FATTI, E RAGIONI

A PRO

Del Can. D. Nicola Rainone

PER

La vertenza della vacante Prebenda Teologale di Nola.

S. R. M.

SIGNORE.

AMato Cons Stampatore di questa Città di Napoli supplicando espone a V. M., come desidera stampare un libro intitolato *Fatti, e Ragioni a pro del Can. D. Nicola Rainone per la vertenza della vacante Prebenda Teologale di Nola, o siano Voti Ragionati del Sig. D. Carmine Fimiani, e del P. Giangiuseppe della Croce*, come anche una Lettera a fronte, o sia prefazione in latino. Perciò prega la M. V. a dargli un Revisore che meglio le parrà, e l'avrà a grazia, *ut Deus*.

A. R. P. Cherubinus Salerno in hac Regia Studiorum Universitate Professor revideat Autographum enunciati Operis, cui se subscribat, ad finem

finem revidendi ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium Ordinum, & in scriptis referat potissimum, an quidquam sit in eo quin Regiis Juribus, bonisque moribus adversetur, & utilia statuti pertractentur. Verum pro executione Regalium Ordinum de die 20. *mensis Maii cur. anni idem Revisor cum sua relatione ad Nos directe transmittat etiam Autographum supradicti Operis, ad finem &c. Datum Neapoli die* 14. *Augusti* 1786.

J. AT. TARSENSIS C. M.

S. R. M.

SIGNORE.

HO letto i ragionati Sentimenti de' due Teologi D. Carmine Fimiani Regio primario Professore de' Sacri Canoni, e 'l P. Agostiniano scalzo Giangiuseppe della Croce, *Sulla verten-*

za

za della vacante Prebenda Teologale di Nola; ed ho trovato, che i due incaricati Teologi con tal diligenza fanno uſo della ſoda dottrina della Chieſa, de' SS. Padri, e de' Teologi delle Scuole, che niente v'ha, che offender poſſa i diritti della Sovranità, o il buon coſtume del Criſtianeſimo: che anzi avendovi oſſervato tuttociò, che d'imparzialità, maturatezza, ed attenzione abbiſogna per dar ſano giudizio di sì fatte coſe, ſtimo eſſer di qualche giovamento il farſi noto al pubblico col favor della ſtampa, qualora torni in grado alla Maeſtà Voſtra, di cui ſono

Dal Convento di S. Domenico Maggiore il dì 17. Agoſto 1786.

Umiliſs. Divotiſs. Obbligatiſs. Serv. e Vaſſallo

P. Cherubino Salerno Domenicano.

Die 31. *mensis Augusti* 1786.

Viso rescripto S. R. M. sub die 26. *cur. mensis & anni hac relatione R. P. Cherubini Salerno de Commissione R. R. Cappellani Majoris, ordine præfatæ R. M.*

Realis Camera S. Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti R. Revisoris; Verum non publicetur nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione affirmetur, quod concordat servata forma Regalium Ordinum, ac etiam in publicatione reservetur Regia Pragmatica; hoc suum &c.

Illustris Marchio Citus P. S. R. C., & cæteri Illustr. Aularum. Præfecti tempore subscription. impedit.

PATRITIUS CARAVITA TARGIANI

Vidit F. R. C.

Reg. fol.

Athanasius.

CANDIDO LECTORI

Canonicus Nicolaus Rainon S.

NOlim mihi *succenseas*, *Candide Lector*, *si fidem*, *quam XVII. Kalendas Decembris in me recepi*, *hactenus non liberaverim*. *Quin enim votis tuis subito satisfecerim*, *duo obstitere*. *Primo Acta petitionis*, *sive* concursus, *quem dicunt*, Praebendae Theologi *Ecclesiae Cathedralis Nolae non* αυτογραφα, *sed tantum exemplaria*, *forsan* (*nisi me memoria fallit*) *mutila*, *aut immutata*, *ad Tribunal* Regalis Camerae *missa sunt*; *nec curae*, *quod potui*, *diligentissimae*, *ut prima* χιρογραφα *haberem*, *mihi quidquam profuerunt*. *Ex mandato interea temporis* Camerae S. Clarae, *gravissime elaboratis*, *ac concoctis Viri doctissimi*, *justi*, *rectique tenacissimi Carmini Fimia-*

ni, S. Theologiae Magistri, Regiaeque Neapolitanae Academiae primarii Canonum doctoris, nedum Cl. P. Exprovincialis, Lectoris, Examinatoris Synodalis, & olim in Regia Studiorum Universitate in S. Theologia substituti Johannis Josephi a Cruce Augustiniani Discalceati judiciis, satis superque intellexi, nihil mihi superesse aliud, quam ut victas manus darem, atque hominibus justitia, & veritate invictis, immotisque ambabus ulnis subscriberem. Meum adeo consilium mutavi, eoque animum intendi, ut quamprimum sive concordes, sive discordes Judicum sententiae in publicas Regalis Camerae *tabulas referrentur, eas tuae vehementissimae curiositati, tuisque praevalidis calcaribus, ac suasionibus indulgens, in vulgus emitterem. Vix itaque, crede mihi, oculos in τα εγραφα subjeci, ut quin ipsorummet Judicum veniam peterem, ea*

men-

mente typis consignaverim, qua & Nolanae Curiae, & Regalis Camerae *censorum doctrinam, religionem, & animum una perspiceres.*

Ne te autem ea super re, candide Lector, quidpiam fugiat, in antecessum moneo, sub initia fere hujus saeculi Nolae, ut jam ante in aliis Ecclesiis Cathedralibus, Praebendam Theologi *institutam. Principio eam Franciscus Cesaranus ex albo Canonicorum obtinuit, eique ex eodem Collegio Nicolaus Neapolitanus successit, quem sub vitae finem dira nervorum constrictione correptum, divinaeque Scripturae explanandae imparem factum, Philippus Lopez ejus Ecclesiae Episcopus ab onere exemit, & me jam ante in* Canonicatus Poenitentiarii *petitione, in qua primas habui, ex Regia Neapolis Academia evocatum octodecim annos in Urbis Seminario per inferiores, & graviores litteras, in Praefectura casuum*

moralium totius Cleri , inque variis cum sacris, tum profanis editis voluminibus probatum, & sua auctoritate ex ceteris Canonicis selectum , ei muneri supplendo non sine animarum profectu, ac plausu suffecit: Timeo, ut ne haec mihi ostentationis vitio vertas ; scio enim , quosdam magnae auctoritatis homines, qui juris Pontificii imprudentes , quod in conferendis Ecclesiae dignitatibus, scientiam, & merita *petentium una prae oculis haberi praescribit, me inflatis buccis traduxerunt in epistola* απολογητικα, *in qua hoc suffultus jure , illatis in petitione* Praebendae Theologi *injuriis occursum ire volui , plus aequo me extollere , atque ostentare. Vide quantum hominibus , qui monstra sunt multorum capitum, debemus ! Sed rem nostram persequamur. Post fere triennium Canonicus Theologus naturae concessit, anno* 1784. *pridie Kalendas Majas,*

jas,

jas , & anno sequenti 1785. tertio idus Apriles, petitio indicta. Duo competitores fuere, ego evocatus, & illectus, Nolensis Ecclesiae duodecim annos Canonicus, deque eadem post multos exantlatos labores benemeritus; & alter Antonius Nappus e pago Libardorum (*) simplex Sacerdos, & confessarius, olim in Seminario Nolano meus in S. Theologia discipulus. Sunt publici certaminis Judices arcessiti Andreas Scala ejusdem Ecclesiae Canonicus Poenitentiarius, Salvator de Lucia recens Canonicus meus jam

---

(*) *Id eo hic animadverti, quod Regio Diplomate An. 1761. Nolano Episcopo jussum fuit, ut in Ecclesiae officiis decernendis primas Nolanae Civitatis Clerici habeant, quibus vicani Civitatis, hisque Dioecesis illico sequantur.*

ante in re Theologica auditor, Januarius Vitolus civitatis Summae Canonicus Theologus, & Thomas Pelusius Parochus Siricensis, qui & me in facultate Philosophica audivit, Episcopo, ejusque Legato, sive Vicario Generali, *quem ajunt, Laurentio Villano praesidentibus.*

Jam propositis de more quaestionibus, factoque intra spatium trium horarum periculo, nasuti Censores Antonium Nappum cum in scientia, tum in moribus probarunt, contra ea me licet in moribus commendatum, in scientia tamen non rudem modo, sed plane analphabetum, *ac vero etiam, si Diis placet, poene haereticum in compitis, & angiportis miserrime traduxerunt, ac dilaniarunt. In his velim, candide Lector, tecum ipse animo reputes honesti viri sensa, & ambages! Cordis in ima summopere commotus primo* Vicarium Generalem *adii,*

pu-

publicas jam post decretum tabulas expostulatum, ut eas publici juris facerem famae consulturus; sed precibus, & expostulationibus frustra obtestatus, ad Episcopum me contuli, a quo ut Ceres Proserpinam, illas quaesivi. Nisi bardus, & stipes, quem leges naturae, Sacerdotii, & Imperii prorsus praetereunt, haud mihi negaverit, cuique honesto viro suae famae custodi licere jura gravaminum, & provocationum, eaque apud majores, & competentes Judices experiri. Jure igitur naturae, Pontificio, & civili a Curia Nolana ad Metropolitanam adpellavi, sed vim, & violentias a Curiis Ecclesiasticis passus, cum Salgado, Couarruvia, Van-Espenio, aliisque non infimae notae Canonistis ducibus, tum jure protectionis summae Majestatis in sacra, ita apud Suprema Regis Tribunalia rem confeci, ut tandem ad Regalem Cameram S. Clarae, *tan-*

quam

quam ad aram justitiae, causa deducta, & cognita, cautum sit, Acta petitionis pro Praebenda Theologi *Ecclesiae Cathedralis Nolae ad Regium Tribunal produci, & severioribus, incorruptisque Judicibus subjecta, jure ne, an injuria ego civis gravatus expostulaverim, ipsa per se palam facerent.*

Id Regalis Camarae *decretnm non parum Nolanam Curiam turbavit; ut adeo Episcopus suos Judices coegerit scripto rationes consignare, quibns Antonium Nappum* Praebendae Theologi *idoneum judicarint, Canonicum vero Nicolaum Rainonem indignum reprobaverint. Hi veluti fulmine tacti se misere torquere, ungues arrodere, caputque scalpere occoeperunt; hinc duo alios Nolae Theologos, Can. Antonium Accrnium, &* P. Congregationis S. Petri a Cesarano *Andream Ambrosinum in subsidium vocarunt, & plurimis quos evolvere potuerunt conqui-*

sitis

ſitis libris, variisque habitis conventibus, *aliquot poſt dies una cum* petitionis *Actis* *ſuum judicium ad* Regalem Cameram *produxerunt. Et eodem tempore Can. Andreas Scala, & Can. Saverius Rodinus Summenſis, ut qui parta victoria triumphum agunt, per totam fere dioeceſim detulerunt, & evulgarunt: tametſi pluribus in locis ſaniores viri praeter expectationem ſus deque exceperint. Quin paucis poſt diebus Litterae quaedam* απολογητικαι *cum nonnullis notis eidem judicio praefixis, ſub nomine Alcinoi Aneronis ad Philintum Darini prodierunt, quae licet extempore ſcriptae, tamen altum rei ſilentium impoſuerunt, & ita animum ſummi viri, quem honoris cauſſa haud nomino, in me concitarunt, ut ubi non erat locus, cane pejus, & angue bis divexaverit. Interim P. Antonius Vetrani* Congregationis S. Petri a Ceſarano, *calentis*

inge-

ingenii, & indigestae memoriae vir, a nonnemine extrema omnia mihi moliente gratiam initurus, nescio quam dissertatiunculam ex suo jecinore composuit, quae nulli probata ne lucem quidem adspexit. Haec sane sunt, quibus te, candide Lector, potissimum volebam. Tute ex his, quae mox subjicio judicia, rem ex integro expende, & dijudica. Scito, me nec opera, nec diligentia, nec consilio rebus tuis deesse. Ab Alcinoo nostro salutem. Philintum, quod commodo tuo facias, doce, IV. tomum juris naturae, quod jam tum promiseram, seorsum etiam edidisse bono juventutis. Te tantum rogo, obtestorque, ut cum se occasio tulerit, me foveas, & tueare. Vale. Nolae Kalendis Juliis 1786.

Perpetuus tui cultor
Can. Nicolaus Rainon..

Illmo. Sig. Pñe. Ofsmo.

COgli anneffi Difpacci per Segreterìa dell' Ecclefiaftico de' 2. e 30. di Luglio, e degli 8. di Ottobre del paffato anno furono rimeffi alla Real Camera per informo, e parere le anneffe Carte relative alla vertenza tra D. Niccola Rainone, e D. Antonio Nappi per la provifta della Prebenda Teologale della Cattedrale di Nola, confiftenti in una Rapprefentanza del Vicario Generale di Napoli, e varj ricorfi del Rainone, con Rapprefentanza della Curia del Cappellano Maggiore con documenti, e ricorfi del Nappi; e finalmente altra Rapprefentanza del Vefcovo di Nola con la copia eftratta degli Atti del Concorfo fatto dal Rainone, e dal Nappi.

Propoftofi l' affare nella Real Camera fi è determinato paffarfi tutte le mentovate Carte a V. S. Illma, perchè di unita col P. Giangiufeppe della Croce Ex-Provinciale degli Agoftiniani Scalzi dicano full' affunto il lor parere, reftituendo quindi alla fteffa Real Camera per lo

ca-

canale di questa Segreterìa di mio carico tutte le carte, che si accludono, unitamente colla corrispondente loro Rimostranza per potersi adempiere al Sovrano; e pieno della dovuta stima mi raffermo

Dalla Segreteria della Real Camera
27. Gennajo 1786.

Di V. S. Illma

Sig. D. Carmine Fimiani.

Devotiss. Obbligatiss. Servo vero
Giacinto Dragonetti.

VOTO RAGIONATO

DEL SIGNOR FIMIANI

Maestro di Sac. Teologia nel Real Collegio de' Teologi di Napoli, Primario Cattedratico di SS. Canoni nella Regia Università degli Studj, e Socio della Real Accademia delle Scienze, e delle Belle Lettere.

DATO

D' ORDINE DELLA

REAL CAMERA DI S. CHIARA

Sul Concorso di D. Niccola Rainone, e D. Antonio Nappo per la Prebenda Teologale della Cattedrale di Nola, e sulla Censura degli Esaminatori Nolani.

S. R. M.

Con venerato viglietto, spedito per Segreteria della Real Camera addì 27. dello scorso Gennajo, si è compiaciuta la M. V. ordinarmi, che dica il mio parere sul concorso fatto da D. Niccola Rainone Canonico della Cattedrale di Nola, e dal Sacerdote D. Antonio Nappo per la Prebenda Teologale di detta Chiesa.

Per adempimento de' Sovrani comandi, ho colla maggior attenzione, che per me si è potuto, e colla massima religione, ed imparzialità, che si conveniva, letto gli Atti del cennato concorso, sebbene sieno copie, non originali, come in simili occorrenze prescrive Benedetto XIV. nella Cost. *cum illud* 68. Si propongono da' trascelti Esaminatori quattro casi, il primo di Morale, il secondo di Sacra Scrittura, il terzo, e l'ultimo di Teologia dommatica. Ho riandato anche il giudizio de' medesimi Esaminatori, che riferiscono al Vescovo di

A No-

Nola, d'avere *con ogni maturità, attenzione, e imparzialità ventilata ogni qualunque risposta data da' Concorrenti per quella parte, che riguarda la Morale, e la Sacra Teologia, e trovato le risposte date dal Nappo soddisfacendo alle domande non con erudizione, e copia di cognizioni, ma secondo i principj della sana Teologia, e dottrina della Chiesa, erano fornite di quella sufficienza*, per cui lo approvarono. Pel contrario aver disapprovato il Canonico Rainone, perchè le sue risposte erano *più piene, ed abbondanti, ma poco esatte*, giacchè *in esse stabilisce sentimenti, ed usa espressioni*, per le quali lo riputarono indegno della loro approvazione.

Confessano intanto i dotti Censori Vescovili d'aver esaminate solamente le risposte del Nappo, e del Rainone intorno alla *Morale*, *ed alla Sacra Teologia*; e d'aver omesso esaminare le loro risposte date alle domande di *Sacra Scrittura*, le quali sono ben quattro, delle difficili, ed interessanti. Qualunque ne sia stata la cagione, egli è noto, che l'oggetto principale del concorso alla Teologale è la Sacra Scrittura;

che

che per proprio offizio il Canonico Teologo dee pubblicamente interpretare, e per questo motivo è stato istituito, affinchè in *Sacra Pagina doceret*, come parla Innocenzo III. nel Concilio Later. IV. La Teologia dommatica è in sussidio per la spiegazione della divina Scrittura; ma la Morale poco si confà al concorso per la Teologale, come quella, che risguarda principalmente la cura delle anime, la quale al Teologo non incumbe.

Dagli Atti dell'istesso concorso rilevo la savia condotta, e virtù ecclesiastica, che in questo rincontro ha mostrato il degnissimo Vescovo di Nola. Egli ha religiosamente eseguito in tutte le parti le sacre regole. Per la provvista della vacante Teologale ha legittimamente intimato, e tenuto il concorso, scegliendo quattro Esaminatori graduati in Sacra Teologia a tenor della Costit. di Benedetto XIII. *Pastoralis*. Avendo costoro riprovato il Rainone, ed approvato il Nappo, si è attenuto, come conveniva, al loro giudizio. Alle doglianze del Rainone d'essere stato ingiustamente disapprovato, per accer-

tarsi del vero, ordinò agli Esaminatori, che in iscritto gli rendessero conto dell' approvazione dell' uno, e della disapprovazione dell' altro: il che da quelli fu eseguito.

Rassegno intanto alla M. V. il mio debolissimo sentimento. Il Nappo ha disimpegnato il suo concorso in una maniera nuda, e semplice, soddisfacendo con una pura sufficienza alle quistioni di Morale, e di Teologia dommatica, non lasciando di commettere delle sviste; ma intorno alle materie Scritturali ha mostrato di aver meno d'una sufficienza, atteso i varj grossolani errori, che commette in rispondere alle domande di Sacra Scrittura. Il Rainone poi ha risposto con istile culto e conciso, mescolando anche delle parole Greche, con varia erudizione, soddisfacendo alle domande secondo lo spirito della Teologia de' Padri; sebbene in qualche parte non lascia di esser oscuro, e qualche volta prende abbaglio. Quindi la di lui disapprovazione, massimamente posta l' approvazione del Nappo come sufficiente, la reputo una violenza da' Censori Nolani inferitagli, alla quale oc-

occorre il Governo. E per rendere conto esatto alla M. V. di questo giudizio, che la coscienza, l'onestà, e la fedeltà mi han suggerito, passo all'analisi de' due concorsi, e della censura fatta al Rainone, trascrivendo laboriosamente, e fedelmente le risposte de' Concorrenti colle mie riflessioni su di ciascuna delle medesime.

CASO MORALE.

Œconomus cujusdam Ecclesiæ Parochialis proprium Parochum pluries in concione ad Populum, & in privatis colloquiis asserentem audivit: licitum esse aliquando mentiri, vel aliqua mentali restrictione, sive æquivocatione, addito etiam juramento ob quamlibet caussam, sive necessitatem proximum fallere, eique tali modo aliquid surripere, exemplo plurium piorum hominum in Sacris Scripturis; Jacobi præsertim, cui licuit parentem fallere, & sic fratri suo Esau benedictionem præripere, cum falso dixit Patri Gen. 27. v. 19. Ego sum primogenitus filius tuus Esau: *& Abraham, qui in ingressu Ægypti dixit Sarai*

uxori suæ Gen. 12. 13. Dic ergo, obsecro te, quod soror mea sis.

Insuper vota omnia esse rejicienda, ex quo necessitatem, & coactionem hominibus inferunt, præsertim vota illa, quibus parentes perpetuam castitatem, ac paupertatem, imo etiam vitam filiorum Deo vovere solent, ut imprudenter se gessit Anna Samuelis mater, quæ Deo vovit in perpetuum filium suum, & imprudentius fecit Jephte, qui dixit; Si dederis in manus meas filios Ammon, quicumque primus egressus fuerit e foribus domus meae, offeram eum holocaustum Domino, *Jud. cap.* 11. *v.* 13. *Parta victoria v.* 34. *occurrit ei unigenita filia ejus, & v.* 39. *fecit ei sicut voverat. Horrendum facinus! Immane opus Deo offerre, & tale votum exequi.*

De his omnibus vel ignarus, vel dubius Œconomus Theologum consulit, & ab eo petit orthodoxam instructionem super omnia: num ipse ad aliquid teneatur, & quid sentiendum sit de Parocho?

RIS-

RISPOSTE DEL NAPPO.

Ad casum propositum respondeo breviter, quod Theologus hoc pacto instruere debet Œconomum ipsum consulentem.

Nimirum 1., *quod omne mendacium prolatum ob quamlibet caussam sit illicitum, quia in Sacris Litteris prohibetur absolute omne mendacium:* Noli mentiri omne mendacium. *Hinc illicita quoque est omnis restrictio mentalis, quippe est verum mendacium; ac proinde jure, meritoque a Romanis Pontificibus damnata est.*

Al quesito dunque, se sia lecito alcune volte mentire, usare restrizione mentale, o equivocazione, risponde, che ogni bugía per qualsivoglia causa è dalla ragion divina proibita. Arreca un testo della Scrittura, ma mutilo, e senza citazione. Egli è l'Ecclesiastico cap. 7. v. 4., ove si legge: *Noli velle mentiri &c.* Non la fa nè da Teologo, nè da Erudito, confondendo ogni bugía come illecita, e nella Scrittura assolutamente vietata; perocchè siccome tutti accordano, proibirsi dal

diritto divino, e naturale la bugía perniciosa, e lesiva del diritto altrui, così è controversia dalla Chiesa finora non definita, se sia egualmente proibita la bugía *officiosa*, con cui non danno, ma utile si reca ad altrui, e la *giocosa*, con cui si divertono quei, co' quali parliamo. Si veggano il Dupin *de verit. cap. XI.*, e 'l Genovese *lib. IV. Christ. Theol. cap.* 5. §. 4. *seq.* Soggiugne decisivamente, esser illecita ogni restrizione mentale: con che mostrasi niente versato nella lezione de' Teologi, moltissimi de' quali sostengono come lecita la restrizione non pura. La ragione, per cui egli dichiara illecita ogni restrizione, si è, perchè è vera menzogna, aggirandosi il prossimo tanto colla restrizione, quanto colla bugía: con che dimostra di non aver l' adequata idea dell' essenza della bugía, la quale non consiste nell' aggirare il prossimo, che può farsi senza bugía *dolo bono*; ma nella disconvenienza de' sentimenti dell' animo colle parole, ed altri segni, per intendere i quali un altro ha il diritto perfetto. S. Agostino *de Mendac. cap.* 12. definisce la bugía, *falsa significatio cum voluntate fal-*

len-

lendi. E nel *cap.* 10. ſcrive: *Quamvis omnis, qui mentitur, velit celare quod verum eſt, non tamen omnis, qui vult quod verum eſt celare, mentitur*. Il Dupin Dottor di Parigi nel citato luogo inſegna: *Mendacium in eo proprie conſiſtit, quod aliquid dicatur adverſus quod intus cognoſcitur eſſe verum*. Finalmente il Nappo decide, che ogni reſtrizione è ſtata condannata *a Romanis Pontificibus*; con che moſtraſi anche ſuperficiale in queſte materie, e nudo delle cognizioni neceſſarie ad un Teologo; ſapendoſi, che il ſolo Innocenzo XI. addì 2. Marzo del 1679. nelle prop. 26. 27. 28. condannò la reſtrizione, e l' equivocazione, e ſecondo una turba di Teologi la ſola reſtrizione pura, e ne' caſi eſpreſſi: del che doveaſi moſtrar inteſo. Nulla dal Nappo ſi accenna intorno all' equivocazione, su cui anche cade la domanda. Il dire, come fanno i Cenſori, che l' abbia compreſa ſotto la reſtrizione mentale, è inorpellar il vero, e moſtrarſi mal inteſo della germana natura dell' una, e dell' altra, come ſi dimoſtrerà appreſſo.

2. *Quod jusjurandum, quo firmatur mendacium,*

cium, est verum perjurium, ac proinde grave peccatum.

Alla domanda, se sia lecito confermar col giuramento la bugia, restrizione, o equivocazione, dà la sterile, e debole risposta, che l'aggiungere alla bugia il giuramento sia vero spergiuro. Nulla dice, se possa la restrizione, e l'equivocazione confermarsi con giuramento, secondo porta il quesito.

3. *Quod Jacob non est mentitus dicendo patri suo Gen.* 29. Ego sum primogenitus filius tuus Esau; *quia divina ordinatione ingressus erat in omnia jura filii* (meglio *fratris*) *primogeniti Esau.*

Risponde di non aver Giacobbe mentito pe' diritti acquistati della primogenitura. Ciò è opposto alla sua dottrina premessa, che ogni bugía, e restrizione mentale è illecita, e assolutamente dal divin diritto vietata *ob quamlibet causam*. Nè è vera la ragione, che arreca, perchè Giacobbe per divino comando era subentrato nella primogenitura del fratello Esau: Cotal comando in verun luogo della Scrittura si trova; anzi

anzi dal Genesi *cap.* 25. *v.* 31. *seqq.* costa, che il Santo Patriarca acquistò la primogenitura per la vendita, e rinunzia fattali da Esau. I soli Interpreti conghietturano esservi stata un'interna inspirazione fatta a Rebecca per quell' espressione di Giacobbe: *Quia major serviet minori*. Or chi considera, che la bugía è sempre illecita, e di sua natura un peccato, e nel tempo stesso rianda tutto il capo 27. del Genesi, non può negare, che Giacobbe mentì e colle parole, e co' fatti, giacchè colle parole, e co' fatti proccurò, ed ottenne di farsi credere Esau. Nè la ragione del mistero riconosciuto dalla Chiesa in questo avvenimento scusa la bugía di Giacobbe; perocchè è probabile, che Giacobbe non venne a notizia del mistero; ed inoltre sebbene Iddio siesi servito dell' inganno fatto al Patriarca per adombrare, e predire un grandissimo arcano, l' inganno però, e la falsità di Giacobbe non cangiano perciò di natura, come da tanti altri fatti apparisce, ne' quali il mistero per essi significato non toglie la colpa; così l' incesto di Thamar ec. Posto non però, che Giacobbe uomo semplice non

fa

ſa altro, che ubbidire alla madre, perſuaſo, che ſecondo il volere di Dio i diritti di primogenito a lui appartengano, e che ſopra di quelli avea egli acquiſtato nuova ragione colla rinunzia, e vendita fattane a lui dal fratello; ſembra poterſi dire, che l' inganno uſato da Giacobbe, non eſſendo nè dannoſo, nè ingiurioſo ad alcuno, potè non ſolo eſſere colpa meramente leggera; ma ancora, che poſte le circoſtanze già dette, potè ed egli, e Rebecca credere lecita la menzogna, e l'inganno, come uſato ſolamente a vendicare quello, ch'era già ſuo.

4. *Quod nec eſt mentitus Abraham, ſeu melius Abraham non fuit cauſa mendacii, hortando ſuam uxorem, ut diceret Gen. 12. 13., quod eſſet ſoror ejus; nam Sara uxor Abraham erat neptis ipſius Abraham, & in S. Litteris nepotes, & neptes dicebantur fratres, & ſorores.*

Dice, che Abramo non mentì, inſinuando alla moglie il dire agli Egizj d'eſſere ſua ſorella, perchè realmente Sara era di lui nipote, che nella Scrittura anche ſorella ſi appella. Quì avrebbe dovuto almeno accennare, perchè Sara era ni-

po-

pote d' Abramo, e farsi carico, perchè Abramo per salvar la vita abbia potuto esporre l' onore della moglie, come fa il Rainone. Del resto il dire, che Sara fu nipote d' Abramo, nata da Aran fratello dell' istesso Abramo, i quali due ebbero comune il padre Thare, ma diversa la madre, è un' esposizione da molti abbracciata, ma *violenta*, come la chiama il dottissimo Calmet *in Gen. cap.* 20. E' più fondata la sentenza, che Sara non fu nipote, ma sorella consanguinea d' Abramo, perchè figliuola dello stesso padre di Abramo, non della stessa madre. Ciò rilevasi dal Genesi XX. 12., ove Abramo giustificandosi con Abimelech Re di Gerára, perchè avea fatto dire a Sara essere sua sorella, giacchè l' era moglie, confessò, che Sara veramente era sua sorella, figliuola di suo padre, non di sua madre, ch' egli prese per moglie: *Alias autem & vere soror mea est, filia patris mei, & non filia matris meae, & duxi eam in uxorem*. Sicchè nel fatto di Abramo v' è solamente una lecita reticenza. Ma come il Santo Patriarca per salvar la vita potè esporre l' onore di sua moglie?

Egli

Egli consapevole del carattere di quella nazione, prese il partito di non darsi a conoscere per marito, ma solamente per fratello di Sara, provvedendo così alla salute propria, e della sua famiglia oppressa dalla fame, raccomandando alla cura della provvidenza la castità della moglie, di cui conoscea la virtù, persuaso, che Dio in tanta necessità l' avrebbe protetta, e sperando in lui contra ogni speranza.

5. *Quod omnia vota non inferunt coactionem aliquam, quippe quæ libere fiunt a voventibus: nec etiam inferunt coactionem vota illa, quibus parentes vovent Deo castitatem perpetuam, ac paupertatem suorum filiorum; siquidem parentes in hujusmodi votis ad aliud non se obligant, quàm ad præstandum, quantum in ipsis est, ut filii servent Deo illa, quæ parentes pro filiis spoponderunt; at nullatenus per hæc vota necessitas aliqua inferatur* (sic) *filiis. Hinc non imprudenter se gessit Anna Samuelis mater, quæ Deo vovit in perpetuum filium suum. Quod ad votum vero Jephte, triplex circumfertur opinio; alii dicunt Jephte nullum peccatum fecisse in suo*

vo-

voto, quippe impulsu Spiritus S. fecit: alii docent peccasse, quia imprudenter se gessit: alii tandem fatentur peccasse, sed poenitentiam egisse; & haec opinio mihi arridet; nam nullo pacto constare potest, votum Jephte factum fuisse impulsu Spiritus S.; & e contrario ex essentia voti patet fuisse illicitum, praesertim cum S. Hieronymus doceat, Jephte fuisse imprudentem in vovendo, & impium in exequendo; idipsum asserit S. Thomas.

L' Esaminatore quì domanda, se sieno leciti e validi i voti, ponendo in bocca del Parroco l'errore de' Novatori, i quali *rejiciunt vota omnia*, perchè *necessitatem, & coactionem hominibus inferunt*. Egli avvezzo alla lettura de' Casisti barbaramente usa *ex quo* in vece del latino *eo quod*, *propterea quod*, *quia &c.*, che si avrebbe fatto meglio capire. Il primo, che nella Chiesa osò rigettar i voti tutti, fu l'empio Pietro Martire nel lib. *de voto, & coelibatu*, il quale ravvisando essere stato comune agli Ebrei l'uso de' voti, cercò di negarne l'uso nella legge Vangelica: *Quare*, egli dice, *ut aliae caeremoniae per Christum sublatae sunt, ita & vovendi ratio de-*

bet

bet facessere . . . . Quare votum licet antiquitus potuerit usui esse, cum ad Legis caeremonias pertineret, modo explosum est. Indi Lutero *libr. de votis monasticis* rigettò il celibato, la povertà, e l'ubbidienza, come voti *empj*, *gentileschi*, e *giudaici*. Lo stesso bestemmiò Calvino ; errore seguito dalla setta Luterana, e Calvinista. Il Nappo senza subodorare lo spirito, e l'oggetto della domanda, e senza farsi carico dell' errore de' Novatori, avventura questa semplice risposta : *Quod vota omnia non inferunt coactionem aliquam, quippe quae libere fiunt a voventibus ;* ma la soluzione esigeva assai più. Dice inoltre, che i parenti, i quali con voto promettono a Dio la castità perpetua, e la povertà de' loro figliuoli, non sono tenuti ad altro, se non a proccurare per quanto da loro dipende, che i figliuoli l'osservino. Del voto, che i parenti fanno della vita de' loro figliuoli, su del che cade anche il quesito, nulla risponde. Forse debbono anche sforzarsi a tutto uopo i genitori per recare ad effetto cotesti empj, ed inumani voti, e imbrattarsi le mani nel sangue de' figliuoli ? La giusta risposta intorno

a' vo-

a' voti, che legittimamente fanno i parenti sopra de' loro figliuoli, è questa: *Filii non obligantur ad implenda vota, quae parentes pro iis emiserunt, nisi illa rata habuerint, iisdem pollicendo futurum, ut exsequerentur; nunquam enim inducitur obligatio voti personalis, quod susceptum non fuit, aut cujus exequendi onus acceptatum non fuit.* Questa è teoria da tutti i Teologi Morali insegnata. Inquanto a' figliuoli impuberi destinati alla vita monastica dal voto de' loro genitori, ad esemplo di Anna, che destinò al divin ministero il suo figlio infante Samuele, eglino son' obbligati dal voto de' parenti, *si votum a parentibus emissum, postquam ad annos pubertatis pervenerint, libera voluntate ratum habuerint.* Così spiega anche il Glossografo *in can.* 4. *caus.* 20. *quaest.* 2. *verb. ablactatum* colle seguenti parole: *Et hoc probatur exemplo Samuelis, qui oblatus est ab Anna, cum jam esset ablactatus a matre, in servitio Dei permansit .... & intelligit hoc caput de illis, qui post legitimam aetatem consenserunt, vel qui tempore oblationis erant doli capaces ... Sola oblatio non suffecisset, nisi*

 ipse

ipse (Samuel) *postea ratum habuisset*. Finalmente risponde, che intorno al voto di Iefte vi sono tre sentenze. Sono assai più i dispareri degli Eruditi sulla qualità, esistenza, e giustizia del celebre voto di Iefte, come può vedersi presso Natale Alessandro *diss. XIX. de voto Jephte*, il Baer diss. *sul voto di Iefte*, il P. Houbigant, il Calmet, ed altri interpreti.

In ultimo il Nappo conchiude: *Postquam Theologus haec docuerit Oeconomum, debet ei insinuare, ut denunciet Parochum Superiori, utpote gregis Christi depravatorem, & ut Superior hoc pacto providere possit tum utilitati Parochianorum, tum saluti ipsius Parochi*.

Soverchio rigore, e zelo non secondo la scienza del Teologo, e dell' Economo! *Si Deus ita nobiscum egisset, perissemus omnes*, direbbe un Erasmo nel Dialogo intitolato il *Francescano*. Dee tanto il Teologo, quanto l' Economo prima far uso della fraterna correzione, ed avvertire il Parroco delle false dottrine; se si ravvede degli errori, *salva res est*: se è pertinace in sostenerli, denunziarlo al Vescovo, giudice nato con-

contra l' eretica pravità, e costui dee provvedere all' indennità de' figliani, e procedere contra il Parroco, *servata Ecclesiae, & Regni politia*. Questa è la dottrina de' Padri nel presente rincontro, tratta dall' istesso Cristo Signore *Matth.* 18. *v.* 15.: *Si peccaverit in te frater tuus, vade, & corripe eum inter te, & ipsum solum. Si te non audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum, vel trium testium stet omne verbum. Si non audierit eos, dic Ecclesiae;* cioè accusalo. Così anche esigono i diritti della Sovranità. Siamo fuor del caso di eretico pubblico, e formale.

RISPOSTE DEL RAINONE.

1. *Ac primo quod quæritur, num liceat mentiri, obtrudo, mendacium inhibitum esse jure divino, naturali, & civili. Jure divino, cum in Sacris Scripturis legatur:* Os, quod mentitur, occidit animam. *Jure naturæ; nam demta sinceritate, corruit societas, quæ fide, & verbis continetur, fovetur, perficitur: cui juri consonat illud*

 Evan-

Evangelii : Sit fermo vester, est est, non non. *Jure tandem civili, uti constat ex pœna falsi legibus constituta.*

La risposta è ottima. Contuttocciò i Censori riprendono il Canonico, perchè dice, che la bugía *sia proibita jure civili ex pœna falsi, quando la pena falsi include la bugía dolosa, e non v'è legge civile, che condanna la menzogna non dannificante*. Santa sofferenza! Il Canonico dottamente risponde, che la bugía è proscritta tanto dal diritto naturale e divino, quanto dal civile, e per darne qualche pruova alla sfuggita provoca alla pena del falso dalle leggi stabilita; la quale ha un'amplissima estenzione, ed abbraccia presso chè innumerevoli spezie in materia di menzogna, come può leggersi spezialmente presso Anton Matteo *de Criminib. in lib.* 48. *Dig. tit.* 7. *de lege Cornelia de falsis*, & *de SCto Liboniano*. I suoi Censori vogliono, ch' egli abbia detto, che la bugía sia proibita *jure civili ex poena falsi*, per dargli una pellegrina notizia, che la pena del falso cade sulla bugía dolosa; come se ciò non fosse noto anche

che a' ciabattini, e realmente il Canonico non lo avesse significato colle parole *ex poena falsi*, la quale cade sulla bugía dolosa, e dannificante. Perchè poi gridar tanto su cose, che riguardano la ragion civile, non la Scrittura, e la Teologia? Non è questo *nodum in scirpo quaerere?* Definiscono i Censori, che niuna legge civile condanna la menzogna non dannificante. *Dignum patella operculum!* Tutte le leggi civili disapprovano, e condannano la bugía, sebbene non dannificante. Altro è il dire, che le leggi puniscono la sola bugía dannificante, affine di rifarsi il danno ad altrui cagionato, altro l'affermare, che non riprovan la non dannificante. Il primo è vero, il secondo è falso. Come calzerebbe bene l' argomento: il diritto civile punisce solamente la bugía dannificante; dunque non proibisce, e condanna la bugía non dannificante! In breve, le leggi vietano, e puniscono la bugía dannificante; ripruovano, ed ordinariamente non puniscono la non dannificante. Riflettasi un pocolino alla natura della bugía, ed all'indole e fine del diritto civile. La menzo-

 gna

gna consiste nel discorso contra la mente di chi parla, nella falsità, nell'intenzione d'ingannare, nel ledere il diritto perfetto di esigere il vero. Ardiscano ora i Censori di sostenere, che le leggi non condannano la menzogna non dannificante, alla vista del fine delle leggi, di comporre alla giustizia le azioni; delle regole generali del giusto, *honeste vivere*, *alterum non laedere*, *jus suum cuique tribuere*; delle chiare Costituzioni *de pactis servandis*; delle proibizioni di far cose, che *laedunt pietatem*, *verecundiam*, *existimationem*, & *generaliter quae contra bonos mores fiunt*, al dir di Papiniano *L.* 15. *D. de condit. instit.* Consultino Giustiniano §. 7. *Inst. de obligat.*, *quae ex quasi contract. nascunt.*, §. 26. *Inst. de actionib.*, e gl' Interpreti della regola *quibus ex caussis lis inficiando crescit &c.* per apprendere più cose a proposito.

2. *Quod vero subjicitur de restrictione mentali, non me præterit, quosdam laxioris manicæ Scholasticos excusare restrictionem mentalem, maxime officiosam; at cum sinceritati naturali & Evangelicæ opponatur, eam illicitam esse cum sanioribus Theologis teneo. Nolo hic ingredi in dumeta*

meta Scholasticorum de restrictione pure mentali & non pure mentali; quia & graviora premunt, & præscripta trium horarum confinia plura persequi vetant.

Il Canonico dunque rigetta la restrizione mentale, come contraria alla sincerità prescritta dalla legge naturale, e Vangelica: protesta non acconsentire ad una turba di Scolastici lassi, che la scusano, e difendono, ma a Teologi di più sana dottrina, che l'hanno per illecita. In ultimo dice di esser impedito dalle angustie del tempo assegnato, e dalla necessità di trattar cose più rimarchevoli d'entrare nello spineto de' Teologi Scolastici intorno alla restrizione pura, e mista.

I Censori in iscambio di lodare la sana dottrina, e l'erudizione del Canonico, gli forniano un processo. Gl'imputano per errore, che intorno alla restrizione mentale non cita le proposizioni 26. 27. 28. condannate da Innocenzo XI.; che tratta una dottrina proscritta come opinione, che nell'una, e nell'altra parte si disputa nelle Scuole; che la rigetta come illecita, non come dannata. Nè tralasciano di dire, che il

 Ca-

Canonico riprova la *divisione ammessa dalle scuole de' Probabilisti della pura, e non pura restrizione mentale*; mentre alla sfuggita la riferisce solamente, ma non la riprova. Non è difficile l'asserire ciocchè piace, quando non vuolsi la briga di darne le pruove. Con ragione S. Agost. *lib.* 1. *contr. Epist. Parmen. cap.* 2. rimproverò Parmeniano, perchè autorevolmente dicea de' gran farfalloni, senza provarne uno: *Sine documentis loquitur, & vult nihil probans sibi credi.*

Valga pur l'onore del vero. Il Rainone non cita le proposizioni dannate espressamente; ma parlando a Teologi nel corto giro delle tre ore sufficientemente dà ad intendere la condanna Pontifizia, col dire, che la restrizione mentale non era difesa, ma scusata dagli Scolastici. Nè deesi da' prudenti, ed equi Esaminatori esigere da' Concorrenti, costituiti nella tortura dell'ingegno, che rechino erudizioni, ed autorità, ma contentarsi dell'adequata risposta. Questa moderazione gli stessi Censori han praticato col Nappo, cui nulla imputano, per non aver citato le suddette proposizioni da Innocenzo proscritte. Mostrano

poi

poi i Cenſori di non aver capita la mente del Canonico, biaſimandolo, perchè fa diſputabile nelle Scuole la reſtrizione mentale, e come illecita la rigetta. Chi leggermente verſato nella Morale ignora, eſſervi realmente una turba di Scolaſtici, che ſcriſſero dopo la condanna Innocenziana, i quali con mille ſottigliezze difendono la reſtrizione mentale, inſegnando, che il loro ſiſtema nulla ha di comune con ciò, che dal Pontefice fu condannato, avendo parlato della reſtrizione pura, che anche da eſſi condannaſi, non già della miſta, che non eſſendo affatto compreſa nelle condannate propoſizioni, ſoſtengono eſſer lecita, qualora vi ſia il diritto di occultar la verità? Aggiungono, eſſer proſcritta la reſtrizione mentale ne' ſoli caſi eſpreſſi, e ſimili, non già negli altri, e la ſua condanna avvenuta, non perchè era falſa, ma perchè s'interpretava troppo laſſa. Ecco perchè il Canonico riprova la reſtrizione come illecita contra i Laſſiſti, e la fa diſputabile nelle Scuole. Ecco anche la ſviſta de' Cenſori in aſſerire, che la reſtrizione mentale, com'è ſcuſata dagli Scolaſtici, ſia un errore. Per

Per brevemente confermare quanto ho detto, si maraviglia il Dupin Dottor di Parigi *tract. de veritate cap.* 12. come dopo la condanna d' Innocenzo *doctrina aequivocorum verborum*, & *mentalium restrictionum nacta sit his nostris temporibus defensores*, *qui etiam voluerint ejusdem usum ab ipso Caelo repetere*, & *toti fuerint in persuadendo*, *viris Sanctis*, *qui sub veteri*, *ac novo Testamento floruerunt*, *quin etiam Angelis*, *ipsique Jesu Christo probatum fuisse*, *atque consuetum*. Tra questi Giovanni Maldero Vescovo d' Anversa nel trattato *de restrictionum mentalium abusu*, e l' Autore della prefazione prefissa al tomo V. delle Opere del Sirmondo ricercano più condizioni, *ut usus aequivocationum*, & *restrictionum mentalium licitus sit*, *atque omni culpa vacuus*. Lucio Ferraris *in Biblioth.* verb. *restrictio mentalis tom. VII.* siccome condanna la restrizione mentale *pura*, così difende la *mista*; e l' equivocazione: *Restrictio non pure mentalis*, *sed aliquo sufficienti modo externata*, & *amphibologia*, *seu aequivocatio per verba*, *aut signa externa per se aequivoca*, *excusat a menda-*

cio,

cio, *&* *a perjurio in omnibus casibus*, *in quibus ex justa caussa habet quis jus*, *seu debitum ad occultandum secretum*. Non pochi Teologi del secol nostro difendono la restrizione. Patrizio Sporer *ad praecept. 2. tab. tom. 1. tract. 2. sect. 3.* §. 4. scrive doversi intendere le condannate proposizioni de' soli casi nominati, e simili, non già degli altri non espressi, e differenti, *quia odia non sunt amplianda*, *prout jura clamant*. Indi conchiude, che Innocenzo proscrisse le cennate proposizioni non come false, ma come troppo lasse. Lo stesso scrivono Giovanni de Cardenas *in Crisi Theol. diss.* 19. Apollonio Holzmann *Theol. Moralis tom. 1. part. 2. tract. 2. disp. 2. art.* 2. §. 3., ed altri. Contra questa ciurma di difensori della restrizione mentale si scaglia il Rainone, e con sani Teologi sostiene esser illecita la restrizione, come dà essi s' ammette.

3. *Quod denique æquivocationem spectat*, *non negaverim*, *eam pro re nata*, *&* *secreto in rem utilem privatam*, *vel domesticam*, *vel publicam vergente*, *licitam esse*, *ne mala*, *aut saltem rixæ*,

&

& magnæ contentiones eveniant; ſcimus enim hac æquivocatione uſos Eccleſiæ Patres, maxime S. Athanaſium in occurſu Arianorum in ipſum furentium.

I Cenſori gridano contra il Rainone, perchè ammette l' equivocazione colla limitazione *pro re nata, & pro ſecreto ad utilitatem publicam, vel privatam*. Dicono, *che potea non ſepararla dalla reſtrizione mentale: molto più, che avea egli ſteſſo riprovato la diviſione ammeſſa dalle ſcuole de' Probabiliſti della pura, & non pura mentale, ch' è l' equivocazione, o certamente dovea aggiungere il temperamento di determinabile, e non determinabile dalle circoſtanze eſteriori, ſenza di cui l' equivocazione s' ammette da veruno ancor laſſo Teologo. Da tutt' i Teologi ſi riprova l' equivocazione ſenza queſta limitazione come contraria al comando Evangelico*. Che ammaſſo d' errori, e di contraddizioni è mai queſto? Il Rainone mal grado il conſiglio de' Cenſori ſaggiamente ha diſtinto, e ſeparato la reſtrizione mentale dall' equivocazione, come la ſeparano tutt' i Teologi più dotti, e 'l Pontefice ſteſſo

In-

Innocenzo XI.; perocchè l' equivocazione è una espressione dubbiosa, ed ambigua, e si ha qualora *verba duplicem sensum habent*, o che l' uno, e l'altro senso sia comune e ovvio, o uno comune, e l' altro raro e noto agli eruditi. La restrizione poi mentale volge ad un senso tutto contrario l'espressioni non equivoche, sicchè per essa par che si affermi quel che si nega, e quello si neghi, che s' afferma: o come accuratamente si descrive dal Milante *in Thes. damnat. Exerc. XIV.*, *cum verba secundum se spectata, nullaque eis adhibita translatione, nulla adjecta circumstantia, ex quibus possunt diversum sensum habere, sed manentia in propria communi notione usurpantur a dicente ad sensum omnino alienum, & ex solius loquentis privata intentione; ita ut unum ore exprimat per verba idem apud omnes significantia, alterum mente retineat ex solo arbitrio restringentis ea, & determinantis proprio marte.* Mentiscono poi apertamente i Censori, appiccando al Canonico *d'aver riprovata la divisione ammessa da' Probabilisti della restrizione pura, e non pura;* perchè la riferisce solamente, ma non

la

la riprova. Eccone le parole : *Nolo hic ingredi in dumeta Scolasticorum de restrictione pure mentali , & non pure mentali*. Soggiungono che *l' equivocazione è l' istesso , che la restrizione non pura :* con che mostrano d' ignorare la natura dell' una, e dell' altra. L' equivocazione consiste in usar espressioni, che *duplicem habent sensum*, o amendue sieno ovvj , o uno solamente . Pel contrario la restrizione non pura mentale è quando *verba, licet ex se unum, & determinatum sensum habeant, tamen ex contextu , vel ex adjecta circumstantia aliam significationem sortiuntur*. Gridano i Censori, che il Rainone *dovea ammettere l' equivocazione col temperamento di determinabile, e non determinabile dalle circostanze esteriori*. Cercano fuori quel che han dentro! Forse il latino *pro re nata* del Canonico non significa l' istesso , che il barbaro *pro extrinsecis circumstantiis?*

Ma posti in non cale gli affetti, nemici della ragione, rintracciamo il vero. La dottrina dell' equivocazione, come vien temperata dal Canonico *pro re nata &c.*, è ammessa da dottissimi

Scrit-

Scrittori del diritto di natura, da saggi Teologi, ed è garentita da sode ragioni. L'ammettono il Grozio, il Puffendorf, il Barbeirac, l'Eineccio, e tant'altri Scrittori del diritto naturale; i quali insegnano, che l'occultare la verità col silenzio, con espressioni ambigue, e con altre locuzioni simili, in certe circostanze non solamente è permesso dal diritto naturale, ma talvolta anche voluto. La sostengono i nostri Cattolici, tra gli altri un S. Raimondo da Pegnafort *in Summa tit. de mendacio*, un S. Antonino *part.* 2. *tit.* 30. *cap.* 1: *quaest.* 1., un Bannes 2. 2. *q.* 69., un Silvestro *v. mendacium q.* 7., e *v. juramentum* 4. *q.* 7., un Pontas Dottore di Parigi *in Diction. casuum conscient. v. mendacium casu* 6. *tom.* 2., ed altri Teologi, che insegnano potersi usare l'amfibología senza divenir reo di bugía 1. *quando est justa causa id faciendi*: 2. *quando non tenemur veritatem manifeste respondere interrogantibus*: 3. *denique cum nulla est mentiendi voluntas*. La difendono un Fetraris *cit. loc.*, un Tornelì *duce S. Thoma*, un Liguoro nella sua Morale, un *Homo Apostolicus*

lo-

lodato da Benedetto XIV., un Giambatista Almici *in Puffendorf. de Jur. Nat. & Gent. lib. IV. cap.* 1. §. 2. *not.* 2., il quale rettifica nel senso cattolico le dottrine del Puffendorf, e altri moltissimi. Conchiuda la faccenda il P. Schwarz *Jur. nat. & gent. part.* 1. *sect.* 2. §. 1: *Occultatio veritatis*, egli dice, *non modo est naturae jure permissa, sed quandoque etiam praecepta certis in circumstantiis. Ejusmodi circumstantiae sunt, si quis interrogetur vel contra jus, vel absque jure, quando veritas ab altero sciri nec decet, nec prodest, nec licet; puta in casu, quo damnum proprium, vel alienum posset emergere. Ratio asserti est, quia ex una parte occultatio veritatis dictis in circumstantiis vel est exigita, vel saltem non aliena ab amore sibi, vel proximo naturaliter debito, utpote nullo praejudicio communis boni obstante: ex altera parte medium occultandae veritatis non est mendacium, quia non est locutio contra mentem, vel animo fallendi per se loquendo*. Vi vorrebbe un gran coraggio per far fronte a tanti prodi difensori dell' equivocazione colla prescritta limitazione, ed un forte

sto-

ſtomaco per digerire il peſo de' loro argomenti, e diſſiparli. Chi con ragione la ſconſiglierebbe al Confeſſore interrogato ſulle coſe udite nel ſigillo Sacramentale? Chi ad un Secretario d' un Principe richieſto su de' ſegreti dello ſtato? Chi ad una donna adultera domandata *ad necem* dal ſuo marito? Perchè dunque caricar cotanto il Rainone, per aver ſeguito una ſentenza da gravi Scrittori con poderoſi argomenti ſoſtenuta?

Non è pur anche terminata la tragedia. I Cenſori s' avventano contra il Rainone, perchè attribuiſce a' Padri l' uſo dell' equivocazione ſenza limitazione di eſtrinſeche circoſtanze. Che bel modo d' interpretare! Il Canonico ſcrive, eſſer lecito equivocare *pro re nata* (ch' è l' iſteſſo, che *pro extrinſecis circumſtantiis*) *pro ſecreto &c.*, e toſto ne ſoggiugne la conferma col dire: *Scimus enim hac æquivocatione*, cioè dell' equivocazione colla cennata limitazione, *uſos Eccleſiæ Patres*. In ſimile caſo S. Agoſtino *lib. IV. contr. Julian. cap.* 3. e 47. diſſe a Giuliano Pelagiano, che malamente interpretava i ſuoi detti: *Redde verba mea, & vaneſcet calumnia tua*.

Sentano i Cenſori il Roncaglia *in Nota ad Nat. Alex. Hiſt. Eccleſ. ſaec.* IV. *diſſ.* 47. *contr. Priſcillian.*, per non formalizzarſi della predetta ſentenza del Canonico: *At eſſe illicitum*, così conchiude, *dum juſta cauſſa ſuadet, aequivocationum uſum, nec Patres, nec Summi Pontifices pronunciarunt: imo in ſuperiori diſſ. ab ipſo Natale probatum alii obſervarunt*. L'*Homo Apoſtolicus* reca una ſerie di Padri, che coll'equivocazione temperata dalle circoſtanze ſpiegano le parole di Criſto Signore, *de die illa nemo ſcit, neque filius hominis &c.*, e quelle altre, *non adſcendam ad diem feſtum hunc.*

In quanto al fatto di S. Attanaſio, diſpiace a' Cenſori d'aver detto il Canonico, che il Santo Prelato abbia equivocato, riſpondendo a' ſuoi perſecutori, *non longe abeſt, per eſſer ancor dubbio, ſe cotal riſpoſta ſia ſtata equivocazione, o deciſa verità*. Se la coſa è dubbioſa, e nell'una, e nell'altra parte diſputata; per qual ragione non potea il Canonico ſeguir piuttoſto una ſentenza, che l'altra? Il fatto narraſi ſteſamente da Sozomeno *lib. III. hiſt. Eccleſ. cap.* 14., e da Teodoreto *lib. III. hiſt. cap.* 9. Le parole, che fanno

no al nostro proposito sono: *Cum enim obvii perquirentibus navigarent, occurrit sicarius, & quantum abesset Athanasius, sciscitatur: Ille non procul abesse respondit*. S. Attanasio rispose con verità a' ministri di Giuliano (che aveano domandato non *chi*, e *dove* fosse Attanasio, ma *quantum abesset*) che *non longe aberat*. Onde osserva Natale d'Alessandro *cit. diss. in Scholio*: *Nihil planius, verius, & minus ambiguum responsione S. Athanasii, qui ministris Juliani Imp. illum quaerentibus, & interrogantibus quantum inde abesset Athanasius, respondit, eum non longe abesse.* Ma il Milante *in Thes. proscript. exerc.* 14. il Patuzzi *Theol. Moral. tract. de Praecep. Decalog. part.* 2., *cap.* 3., ed altri recano per esempio dell'equivocazione la riferita risposta di S. Attanasio; la sentenza de' quali ha seguito il Rainone, senzachè da' Censori se gli possa imputare a colpa.

4. *Quare patet primo, illicitum omnino esse jusjurandum vel mendacio, vel restrictioni mentali addere, quacumque necessitate urgente, maxime consilio fallendi proximum, aut aliquid ei surripiendi, ut in casu proposito sumitur; idque ne-*

nedum verum est, quod juri divino, naturali, & civili opponatur §. 1., *sed etiam quia graviter inclamat Apostolus*, non esse facienda mala, ut veniant bona; *hoc enim admisso, qui amplius constaret fides, & bonorum securitas in vita civili, nullus video.*

Il Canonico dunque asserisce, e dimostra esser mai sempre illecito confermar con giuramento la bugía, e la restrizione mentale. I Censori l'incolpano, perchè ha taciuto, se anche l'equivocazione possa confermarsi col giuramento, e vogliono, che in ogni conto dovea rispondere, che l'equivocazione non può confermarsi col giuramento. Quì i Censori dimostrano di non aver digerite bene le materie morali, ma averne una notizia superficiale, che non si spazia, e solamente *circa vilem versatur orbem*. Il Canonico non dice espressamente, che all'equivocazione si possa aggiugnere il giuramento; ma non si dovea durare molta fatica per conoscere d'averlo tacitamente, e *per consequentias* affermato, e con ragione aver postergato il caritativo consiglio de' Censori, di doverlo cioè assolutamente ne-

negare. Eccone la chiara dimoſtrazione. Il Canonico ammette come lecita nel ſenſo da lui ſpiegato l' equivocazione. Se è lecito pertanto l'equivocare, del pari ſarà lecito il giurare. Si sa, che una delle proprietà, che dee avere il giuramento per eſſer valido, e lecito, ſi è, che ſia fatto con giuſtizia, cioè, che la coſa, per cui ſi giura, ſia lecita, giuſta, e oneſta. Quindi avendo il Canonico ammeſſa per lecita l'equivocazione nel modo ſpiegato, potea ogni buon Teologo faciliſſimamente rilevare il di lui ſentimento, poterſi all'equivocazione medeſima aggiugnere il giuramento. Ma ripigliano i Cenſori, che il Rainone, ſebbene non abbia detto poterſi confermar con giuramento l' equivocazione, pure dovea riſpondere, che *quantunque per lui ſia lecita l' equivocazione, non però ſi può juramento firmare, e che la contraria ſentenza viene riprovata da' più laſſi Scolaſtici*. Ecco ove la mal conſigliera paſſione mena le menti de'mortali! Cadaun de' dotti Cenſori *diruit, aedificat, aequat quadrata rotundis*! Suppongon eſſi, che il Canonico non abbia riſpoſto, ſe poteaſi confermar col

 giu-

giuramento l'equivocazione, lo vogliono per cotal silenzio reo; eppure di leggieri poteano intendere d'averlo affermato: vogliono, che dovea negarlo, sebbene ammetta come lecita l'equivocazione. Che bel negozio avrebbe fatto il Canonico, se avesse eseguito il consiglio de' Censori! Non è un grossolano errore l'affermare esser lecita l'equivocazione coll'esposto temperamento, e poi negare esser lecito confermarla con giuramento? E' poi falso falsissimo, che niuno Scolastico anche lasso sostenga, potersi confermar l'equivocazione col giuramento; perocchè è comune a tutti gli Scolastici, che siccome è lecita l'equivocazione nel senso da essi spiegato, così anche il confermarla col giuramento. Io per brevità ne allegherò alcuni solamente. Patrizio Sporer *cit. loc. num.* 107. dice: *Non solum aequivocationem esse veram, dum justa subsit caussa, sed etiam juramentum non esse perjurium.* Apollonio Holzmann *cit. loc. n.* 490. risponde: *Licitum esse jurare cum restrictione mentali non pura, qua id, quod in mente retinetur, verbis ambiguis manifestatur, veluti ex circumstantiis, aut*

aut alio signo exteriore adverti potest, veluti in exemplo confessarii, mulieris adulterae, puellae non amplius obligatae ad contrahendum matrimonium, & rei homicidii inculpabiliter admissi. Lucio Ferraris *in Biblioth. v. juram.*, e altrove scrive: *Aequivocatio excusat a mendacio, & a perjurio in omnibus casibus, in quibus ex justa caussa habet quis jus, seu debitum ad occultandum secretum.*

5. *Exempla piorum hominum allata ad rem non faciunt; nam primo Jacobo licuit dicere Patri suo Isaaco:* Ego sum primogenitus filius tuus Esau; *tum quia is erat jure emtionis, quippe primitiva pulmento lentium emerat; tum quia primogenitura fuerat eidem divinitus concessa, quemadmodum Rebeccae matri suae revelatum erat* „ Quia major serviet minori. *De hoc Jacobi facto plura scribit Doctor Aquilinus, seu B. Aurelius Augustinus; sed temporis angustiae ab iis recensendis me prohibent.*

6. *Deinde quod scribitur de Abrahamo in ingressu Aegypti tum cum dixit Saræ* „ Dic ergo, obsecro te, quod soror mea sis; *ajo, id etiam li-*

licuisse Patriarchae sine mendacio, quia etsi Sara uxor ejus esset, sua neptis, filia Arani fratris Thare sui Patris; tamen notissima est consuetudo Scripturarum, neptes, & nepotes vocari fratres, & sorores, adeo ut cum ortum esset jurgium inter pastores Abrahami, & Lothi, ipse S. Patriarcha dixerit nepoti Lotho „ Ne jurgium sit inter me, & te, pastores meos, & tuos . . . fratres enim sumus. *Quod etiam Abraham vocarit Saram sororem, & non uxorem, seu quod dixerit vocari sororem; id fecit, ex Interpretum mente, quod cum duo imminerent mala, & mors Abrahæ, & scortatio Sarae, si Aegyptii scivissent ejus esse uxorem, S. Patriarcha simulando uxorem (abstrahentium enim non est mendacium) utrique malo prospexit; hoc est, se ipse a morte eripuit, & Saram, cui ob vitæ innocentiam, & amorem castitatis moechiæ non consensuram, & divinam protectionem, maxime confidebat, liberavit* (sic), *ne ea Aegyptii abuterentur. Nec desunt Patres, qui scribunt, Abraham id fecisse divini Spiritus impulsu. Scio quoque alios Commentatores reponere, hæc in divinis Litteris historice referri, ut adeo*

nihil

nihil erui possit in favorem mendacii, tametsi Abraham mentitus fuerit.

In queste due risposte del Rainone i Censori non trovano che riprendere. Iddio benedetto ne renda loro la carità! Si vegga nondimeno ciocchè al di sopra da noi si è detto.

7. *Praeterea in casu asseritur a Parocho rejici vota omnia, accedente necessitate, & coactione, maxime a parentibus filiis, & filiabus illata de perpetua castitate, paupertate, & vita. Spartam amplissimam exornandam mihi video, sed quin omnia expleam, vetant angustiae. Hinc* παρεργως *ajo, primum vota quandoque rejici posse adcedente necessitate ea adimplendi, & etiam coactione extrinsecus necessitante; in iis enim rerum* παριστασις (sic) *materia rei votae redditur observatu impar. Quod autem subjicitur de necessitate, & coactione a parentibus illata liberis, jam est jure cautum, parentes nullum habere jus in castitatem, paupertatem, & vitam illorum. Haec barbara lex obtinuit olim apud Romanos ex legibus Decemviralibus; sed postea parentum saevitia, & abusus desiit, ita ut hodie jus civile non jus vitae, &* ne-

necis, sed modicam tantum coercitionem parentibus indulgeat. Hinc perspicies, eo magis legibus Christianorum, & caritate Christi inhiberi. At enim Anna vovit in perpetuum filium suum Samuelem? Repono, legem esse Hebraeis, primogenitos Deo sacrari ab anno 25. usque ad 50.; Annam vero, quæ sterilis voto, & precibus filium susceperat, eum perpetuo sacrasse, sed adcedente ipsius Samuelis consensu, quæ conditio in hujusmodi votis a Theologis supponitur.

Quì il Canonico si disimpegna assai bene, e con iscelta erudizione, se non se la sbaglia in qualche coserella. In quanto alla validità de' voti, i Censori lo notano di non aver capito la domanda, e d' aver risposto a quello, su cui non è stato interrogato. Lode finalmente al Cielo! Questa censura è santa, e giusta; dappoichè nel caso, alludendosi all' errore de' Novatori, che rigettano i voti tutti come lesivi della libertà, si finge d' aver predicato il Parroco: *Vota omnia esse rejicienda, ex quo necessitatem, & coactionem hominibus inferunt*; sicchè in sostanza si domanda, *se sia lecito far voto*, ovvero *se*

ogni

ogni voto è valido ? Il Canonico hà creduto, che la domanda riguardaſſe la ceſſazione dall' adempiere i voti, abbagliato forſe pel timore inferitogli da quel brutto barbariſmo *ex quo* in vece del latino *quia*, al quale è avvezzo. Con tal ſuppoſto riaſſume le parole del caſo, *vota omnia eſſe rejicienda ex quo &c.* cambiando il *το ex quo* in *accedente neceſſitate ec.* per evitare un barbariſmo, e riſponde alla creduta domanda della ceſſazione del voto, con dire: *Vota quandoque rejici poſſe* (eſpreſſione non propria) *accedente neceſſitate* (cioè *impoſſibilitate*) *ea adimplendi, & etiam coactione extrinſecus neceſſitante, in iis enim rerum περιστασεις* (ſic) *materia rei votae redditur obſervatu impar.* Nemmeno ciò piace agli Eſaminatori, i quali decidono, che 'l Canonico inſegni dottrine nuove col dire, eſſer alcune fiate nulli i voti, quando loro ſi uniſce l' impoſſibilità, la neceſſità, e la coazione di doverli adempiere. Eppure ſono queſte dottrine antiche ed univerſali della Chieſa, che ci eſime dall' adempimento de' voti, quando divenghiamo impotenti, o ſiamo neceſſitati, o coartati a farli; mancandovi la libertà,

e 'l

e 'l consenso. Si vegga tra gli altri Moralisti Marco Vindal Cherico Regolare *Inquisit. Moral. de voto Inquisit. 7. tom. 2.*

8. *Venio ad votum Jephte. Sed qui, bone Deus, possim omnia huc congerere, quae Patres & Interpretes scripserunt? Temporis rationi serviam, rem per summa capita tacturus. S. Thomas, Augustinus, aliique docent, votum Jephte fuisse illicitum, temerarium, & impium; illicitum & temerarium, quia domum revertenti poterat occurrere asinus, cet., quem ex lege Levitici nefas erat Deo offerre; impium vero, quia inhibitum erat eadem lege sanguinem humanum immolare, ne Hebræi gentes Molocho impio idolo immolantes superstitiose imitarentur. Contra ea Tirinus citat turbam Patrum asserentium votum Jephte fuisse licitum, & pium, tum quia bona fide vovit legis inscius, utpote vir militaris, tum quia filia ejus patri obtemperando perfectam Christi obedientiam Patri Caelesti cruci suffixi adumbravit. Ex altera parte Interpretes tuentur votum illicitum, sed tamen posse excusari, quia pie fecit, victoriam obtinuit, & in album Sanctorum ab Apo-*

stolo

ſtolo Paulo relatus eſt. Verum ego, ſi tempus ſuppeteret, oſtenderem graviſſime, non voviſſe vitam filiae, ſed virginitatem, quam per bimeſtre ploravit, tum quia ſi vitam voviſſet, poſſet ex eadem lege Levitici redimere, tum quia nullus crediderim, legem omnibus Hebraeis notiſſimam de vetito ſanguine, & morticino ignoraſſe, maxime cum eſſet Judex populi Iſraëlitici non rudis, ſed culti in rebus religionis. Ceterum quaeſtio eſt ἀδιάφορα.

La riſpoſta è ottima, nè i Cenſori vi notano difettuccio alcuno, o diſadatta parolina. Gran lode del Rainone d' aver ſoddisfatti uomini di difficile contentatura!

9. Ex hactenus præjactis, ne actum agam, quid ſit de propoſitis quæſitis reſpondendum, cuivis attendenti luculentiſſime patebit.

Cotal riſpoſta data dal Canonico agli altri due dubbj, che nel caſo ſi propongono, cioè *num Œconomus ad aliquid teneatur, & quid ſentiendum ſit de Parocho*, non ſoddisfa i Cenſori, nulla movendoſi, che diffuſamente ha riſolute tante altre difficoltà intralciate in un faſcio. Io

lo-

loro non mi oppongo; giacchè potea il Canonico rispondere in breve, che l'Economo, *praemissa fraterna monitione*, dovea denunziar il Parroco, e contra costui il Vescovo procedere *secundum Ecclesiae, & Regni politiam*.

QUISTIONI DI SACRA SCRITTURA.

Si domanda come debbansi conciliare tre antilogíe nella genealogía di Cristo descritta da S. Matteo. La prima si è: *Ait Matthæus cap. 1. v. 17. generationes usque ad Christum ab Abraham esse quadraginta duas; & tamen in eodem capite ipsemet Matthæus vix enumerat triginta novem generationes, ut ostendit verbum* genuit *triginta novem, non quadraginta duabus vicibus repetitum*.

La seconda: *vers. 11. asserit, quod Josias genuit Jechoniam: & tamen Paralipom. 1. cap. 3. v. 15. Filii Josiæ dicuntur Johanam, Joakim, Sedecias, & Sellum, nulla facta mentione Jechoniæ*.

La terza: *vers. 12. asserit, quod Salathiel genuit Zorobabel; & tamen lib. Paralip. cap. 3. v. 19. di-*

dicitur Zorobabel natus ex Phadaja.

Si domanda in ultimo qual sia il senso letterale, e mistico del Salmo *67.* v. 14.: *Si dormiatis inter medios cleros, pennæ columbæ deargentatæ, & posteriora dorsi ejus in pallore auri.*

RISPOSTE DEL NAPPO.

Alla prima antilogía il Nappo, dopo aver generalmente premesso, *quod in S. Scriptura nullæ sunt verae antilogiæ, sed tantum adparentes: nam Spiritus Sanctus, qui loquutus est per os Prophetarum, aliorumque Sacrorum Scriptorum, numquam sibi contradicit;* risponde, *quod mos Scripturarum est, ut nonnunquam quæ in uno loco reticeantur* (sic), *in alio exprimantur, & vicissim. Sic recordor, quod in uno loco Scripturæ in enumeratione eorum, qui Ægyptum ingressi fuere, non recensentur Jacob, & Joseph, qui in alio loco recensentur; & alibi nominantur quinque filii Joseph, qui etiam ingressi sunt Ægyptum, licet in prioribus locis non nominantur* (sic).

Questa risposta è generale, nè scioglie il nono-

do. Quando nelle Sante Scritture taceſi in un luogo ciocchè ſi eſprime in un altro, queſto è ſupplimento, non *antilogía*, ossía *contraddizione*, la quale ſi ha, qualora teſti ſembrano in apparenza diſtruggerſi gli uni cogli altri, e contener *qualche aſſurdità*, *o ripugnanza*, *che offenda gli occhi del leggitore*, come parla S. Agoſtino *de praedeſt.*, *& grat. cap.* 1. Inoltre S. Matteo numera generazioni 41., oſſiano perſone, mancandovi una ſola nella ſeconda teſſaradecade. E quì non debbo tacere, che l' erudito Eſaminatore dovea proporre con tutti i Controverſiſtì la difficoltà dell' una generazione mancante nella ſeconda claſſe, non già raccorre dalla voce *genuit* 39. volte ripetuta eſſere 39. le generazioni, che da S. Matreo ſi numerano. L' empio Porfirio tacciò di falſità S. Matteo, appunto perchè avendo proteſtato d' aver numerato nella ſeconda teſſaradecade quattordici generazioni, *in decima tertia haeſerat*, *oblitus decimae quartae*, come l' atteſta S. Girolamo. Concedette volentieri, che S. Matteo numera generazioni 41. Ciò poſto, la riſpoſta più plauſibile, che

con-

concilia l' apparente contraddizione, è questa. S.Matteo forse per cagion di memoria divide in tre Tessaradecadi la genealogía di Gesucristo, ciascuna delle quali costa di quattordici generazioni, ossiano persone, che fanno il numero di 42. persone, inclusi il generante, e 'l generato. La prima comprende quattordici persone da Abramo sino a David. La seconda ne abbraccia tredici da Salomone sino a Giosía, a cui se si aggiunga Gioacchino, ossia Geconía primo, tralasciato per vizio de' Copisti, avrassi il numero di 14. persone. La terza finalmente contiene quattordici persone da Geconía secondo fino a Cristo. Ed ecco svanita l'antilogía. Si veggano il Calmet *in Matth. cit. loc.* il Graveson *de mysteriis & annis Christi pag. 72. tom. 2.* il Possino *de genealogia Christi*, Pietro de Marca *Opusc. de Stemmate Christi*, ed altri.

Soggiugne il Nappo, che in un luogo della Scrittura numerandosi coloro, ch' entrarono in Egitto, non s'annovera Giacobbe, e Giuseppe, che in un altro luogo si numerano. Ma Giacobbe, lasciando la Cananéa, entrò in Egitto con

tutt'i ſuoi figliuoli, e nipoti ſotto il Re Faraone, dal quale fu conceduta per loro abitazione la terra di Geſſen, e fu invitato da Giuſeppe ſuo figliuolo a portarſi in Egitto, ove occùpava il primo luogo dopo il Re: tanto è lungi, che Giacobbe inſieme con Giuſeppe entrarono in Egitto, come il tutto narraſi nel Geneſi cap. 46. e 47. E' poi doppio sbaglio, che in un luogo della Scrittura *numerantur quinque filii Joſeph, qui etiam ingreſſi ſunt Ægyptum*. Giuſeppe non ebbe cinque figliuoli, ma due, Manaſſe primogenito, ed Efraim ſecondogenito, partoriti da Aſeneth figliuola di Putifare Sacerdote di Eliopoli nell' Egitto ſteſſo prima della careſtía: tanto è lungi, che ancor eſſi dalla terra di Canaan con Giacobbe lor avo ſi traſferirono in Egitto. Di tutto ciò ci aſſicura il Geneſi cap. 41. e 50.: *Nati ſunt autem Joſeph filii duo, antequam veniret fames: quos peperit ei Aſeneth filia Putiphare Sacerdotis Heliopoleos*. E nel v. 51. e 52.: *Vocavitque nomen primogeniti Manaſſes . . . Nomen quoque ſecundi appellavit Ephraim*. Lo ſteſſo ſi ripete nel capo 46. v. 20. e 27., e nel cap. 48. v. 5.

Alla

Alla seconda antilogía risponde, *quod Josias genuit quidem Jechoniam, sed mediate per Johanan, Joachim, Sedecias* (sic), *& Sellum: adde, quod potest etiam dici, quod unus filius nonnunquam variis nominibus nuncupari solet*. La indovina dicendo, che Giosía generò Geconía non immediatamente, ma mediatamente, vale a dire, Geconía non fu figliuolo, ma nipote di Giosía; la sbaglia poi facendo nascere Geconía da quattro padri, cioè da Joanan, Joachim, Sedecía, e Sello. Fu Geconía nipote di Giosía, procreato da Gioacchino secondogenito di Giosía. Ciò costa da' Paralipomeni *lib.* 1. *cap.* 3. *v.* 15.: *Filii autem Josiae fuerunt primogenitus Johanan, secundus Joakim, tertius Sedecias, quartus Sellum*. E nel v. 16. soggiugnesi: *De Joakim natus est Jechonias, & Sedecias*. Si vegga ciocchè diraffi nell' analisi delle risposte del Rainone.

Alla terza antilogía risponde, *Zorobabel natum ex Salathiel esse alium ex Zorobabele nato ex Phadaja; quippe variæ enumerationes factæ sunt eorum, qui Babylonem ingressi sunt*. Dice dunque, che Salatiel ebbe un figliuolo chiamato

 Zo-

Zorobabel, diverſo da Zorobabel figlio di Phadaia. Ma Salatiel non ebbe queſto figliuolo Zorobabel: i figliuoli di Salatiel furono Melchiram, Phadaia, Sennefer, e Jecemía, Sama, e Nadabia, come coſta da' Paralipomeni *lib.* 1. *cap.* 3. *v.* 18. Dovea conciliare l'antilogía col dire, che in S. Matteo Zorobabel è detto *figliuolo di Salatiel*, cioè *nipote*, ſecondo lo ſtile della Scrittura di chiamare i più ſtretti congiunti col nome di figliuoli; perocchè Zorobabel fu generato da Phadaia, che fu figliuolo di Salatiel, come leggeſi ne' Paralip. *cit. loc. v.* 19.

Alla domanda ſul ſenſo letterale, e miſtico del *v.* 14. *Sal.* 67. riſponde, *ſenſum literalem eſſe, quod ibi propriè ſermo ſit de columba, quæ erat in Templo, & cujus pennae erant deargentatae, & poſteriora ejus dorſi aureata. Haec autem columba nonniſi a Levitis conſpici poterat; quippe qui ſoli in Templo miniſtrabant. Senſus vero myſticus eſt, quod qui in ſortem Domini vocati ſunt, nimirum Clerici, debent eſſe ſancti, & puri, ut eſt eorum Deus ſanctus, ac purus; & debent prae ceteris aliis charitate fervere, quae*

cha-

charitas significatur per pallorem auri.

M'increſce, che il Nappo non abbia inteſo il ſenſo sì letterale, che miſtico del propoſto verſetto, ed abbia uniti inſieme più errori. Dice, ivi parlarſi propriamente della colomba, che ſtava nel Tempio, le cui piume erano argentine, e nella parte poſteriore del dorſo dorate. Io ſo, che la colomba fu dichiarata uccello puro dalla legge di Mosè, il quale ordina alla donna, che dopo il tempo legittimo del parto andava al Tempio, offerire al Signore con un agnello una colomba. So, che la colomba è il ſimbolo della ſemplicità, ed innocenza. Ma non leggo in verun luogo, chè nel Tempio primo, o ſecondo vi foſſe ſcolpita colomba alcuna, o di quella foggia, che dal Nappo deſcriveſi. Ho a bello ſtudio riandato il Relando, il Lamì, ed altri, che di propoſito han trattato del Tempio, nè mi è riuſcito rinvenire cotal colomba. Nelle Chieſe de' Criſtiani, ſpezialmente nel ſacro Ciborio, e nel Battiſtero, ſcolpir ſoleaſi la colomba, ſimbolo dello Spirito Santo. Soggiugne il Nappo, che *queſta colomba mirar poteaſi da'*

ſoli Leviti . Ma ſe ella era nel Tempio , perchè anche dal Pontefice Maſſimo , da' Sacerdoti , e dal popolo guardar non poteaſi ? Arreca toſto la ragione , onde la colomba ſolamente da' Leviti vedeaſi, *quippe qui ſoli in Templo miniſtrabant* . Ma è notiſſimo , che nella Chieſa Ebraica l' ordine Sacerdotale coſtava di Pontefice Maſſimo, di Sacerdoti, e di Leviti, da' quali ſecondo il proprio grado eſercitavaſi il ſacro miniſtero . Egualmente la sbaglia nel recare il ſenſo miſtico per ignorare la ſignificazione della voce *κληρος*.

Il ſenſo letterale del propoſto verſetto dipende tanto dall' intelligenza della greca voce *κληρος*, che ſorte propriamente ſignifica, e nella Bibbia, non che ne' profani Scrittori , è trasferita ad eſprimere i pericoli , ovver diſavventure , quanto dalla conſuetudine della Scrittura di ſpeſso omettere il verbo ſoſtantivo, e 'l ſegno della ſimilitudine ; ſicchè ſupplire deeſi , *eritis ſicut* . Intanto il ſenſo letterale ſi è : *Quando voi dormiſte in mezzo a' pericoli, ſarete come colombe di piume argentine , delle quali l' eſtremità del dorſo ha il*

pal-

pallore dell' oro. Il senso mistico poi è questo. Dice il Profeta a banditori del Vangelo, ed a fedeli: quando voi per causa della Fede vi troviate in mezzo a pericoli, come uomini, sopra la vita, o morte de' quali si tirano le sorti, uscirete da' vostri pericoli splendenti, come bianchissime colombe, che han le piume d'argento, e nella parte posteriore del loro dorso la pallidezza dell' oro; cioè, in una parola, uscirete con gloria. Si sa; che il bianco è colore della veste trionfale, e l'oro è simbolo della carità, per cui vincono i Santi. Così dal Genebrardo, e da altri spiegasi il trascritto versetto. Sentiamo per brevità il solo Pietro Annato *lib.* 11. *Appar. ad Theol. art.* 9. §. 10. ove scrive, che il detto versetto è difficile a spiegarsi, ma rendesi facile, *si advertas, ibi esse dumtaxat Hebraicam verbi substantivi repetitam ellipsim, nec non particulam* sicut; *quae est nota similitudinis. Sensus enim hujus loci juxta Genebrardum est: si dormiatis inter medias sortes, eritis sicut pennae columbae deargentatae, cujus posteriora dorsi, idest, cauda, in pallore auri sunt, quasi dicatur: si*

versemini in mediis, & praesentissimis periculis, ita ut de vita, bonisque vestris jam sortes mittant, ut de captivis solent victores, gloriose tamen eruemini laeti, hilares, tuti, ac vegeti, eritisque sicut columba, cujus pennae sunt velut deargentatae, seu perlucentes, ut argentum, & posterior pars ejus, scilicet cauda, splendens, & rutilans, ut fulvum, ac pallens aurum.

RISPOSTE DEL RAINONE.

Alla prima antilogía risponde il Rainone: *Principio scitum est omnibus, S. Matthaeum in Christi genealogia describenda secutum esse jura successionum secundum promissiones factas Abrahamo, & Davidi, atque adeo expunxisse eas generationes, quibus interdictum erat jure seminis benedicti, veluti successio Ochoziae, Joas, & Amasiae, ob reprobationem Achabi, & stirpis ejus usque ad tertiam generationem, juxta comminationes divinas in sacris Litteris frequentissimas; non vero S. Matthaeum, inquam, secutum esse jura sanguinum, & personarum.*

Dein-

Deinde constat ex interpretibus, omnes generationes seminis benedicti tributas esse ab Evangelista in tres Tessaradecades, primam ab Abrahamo usque ad David sub Judicibus; alteram a Davide usque ad Jechoniam sub Regibus; & tertiam Tessaradecadem a laxata captivitate usque ad Christum sub Judicibus e Tribu Juda, & Assamonaeos, seu Machabaeos e Tribu quidem Levi, sed Tribui Judae insitos, adrogatos, & ex Mazochio incorporatos.

Quod vero objicitur, generationes esse vix 39. ex defectu dictionis ἐγέννησε, obtrudo, id quidem colligi posse, nisi lippis & tonsoribus nota esset figura ellipsis in Scripturis Sanctis frequentissima.

Quì il Rainone dice più cose erudite. Ciocchè asserisce sulla mancanza delle tre generazioni maledette in Acabbo, è degno di lode, ma s' appartiene ad altro quesito, che quì non si propone, cioè perchè nella seconda Tessaradecade si numerano 14. generazioni, laddove dovrebbono essere 17. Nel conciliare le 42. generazioni colla voce *genuit* ripetuta 39. volte,

la

la sbaglia ricorrendo alla figura elliſſi; perocchè in S. Matteo realmente manca una generazione, e poi la voce *genuit* non deeſi prendere gramaticalmente, ma per le perſone generate; ſicchè il *genuit* nella genealogía di Criſto abbracci il generante, e'l generato. Per altro l'erudito Eſaminatore dovea con più chiarezza procedere, e proporre la difficoltà dell' una generazione mancante, che ſcappò per oſcitanza degli Amanuenſi dall' Eſemplare divino, ſecondo il ſentimento di dottiſſimi Critici.

Alla ſeconda, e terza antilogía riſponde: *Quod ſecundo apponitur* ἀντιλογια *inter Matthaeum, & librum* 1. *Paralipomenωn, repono, ex ſententia virorum doctorum duos fuiſſe Jechonias, alterum ante captivitatem Babylonis, & alterum in ipſa captivitate genitum; priorem vero eſſe ipſum Joakimum binomium, alterum vero Joachinum: tum ajo penes Hebraeos legem eſſe levirationis Abrahamo, ejuſque poſteritati divinitus datam, qua cautum erat, ut fratris ſine liberis defuncti ſemen alter ejus frater germanus ſuſcitaret, tum ut familiarum paterna bona, atque honeſtas conſer-*

servaretur, tum ut genealogiarum ordo pro semine benedicto religiose contexeretur; ex qua quidem lege factum, ut idem audiret filius natura, & alterius lege leviratus. Hinc liquet nodi exsolutio de Jechonia, & Zorobabele; nisi velim addere alteram consuetudinem Hebraeis non insuetam de jure adrogationum, & adoptionum. Sed doleo haec cursim, & in transitu attingere, ne temporis praescripti limites praetergrediar.

Pro majori claritate praestat ea super re memoria recolere, quod omnium Scriptorum gravissime observavit Jaquelotius, omnes nempe difficultates, quae in genealogia Christi occurrunt, nostrae ignorantiae deberi, quippe qui ab ea aetate distamus, in qua haec omnia erant in clarissima luce posita, maxime post celeberrimum Augusti edictum, quo singulis familiarum Hebraeorum imperatum fuerat ob indictum censum genealogias contexere; hodie enim cum nobis ignotum sit, quinam erant filii naturales, quinam adoptivi, & adrogati, & quinam binomii, & cognomines, in avia abire necesse est. Hinc non mirum, si etiam num ea in re Hebraei ipsi misere se torqueant, haereant, implicentur. Il

Il Canonico dunque risolve l' antilogía, perchè in S.Matteo Geconía dicesi figlio di Giosía, e ne' Paralipomeni tutt' altri si nominano figli, fuorchè Geconía, col dire, che vi furono due Geconía, l' uno prima, e l' altro nella cattività di Babilonia procreato; e che il primo avea due nomi, cioè Geconía, e Gioakim, il secondo poi Gioacchino. Questo è il sentimento di molti Padri, ed Interpreti. S. Ambrogio *lib. III. in Luc.* scrive: *Duos Joakim, hoc est, duos Jechonias fuisse, historia indicat; unum ante transmigrationem, alterum in ipsa transmigratione generatum, idest patrem, & filium. Ergo pater inter generationes superiores est computatus, qui successit Josiae, filius inter posteriores, qui successit patri, idest nepos Josiae*. Natale d' Alessandro *Hist. Eccles. vet. Testam. diss. 9. prop. unic.* scrive: *In genealogia Christi apud S. Matthaeum duos esse Jechonias, unum ante transmigrationem Babylonis, alterum in ipsa transmigratione genitum. Prior est ipse Joakim filius Iosiae, qui & Eliakim vocatur. Posterior filius fuit Joakimi, pater Salathiel. Itaque Joakim binomium fuisse verisimi-*

le

le est, & Jechoniam etiam adpellatum. Il Du-Hamel *Not. ad Matth. cap.* I. v. II. insegna: *Duos fuisse Jechonias, alibi diximus; primus Josiae filius post primam transmigrationem occisus fuit, qui & Joakim dictus est: alter fuit hujus Jechoniae filius, quem* Evilmerodach *habuit in honore, atque hic secundo loco ponitur*. Monsignor de Marca, il Graveson, ed altri ammettono Geconía primo, detto anche Joakim, figlio di Giosía, e Geconía secondo, figlio del primo, e nipote di Giosía. Pel contrario il Possino, il Calmet, ed altri sostengono, che nella seconda, e terza tessaradecade si tratta d'un solo Geconía, e questo fu nipote di Giosía, figlio di Gioacchimo. Io in cosa controversa tra gli Eruditi lascio il Rainone nella libertà di seguire la prima, e 'l Nappi d'abbracciare la seconda sentenza.

La terza antilogía, perchè in S. Matteo Zorobabel dicesi figlio di Salatiel, e pel contrario ne' Paralipomeni figlio di Fadaia, dal Canonico si discioglie colle regole generali delle leggi comuni agli Ebrei della Levirazione, dell' arrogazione, e adozione, che per altro dagl' In-

ter-

terpreti si adoperano nel medesimo punto della genealogía di Cristo, spezialmente per isvilupparsi le apparenti contraddizioni tra S. Matteo, e S. Luca. Ma sebbene egli mostri d'avere delle cognizioni nelle cose Scritturali, pure la di lui risposta è generale, e non iscioglie la proposta difficoltà, che resta ad un tratto distrigata col dire, che in S. Matteo Zorobabel chiamasi figlio di Salatiel, cioè nipote, secondo lo stile della Scrittura, perchè generato da Phadaia figliuolo di Salatiel.

Alla domanda sul senso letterale, e mistico del Salmo 67. v. 14. risponde: *Jam sensus litteralis actutum perspicitur, si per figuram ellipsim pauca verba suppleantur; nempe si dormiatis inter medios cleros, seu populos fortunæ vicissitudinibus commissos, eritis sicut pennæ columbæ, quæ sunt deargentatæ seu colorem argenteum æmulantes, quarum pennarum posteriora, seu caudæ, fulgent veluti fulgens, seu fulgidum aurum. Contra vero sensus mysticus dependet a notione vocis* κληρος, *seu* sors, *& similitudine columbæ ad fortunam Hebræorum, & etiam* αλληγορικως *Christianorum.*

Ni-

Nimirum mens Prophetæ huc tota reducitur, si eritis inter medios populos, qui victi, & fortuna cadentes, & prostrati in pœnam vestrorum facinorum, ad me conversi, & pœnitentes revertimini, acti ad meliorem frugem, instar pennarum columbæ, quæ lucent ut argentum, & fulgent ut aurum. La risposta è ottima; ma un poco oscura.

CASI DI TEOLOGIA DOMMATICA.

Si propongono due casi di Dommatica. L'uno contiene tre quesiti. I. *An Ecclesia sit visibilis?* II. *An possit deficere?* III. *An sit infallibilis?* A tutti con argomenti proprj soddisfa tanto il Nappo, quanto il Rainone, per giudizio anche de' Censori Nolani, i quali niuna eccezione hanno opposta ad amendue. Lodo la discretezza, ed equità dell'autore del caso.

L'altro caso abbraccia tre domande. I. *Qui possit consistere dogma processionis Spiritus Sancti a Patre, & Filio, cum vocabulum processionis in Sacris Litteris de Patre tantum legatur, & nullibi de Filio; immo Filius ipse dixerit Joh. 6.:*

Cum

Cum venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis, spiritum veritatis, qui a Patre procedit. *II. Qui consistere possit tale dogma, cum omnes Patres fere Ecclesiæ Orientalis dixerint, Spiritum S. procedere* a Patre per Filium. III. *Quid de additione particulæ* Filioque?

RISPOSTE DEL NAPPO.

Ad primum respondeo, quod nullibi tam clare, quam in Sacris Litteris habetur, quod Spiritus Sanctus a Patre, & Filio simul procedit. Nam Joh. 6.: Cum venerit Spiritus Paraclitus, quem ego mittam vobis, Spiritum veritatis, qui a Patre procedit. *Ex quibus sic: In divinis nulla persona dicitur ab alio mitti, nisi ab eo procedit: atqui ex dictis Spiritus S. a Filio mittitur,* quem ego mittam vobis; *ergo a Filio quoque sicut a Patre procedit.* 2. *Ex Sacra Scriptura, quæ sunt Patris, sunt quoque Filii:* Mea omnia tua sunt.., Mea doctrina non est mea, sed ejus, qui misit me, *nempe Patris: atqui Pater habet vim spirandi; ergo & Filius.* 3. *Apud Job. legitur:* Ille me cla-

clarificabit (*nempe* Spiritus) qui de meo accipiet. *Ex quibus sic: Spiritus Sanctus quae habet, a Filio accepit: atqui id intelligi nequit, nisi per processionem Spiritus S. a Filio; ergo sartum, tectumque manet dogma Catholicorum, quod Spiritus S. a Patre, & a Filio simul procedit.*

Asserisce dunque sulle prime, che in niun luogo sì chiaramente *tam clare*, che nella Scrittura, si ha la processione dello Spirito Santo tanto dal Padre, quanto dal Figlio. Ma nel Nuovo Testamento si ha espressissimamente la processione dello Spirito Santo dal solo Padre; quella poi dello Spirito S. dal Figlio non si ha *tam clare*, ma implicitamente, sufficientemente, *eruitur*. Infatti tra gli argomenti, che da Fozio, e suoi seguaci si opposero a' Latini, vi fu quello, che il domma de' Latini non si contiene nella Scrittura; che anzi in essa si esprime, che lo Spirito Santo proceda dal Padre, senza farsi menzione alcuna del Figlio. A Greci scismatici rispondono i Latini, che il loro domma si contiene nella Scrittura *non disertis verbis*, ma *aequivalentibus*, ovvero *non expresse*, ma *implicite*. Sono nella

 dura

dura necessità di nulla affermare, senza provare. Il Contensone *lib. III. Theol. Ment. & Cord. diss.* 4. *cap.* 2. risponde a Foziani, *sufficienter haberi in Scripturis, Spiritum S. procedere a Filio: & licet vox processionis a Filio non inveniatur, inveniutur tamen significatum, & sensus illius*. Il Tornelì *de Trinit. quaest.* 3. *art.* 3. scrive: *Scripturam non expressis quidem, sed aequivalentibus, seu idem sonantibus verbis adstruere Spiritus S. a Filio processionem*. E per omettere altri Teologi, lo stesso insegna il Berti *lib. VII. de Thelog. Discipl. cap.* 18.: *Respondeo cum distinctione, in Scripturis non continetur* (la processione dello Spirito Santo dal Figlio) *explicite, concedo; implicite, nego*. Siccome dunque è vero, che la processione dello Spirito S. dal Padre *nullibi tam clare*, che nella Scrittura si ha; così la stessa proposizione non è ben esatta in quanto alla processione dal Figlio, la quale *implicite* si contiene nella Scrittura, e *nullibi tam clare* si ha, che nella tradizione (altra regola di decidere le controversie di Fede) secondo la quale la Chiesa ragunata in tre Sinodi Ecumenici, Laterane-

so

ſe IV. ſotto Innocenzo III. nel 1215., Lioneſe II. nel 1279., e Fiorentino nel 1439. dichiarò, e definì la proceſſione dello Spirito S. anche dal Figlio.

Poco dopo dice il Nappo: *Ex S. Scriptura, quae ſunt Patris, ſunt quoque Filii*. La propoſizione è generale, e parlando da Teologo dovea eccettuar la *Paternità*, e la *Filiazione*, le quali proprietà perſonali non ſono comuni, ma la prima è propria del Padre, la ſeconda del Figlio; altrimente il Padre ſi potrebbe dir *miſſus*, e 'l Figlio Genitore, ed origine della Divinità. E la ragione dell' Ingenito, oſsia la Paternità, non ſi comunica al Figlio, perchè *cum eo opponitur relative*. Queſto è il linguaggio de' Teologi, e de' vetuſti Padri. Il Berti *cit. loc. cap.* 17.: *Quaecumque habet Pater, ſola excepta ratione Ingeniti, habet & Filius*. Per omettere gli altri, Lodovico Habert *de Deo Trino cap.* 7. uſando dello ſteſſo luogo di S. Giovanni, di cui ſi vale il Nappo, per dimoſtrare la proceſſione dello Spirito S. anche dal Figlio, dice: *Ex Scriptura Job. 17. Chriſtus Patrem alloquens, ſic habet*: „

Mea omnia tua ſunt , & tua mea ſunt „ *nempe , ſalva Paternitate , et Filiatione , quae non ſunt communes: atqui Pater vim habet ſpirandi; ergo et Filius*. I Padri Greci tuttociò, che ha il Padre, lo attribuiſcono al Figlio, eccetto la Paternità, πλην της ἀγγεννησιας, *ingenituram*, e το τεκειν, *parere*, che dal Padre lo diſtinguono, e per cagione della relativa oppoſizione non può al Figlio comunicarſi. Così S. Attanaſio *Orat. contra Arianos: Sic itaque cum unum ſint Pater, et Filius, et una Deitas, quaecumque de Patre dicuntur, eadem quoque dicuntur de Filio, unum ſi excipias, Patrem non dici*. S. Cirillo *lib.* 1. *Theſauror.* ſcrive: *Quidquid de Patre dicitur, idipſum omnino de Filio dicitur, eo ſolo excepto, quod ſit Pater: et quidquid de Filio praedicatur, id de Patre quoque, excepto eo, quod ſit Filius*. Dell' iſteſſa maniera parlano S. Gregorio Nazianzeno *de ordine in colloquiis ſervando*, S. Giovan Damaſceno, ed altri, che per brevità tralaſcio. Quì bramato avrei, che tanto il Nappo, quanto anche il Rainone ſi foſſero dati carichi, perchè Criſto ne' luoghi da eſſi allegati,

per

per dimostrare la processione dello Spirito S. anche dal Figlio, parla col tempo futuro, *mittam vobis*, *de' meo accipiet*, *me clarificabit &c.* Ciò è avvenuto, perchè l' eternità, colla quale si misurano le divine processioni, abbraccia tutt' i tempi. S. Agostino *tract. 99. in Joan.* scrive a proposito: *Cujusvis temporis verbum ponatur sive praeteriti, sive praesentis, sive futuri, non mendaciter ponitur; quia quod aeternum est, & est, & fuit, et erit; fuit, quia nunquam defuit; erit, quia nunqnam deerit: et est, quia semper est.*

Alla seconda domanda risponde il Nappo: *Quod Patres Orientales docendo, Spiritum S. a Patre procedere per Filium, dogma catholicum confirmant. Nam idem est dicere Spiritum S. procedere a Patre per Filium, ac dicere Spiritum S. procedere a Patre, & Filio. Ratio est, quia apud Joh. cap. 1. legimus:* Omnia per ipsum (*nempe* Verbum) facta sunt: *atqui illorum verborum sensus est: omnia facta sunt a Patre simul, & a Filio. Ergo idem est dicere, Spiritum S. procedere a Patre per Filium, ac dicere, Spiritum S. procedere a Patre simul, & a Filio; adeoque*

Patres Orientales potius confirmarunt , quam labefactarunt dogma Catholicorum de processione Spiritus Sancti .

Dice intanto , che *Patres Orientales* insegnino, procedere lo Spirito S. *a Patre per Filium* . Io bramato avrei, che avesse risposto coll'aggiugnere *plures Patres Orientales* ; giacchè non universalmente tutt'i Padri Greci hanno usato l'espressione *Spiritus Sanctus ἐξ Patre διὰ Filium procedit*, ma solamente alcuni . Infatti S. Gregorio Nisseno *Hom. 3. super Pater noster* , S. Cirillo Alessandrino *Epist. ad Nestor.* , S. Epifanio *in Ancorato*, ed altri molti han detto, procedere lo Spirito Santo *ex Filio*, come può vedersi presso Leone Allacci *in Vindic. Synod. Ephes.*, Stefano de Altimura *in Panoplia contr. Schisma Graecor. in saecul. XI. cap.* 4. , ed altri . Ma cotal difettuccio deesi ascrivere piuttosto alla poca esattezza dell'Esaminatore, proponendo, che *omnes Patres fere Ecclesiae Orientalis* han parlato con questo linguaggio ; dal quale si sarebbe astenuto, se avesse aperto il solo Berti *lib. VII. de Theol. Discipl. cap.* 18. ove scrive, che *nonnulli Patres* usa-

usarono siffatta espressione. Dice bene poi 'l Nappo, che la particella *per* suona lo stesso, che *ex*. Dappoichè appo S. Cirillo, ed altri Padri Greci sono sinonimi, e della medesima significazione il *το εξ ex*, e *δια per*, trattando delle divine processioni, come lo accorda lo stesso Giorgio Scolario nel *lib. adversus Latinos*; giacchè amendue le particelle significano la causa producente. E parecchi Padri Greci intanto dissero, che lo Spirito S. proceda *εξ ex* Patre, *δια per Filium*, per significare, che il Padre senza mediazione è la prima procatartica causa, e principio senza tempo del Verbo, e dello Spirito Santo; e che il Figlio non è principio senza principio, e fonte, che da un altro non derivi. E poichè il Padre in produrre le Persone *alterius personae producentis medius non est*; perciò i Padri non dissero, che lo Spirito S. procede *per Patrem ex Filio*, affinchè non s' intendesse mediare il Padre tra'l Figlio, e lo Spirito Santo, ma sibbene dissero *ex Patre per Filium*, perchè tra il Genitore, e'l Paraclito il Figlio è *medio*.

Alla terza domanda risponde: *Quod Schisma-*

tici immerito conquesti sunt de additione particulae Filioque. *Quandoquidem Ecclesia habet facultatem nonnulla addendi ad majorem claritatem, quando identidem suboriuntur haereses. Unde Ecclesia ad obstruendum os schismaticorum asserentium Spiritum S. non procedere a Filio, sicut procedit a Patre, addit particulam* Filioque, *ac proinde immerito conqueruntur Schismatici de hac additione.*

La risposta è sufficiente; giacchè per giustificare l' addizione della particella *Filioque* non altro si arreca con ridondanza di parole, che una generale, ed ovvia ragione, cioè, che la Chiesa ha questa potestà, senza dirne qualche cosa in particolare, e con proprj argomenti dimostrare cotal autorità: nè si mostra inteso d' essersi fatta tale aggiunta al Simbolo Costantinopolitano, e nel Concilio di Firenze; cose, che doveansi da un Teologo almeno accennare.

RI-

RISPOSTE DEL RAINONE.

Alla prima domanda risponde il Rainone: *Dogma processionis, etsi non explicite in Sacris Litteris, implicite tamen continetur; uti prae ceteris evicit contra Graecos S. Doctor Anselmus in Concilio Barensi. Et sane quid sibi vult, quod de Spiritu S. ait Christus Joh. 6.*, cum venerit &c. quem ego mittam vobis? *Norunt omnes Theologiae alumni, missionem in divinis perinde esse, ac processionem; non enim mitti potest a Filio imperio, vel consilio, atque adeo per emanationem. Idem quoque probant alia Christi verba, ubi loquendo de Spiritu S. ait:* De meo accipiet, *hoc est, a me procedit, ut explicant Patres. Idem denique definivit Concilium Florentinum Œcumenicum.*

Afferma dunque il Rainone, che il domma della processione non espressamente, ma implicitamente si contiene nella Scrittura. Egli intende parlare della processione dello Spirito S. dal Figlio (su di che si è tanto tra Greci, e Latini conteso) siccome il dimostrano le parole,

che

tici immerito conquesti sunt de additione particulae Filioque. *Quandoquidem Ecclesia habet facultatem nonnulla addendi ad majorem claritatem, quando identidem suboriuntur haereses. Unde Ecclesia ad obstruendum os schismaticorum asserentium Spiritum S. non procedere a Filio, sicut procedit a Patre, addit particulam* Filioque, *ac proinde immerito conqueruntur Schismatici de hac additione.*

La risposta è sufficiente; giacchè per giustificare l' addizione della particella *Filioque* non altro si arreca con ridondanza di parole, che una generale, ed ovvia ragione, cioè, che la Chiesa ha questa potestà, senza dirne qualche cosa in particolare, e con proprj argomenti dimostrare cotal autorità: nè si mostra inteso d' essersi fatta tale aggiunta al Simbolo Costantinopolitano, e nel Concilio di Firenze; cose, che doveansi da un Teologo almeno accennare.

RI-

RISPOSTE DEL RAINONE.

Alla prima domanda risponde il Rainone: *Dogma processionis, etsi non explicite in Sacris Litteris, implicite tamen continetur; uti prae ceteris evicit contra Graecos S. Doctor Anselmus in Concilio Barensi. Et sane quid sibi vult, quod de Spiritu S. ait Christus Joh. 6.*, cum venerit &c. quem ego mittam vobis? *Norunt omnes Theologiae alumni, missionem in divinis perinde esse, ac processionem; non enim mitti potest a Filio imperio, vel consilio, atque adeo per emanationem. Idem quoque probant alia Christi verba, ubi loquendo de Spiritu S. ait:* De meo accipiet, *hoc est, a me procedit, ut explicant Patres. Idem denique definivit Concilium Florentinum Œcumenicum.*

Afferma dunque il Rainone, che il domma della processione non espressamente, ma implicitamente si contiene nella Scrittura. Egli intende parlare della processione dello Spirito S. dal Figlio (su di che si è tanto tra Greci, e Latini conteso) siccome il dimostrano le parole,

che

che immediatamente soggiugne. Ciò è vero, e da dottissimi Teologi contestato, come sopra si è detto. Nè i Censori Nolani se gli oppongono. Ma con buona lor pace, avendo risposto il Nappo, che *nullibi tam clare, quam in S. Litteris* si ha la processione dello Spirito Santo sì dal Padre, che dal Figlio, erano eglino nell' obbligo indispensabile, o notare la proposizione del Nappo, o questa del Rainone, delle quali l' una è opposta all' altra.

Nella trascritta risposta del Rainone gli Esaminatori vescovili notano due cose. Ricusano primieramente ammettere l' espressione, *missio in divinis perinde est, ac processio*, perchè *missio*, dicono, *est ab extra, et processio ab intra, et unius vel alterius personae. Missio itaque adaequate sumpta supponit processionem, et simul dicit ordinem ad aliquem effectum producendum de novo ad extra*; e perciò *non est processio*, ma *supponit processionem*. Son queste le definizioni della *missione*, e della *processione*, che nelle Scuole s' insegnano a novizj dell' Istituzioni Teologiche, nelle quali si ammirano le delizie della latinità *ab intra*,

ab

ab extra, *de novo*. Ma *quid hoc ad rhombum*? Forse il Rainone è stato interrogato sulla natura, differenza, e teoria della *missione*, e della *processione*, sicchè dovea secondo il rigore delle Scuole rispondere? Bisogna rifletterfi allo scopo del Canonico, e così interpretarsi la di lui proposizione *in subjecta materia*. Egli volendo raccogliere dal luogo di S. Giovanni *quem ego mittam ec.*, che lo Spirito S. anche dal Figlio procede, dice alla sfuggita, che *in divinis missio perinde est*, *ac processio*, volendo significare, che se *mittitur* dal Figlio, per conseguenza dal medesimo procede. Questo bastava pel suo assunto, senza entrare nel rigoroso squittinio sulla missione, e processione, che non facea al suo proposito. Chi non sa, che *missione* racchiude in se principalmente la processione, e secondariamente nota un effetto temporale, spezialmente in ordine alla grazia? *Missio* (dice il Contensone *Theol. Ment. et Cord. lib. III. diss. 1. cap. 2. spec. 1.*) *primo et per se importat personam procedentem*, *secundario connotat effectum temporalem*. Il costitutivo principale dunque della missione è l'eter-

na

na processione di una Persona Divina dall' altra, e secondariamente qualche effetto temporale dinota, cioè i frutti della Redenzione. La missione include inseparabilmente la processione. S. Tommaso *art.* 2. *ad* 2. insegna: *Missio includit processionem aeternam, et aliquid addit, scilicet temporalem effectum*. Quindi il Padre nè dal Figlio, nè dallo Spirito S. è *mandato*, perchè da niuno procede. Il Figlio solamente dicesi mandarsi dal Padre, perchè da lui solo procede, e lo Spirito S. mandarsi dal Padre, e dal Figlio, perchè da amendue procede. S. Agostino *lib.* 2. *de Trinit. cap.* 5.: *Pater solus non legitur missus, quia missio ductam ab aliquo originem complectitur. Pater autem a nullo est. Filius mittitur, sed a solo Patre, a quo gignitur. Spiritus S. sicut a Patre, et Filio procedit, ita et ab utroque mittitur*. Se dunque la missione è inseparabilmente annessa alla processione, che n' è il costitutivo, e intanto una persona dicesi mandarsi dall' altra, inquanto dalla medesima procede, e per mezzo della processione riceve la virtù di operare in qualche creatura, sicchè in certo modo sia in quel-

quella, ove prima non era; perchè non può dire un Teologo, ſpezialmente *aliud agens*, che *in divinis miſſio perinde eſt*, *ac proceſſio?* Egli è vero, che gli Scolaſtici, ſurti nella canizie, ed infelicità de' tempi, ſi ſervono del termine ignoto a' noſtri Maggiori, e barbaro *ab extra* trattando di miſſione, e *ab intra* parlando di proceſſione. Ma chi non ſi avvede, che la miſſione eſterna non è riſpetto a Dio, che non ammette ſucceſſione di tempo, ma riſguardo a noi, che ci confondiamo negli abiſſi dell' eternità. Egregiamente S. Baſilio *lib. IV. contr. Eunom.* ſcrive: *Non in tempore procedit*, *quod ex Deo procedit*, *tametſi efficientias ſuas in tempore explicet*. E'l Petavio *de Trinit. lib.* 8. *cap.* 1. *n.* 11. conchiude: *Ex quo ſequitur*, *actionem ipſam*, *et ſubſtantiam*, *ut ita dicam*, *miſſionis non in tempore fieri*, *ſed ex aeterno: quamvis non abſoluta*, *completaque ratio miſſionis illius*, *quam quaerimus*, *exiſtat*, *antequam aeternum aliquid in tempore factum fuerit*. Sicchè *in divinis* ben ſi avvera, che *miſſio perinde eſt*, *ac proceſſio*.

Co-

Cotesta propofizione è tratta dalle dottrine de' più gravi Teologi, e de' Padri. S.Tommaso *p. part. q.* 43. *art.* 1. *ad* 1. dice: *Missio in divinis non importat, nisi processionem originis, quae est secundum aequalitatem*. L' istesso ripete nell' *opusc. contra Graecos*. Lodovico Abellì Dottor di Parigi *de Trinit. sect.* 5. insegna: *Missio in divinis Personis arguit tantum originem, et emanationem unius Personae ab alia: missio quippe illa non ex imperio fit, sed ex communicatione ejusdem naturae*, ch' è appunto la processione. Ci assicura Leone Allacci *in Vindic. Synod. Ephes. cap.* 42. esser appo i Padri, spezialmente Greci, sinonime le voci *missio*, e *processio*: *Unum*, egli dice, *siquidem est* effunditur, profunditur, exilit, elucet, emittitur, emanat, procedit, *& similia, quae ad exprimendum progressum essentialem Spiritus ex Filio, uti ex Patre non solum hic Doctor* (nempe S. Cyrillus Alexandr.) *sed reliqui Ecclesiae Catholicae Dogmatistae, ac Patres usurpant*. Il Tommasino *de Trinit. cap.* 42. afferma, che i Padri indifferentemente abbiano usato le voci *mitti*, e *procedere: Patres Graeci, &*

La-

Latini concordissime affirmant, Spiritum S. a Filio accipere, a Filio mitti, a Filio exire, a Filio dari. Atque totum hoc est a Filio procedere. Ut enim Filius nascendo a Patre, ita Spiritus S. a Filio procedendo accipit, mittitur, exit, datur. Lo stesso dottissimo Teologo Franzese *lib. IV. Theol. Dogm. cap.* 5. *tom.* 2. eruditamente dimostra, che la lunga controversia tra Greci, e Latini sulla processione dello Spirito S. dal Padre, e dal Figlio nacque dall' equivoco preso della voce *processio*, la quale presso i Padri Greci significava una certa autorità, e primazia del Padre *in divinis*, come sovrano fonte e principio di tutte le divine emanazioni, sicchè volendo serbar intatto il *decus* της αιτιας *caussae* al solo Padre, lo negavano al Figlio. Pel contrario appo i Padri Latini la voce *processio* indicava l' istesso, che *missio*, siccome finalmente nel Concilio di Firenze, dileguata l' ambiguità del nome, conobbesi convenire in sostanza, e nella verità del domma i Padri Greci, e Latini, che ancora confessavano nel Padre cotesta ragione di principio sopra del Figlio.

Ma

Ma non perdiamo di veduta i vetusti Padri. Costoro riposero la missione ora nell'eterna produzione d'una Persona divina dall'altra; ora nell'esterna efficienza della Persona, e sensibile apparizione verso gli uomini; ed ora nell'una, e nell'altra insieme. Il gran Petavio *lib.VIII. de Trinit. cap.* 1. ha ragunato le testimonianze de' medesimi Padri. Per quel che al nostro proposito si appartiene, lo stesso Petavio volendo esporre secondo la dottrina degli antichi Teologi cosa sia missione, e in qual modo alle Persone divine convenga, ci assicura: *Missionem divinae cujuspiam Personae, aeternam ab altera processionem ejus esse, sic nonnulli Patrum asserunt, nihil ut aliud requiri putes: tanquam missio Filii sola sit ejus a Patre productio, ac generatio: Spiritus S. missio sola de Patre, Filioque processio.* In conferma di ciò arreca varj luoghi di S. Cirillo, e di altri Scrittori. Tra gli altri Emmanuele Calecas conchiude: *Missionem ipsammet esse sempiternam processionem personae unius ex altera.* L'istesso afferma il Card. Bessarione *Opusc. de process. Spirit. S.*, ed altri Greci. Beda

da *Homil. Dominic.* I. *post Adscens.* scrive, che lo Spirito S. *procedit a Patre, procedit et a Filio, quia et ejus missio ipsa processio est, quia ex Patre procedit, et Filio.* Tralascio altri Padri per brevità. Si ascolti Anastasio Bibliotecario *in epist. ad Jo. Diaconum*, ove interpreta un segmento della lettera di S. Massimo *ad Marinum*, ed afferma, che i Latini col nome di missione intendono la processione: *Missionem nimirum processionem intelligentes.* Or se la missione mai sempre contiene la processione eterna della Persona Divina dall'altra; se lo Spirito S. si dice mandarsi dal Padre, e dal Figlio, *quia procedit ab utroque*; se finalmente la missione temporale è relativamente alla nostra imbecillità; certamente è secondo i principj della soda dottrina de' Padri, e de' Teologi l'espressione del Raimone: *In divinis missio perinde est, ac processio.* Contuttociò questi si è buscato dagli Esaminatori vescovili un bel rabuffo, per aver abbracciato una dottrina fondata nella veneranda antichità, e da' nostri Maggiori tramandata, piuttosto che quella degli Scolastici, non senza ingiuria

 nel

nel tempo stesso arrecata a' savissimi Antesignani della medesima. Noi lor opponiamo le robuste lezioni de'nostri Padri, che ci garentiscono abbastanza, persuasi con Tertulliano, che *id verius quod prius, id prius quod ab initio*; e gridiamo con S. Basilio *de Spirit. Sanct. cap. XXIX.*: *Veneranda sunt vetusta dogmata, quod ob antiquitatem, ceu canitiem quamdam, habeant quiddam reverendum.*

Dispiace anche a' Censori, che il Canonico per esprimere la processione dello Spirito S. dal Figlio usi la voce *emanatio*, pretendendo, che questo termine *sia disadatto*, e che dir dovea per *originem*, oppure *quia ab eo procedit*: perchè *emanatio* significa la missione eterna, non la temporale: onde impropriamente dicesi, che il Figlio *mittit Spiritum S. per emanationem*. Quì eglino fan torto alle loro cognizioni Teologiche, e s'oppongono a se stessi. Il Rainone dell'antecedente, che è la missione esterna, raccoglie la conseguenza, che è la missione eterna, ossia emanazione dello Spirito S. dal Figlio. Inoltre *origo*, *processio*, *emanatio* signi-

ſignificano lo ſteſſo. Finalmente la voce *origo* da' Cenſori ſoſtituita alla voce *emanatio* tira a calci colla miſſione temporale. Chi non ſa, che da' Padri, e da' Teologi ſi adoperino promiſcuamente le voci *proceſſio*, *origo*, *productio*, *miſſio*, *emanatio*, ed altre ſimili? Il vocabolo *emanatio* nello ſteſſo ſenſo vien conſecrato dalla Scrittura, da' Padri, e più frequentemente da' Teologi polemici, e Scolaſtici, preſſo i quali trattandoſi della Trinità trovaſi ripetuto quaſi in ogni pagina. Il Verbo Incarnato chiamaſi *emanatio quaedam omnipotentis Dei ſincera*, *Sapient. VII.* Lo ſteſſo ripete S. Agoſtino *Lib. V. de Trinit. cap.* 20.: *Quid ergo mirum, ſi* (Filius) *mittitur* (ecco la miſſione temporale) *non quia inaequalis eſt Patri, ſed quia eſt emanatio quaedam claritatis omnipotentis Dei ſincera*. I Padri Greci han chiamata la proceſſione dello Spirito S. ora ἐκπόρευσιν, πρόοδον, *proceſſionem*, ora ἔκπεμψιν, *emanationem*, *emiſſionem*, ora προβολὴν, *productionem*, *emanationem*. Così Leonzio Veſcovo di Ceſarea nel primo Concilio Niceno diſſe: *Reperitur Spiritus S. procedens quidem ex Patre*,

 pro-

proprius vero Filii, et ex ipso emanans, και εξ αυτου αναβλυζον. S. Gregorio Nazianzeno *orat. XXIII.*: *Proprium Patris est non esse genitum, Filii generatio, Spiritus emissio*, Πνευματος δε η εκπεμψις. S. Massimo *in ep. ad Marinum* scrive: *Filium nulla diversitate inferre similitudinem cum proprio suo, quique ex ipso secundum suam naturam promanat Spiritu*, και παρ αυτου φυσιν προχεομενον πνευμα. Nel V. Concilio Ecumenico *act.* 18., e nel VI. anche Ecumenico *act.* 17. si approva la lettera di S. Cirillo Alessandrino *ad Nestorium*, ove dicesi, *Spiritum Sanctum a Filio emitti, effundi, procedere*. Il dottissimo Allacci *in Vind. Synod. Ephes. cap.* 42. dimostra, che presso i Padri Greci, e i Teologi dommatici di tutta la Chiesa suonino l' istesso le voci *emanat, procedit*, e simili, per esprimere la processione dello Spirito Santo. Fausto Nairono Maronita *in Evoplia Cathol. Fidei cap.* 50. reca un frammento della Catechesi di Giacomo Zanzalo, da cui i Giacobbiti han tratto il lor nome, ove nell' esordio leggesi la confessione della Trinità, e si ha questo, *confiteor Spiritum S. procedentem a*

Pa-

Patre, emanantem a Filio. Nè solamente presso gli antichi, ma eziandio i Teologi posteriori sono sinonimi *origo*, *processio*, *emanatio*, *emissio*, *productio ec.* Il Giovenino *de divin. processi. cap.* 4. domanda: *Quid est processio?* R. *Est, emanatio, seu origo unius personae ab altera*. Il Tornelì *de Trinit. q.* v. *art.* 1.: *Nomen autem processionis hic generatim usurpamus, quatenus Filio, & Spiritui S. commune est, nihilque significat aliud, quam originem, emanationem, emissionem, productionem unius personae ab alia .... illa enim omnia synonima sunt, ubi de origine, seu processione personarum in Deo sermo instituitur*. Intanto *per emanationem*, *per originem*, *per processionem* vale lo stesso. Or avendo il Rainone detto per *emanationem*, e volendo i suoi Censori, che dir dovea *per originem*, o per *processionem*, sconsigliatamente cercano fuori ciocchè han dentro.

Alla seconda domanda risponde il Rainone: *Deinde non mirum, Patres Orientales usos ea phraseologia Spiritum S. a Patre procedere per Filium, hoc est, una ac a Filio; cum enim Spi-*

ritus Sanctus ſit amor ſubſtantialis Patris , & Filii , nullo negotio intelligitur perinde ac ab uno, quam ab altero per geminum amorem procedere. Queſte parole, eccetto il τo *per geminum amorem* (che ſembrami per altro ridondante) ſono ſtate tratte di peſo dal Genoveſe *lib.* 2. *Chriſt. Theol. cap.* 6. §. 30., ove dice eſſer inutile trattar a lungo della conteſa tra' Greci , e Latini ſulla proceſſione dello Spirito S. dal Figlio , perchè *cum Spiritus S. ſit ſubſtantialis amor Patris , & Filii , nullo negotio quaeſtio haec dirimitur* . Queſt' è ſoda dottrina de' Padri. S. Cirillo *lib.*14. *Theſaur.*: *Quoniam ex eſſentia Patris , & Filii Spiritus* , ὅτι ἐκ τῆς οὐσιας τȣ Πατρος , και τȣ υιȣ τ Πνευμα , *qui procedit a Patre , & Filio* . S. Epifanio *Haereſ.* 62: *Non alienus eſt a Patre , & Filio , ſed ex eadem ſubſtantia ex eadem divinitate , ex Patre , & Filio , cum Patre , & Filio ſubſiſtens ſemper Spiritus Sanctus.* E per tralaſciare gli altri , S. Agoſtino *Tract.* 115. *in Joh.* chiama lo Spirito Santo *Caritatem ſubſtantialem , & conſubſtantialem Patris , & Filii .*

I Cenſori Nolani notano per enorm' errore al

al Rainone l'aver usato l'espressione di *geminus amor*, perchè *fa nascere quest'amore da due altri amori*. Io dovendo mio mal grado entrare in lizza, riverentemente li prego colle parole di S. Paolo 2. *Corinth.* 11.: *Libenter suffertis insipientem, cum sitis ipsi sapientes*. Mi permettano, che premetta alcune coserelle da non tralasciarsi. L'obbligo di cristiano, e dotto Censore si è di non esaminare con rigore alcune espressioni, le quali a primo sguardo sembrano un po' dure; ma benignamente spiegarle nel senso pio, e cattolico, qualora lo ammettono, badando piuttosto al senso, che alle parole. Questa è una regola inculcata, e praticata da' Padri, e da' sommi Teologi. Presso i Santi Padri troviamo alcune cose contrarie, come sembrano, tra loro, che dagl' incauti, o maliziosi si sono malamente interpretate, e rivolte in senso pravo e alieno, le quali se si espongano, e nel proprio senso si esprimano, sono chiare, e consone a retti dommi. Ciò con molti esempj si è dimostrato dal Card. Bessarione in *Orat. dogm. sive de unione*. In materia di Trinità quante

 sen-

ſentenze, ed eſpreſſioni de' SS. Padri leggiamo nelle loro Opere, le quali ſe non s' interpretino a dovere, o malignar ſi vogliano, s' allontanano dal ſenſo cattolico? Si veggano gli eſempli preſſo Allacci *in Vind. Synod. Epheſ. cap. 66.* Nelle ſteſſe pubbliche Liturgie, dalla Chieſa conſecrate alla venerazione de' Fedeli, s' incontrano parecchie eſpreſſioni, ch' eſaminate ſecondo il rigor Teologico ammettono ſerie eccezioni. E' degna di eſſer letta una Iſtruzione del gran Pontefice Benedetto XIV. prefiſſa all' Indice de' libri proibiti, ſtampato in Roma, ove con ſomma prudenza, ed equità iſtruiſce i Cenſori delle altrui opere ne' loro doveri.

Doveano intanto i Cenſori veſcovili ſeriamente eſaminare, ſe l' eſpreſſione del *geminus amor* ſia erronea, come leſiva o dell'eſſenza divina, o delle Ipoſtaſi, e ſe ſia ſecondo il rigor Teologico. Nell' eſaminare la falſità della medeſima, doveano vedere, ſe ammettea ſpiegazione in ſenſo cattolico, badando piuttoſto alla ſentenza, che al ſuono delle parole: e qualora rinvenivano di non poterſi affatto ſpiegare nel ſenſo cattolico,

lico, erano nell' obbligo di chiamare il Rainone nello ſcruttinio a render conto, e ſpiegare il ſuo ſentimento: ſe queſto lor ſembrava falſo, convincerlo dell' errore; in cui ſe perſeverava, pronunziar finalmente la ſentenza d' erroneo. Queſta è la condotta, che in tai circoſtanze eſige la prudenza, la gravità, e l' umiltà del Sacerdozio criſtiano; preſcrivono le ſagre regole della Chieſa; conferma la ſanta, e veneranda diſciplina de' Padri in condannar ne' Sinodi gli errori in materia di Religione; oſſerva la Sede Appoſtolica in proibire i libri di nociva lezione, come anche le Facoltà Teologiche di Parigi, di Salamanca, e di altre Città in condannar le propoſizioni dalla pietà aliene.

Se i Cenſori aveſſero eſeguito, come doveano, queſte ſante regole, non avrebbono formato un proceſſo contra il Canonico, ed avrebbono inteſo il ſenſo cattolico, che ammette il *geminus amor*, da lui uſato. Il Canonico riſpondendo alle quiſtioni ſulla proceſſione dello Spirito S. dal Padre, e dal Figlio, non lede punto nè l'Unità dell' eſſenza divina, nè la Trinità

delle

delle Perſone; perocchè dice, che lo Spirito S. è *amor ſoſtanziale* del Padre, e del Figlio. Queſto è il linguaggio de' Padri. Se lo Spirito S. è amor ſoſtanziale del Padre, e del Figlio; dunque procede da un principio, e da una ſpirazione, non già da due principj. Queſt' è punto di Fede definito nel Concilio di Firenze. Dopo aver il Canonico premeſſo l' amore ſoſtanziale, ch'è lo Spirito S., conchiude, che procede sì dal Padre, che dal Figlio, aggiungendo per *geminum amorem*; le quali parole ſono ſuperflue e ridondanti nell' orazione. Queſto doveano oſſervare i Cenſori, e ſenza tanta commozione di affetti ricordarſi della regola di legge: *utile per inutile non vitiatur*.

Ma pure ſecondiamo il loro zelo. Nella traſcritta eſpreſſione, che ad eſſi diſpiace il *geminus*, o l' *amor*? Non poſſono diſapprovare il ſecondo, perchè amore, e carità ſono il Padre, e 'l Figlio, che ſpirano lo Spirito S.: riprovano ſibbene il primo ſul motivo, che ſi fa naſcere queſt' amore da due altri amori. Tanti ſchiamazzi per un aggettivo *geminus*! Tanta diffidenza di ſpiegare

nel

nel senso Teologico la frase *geminus amor*, spezialmente a vista di tutto il contesto, che a chiare note palesa l'unità dell'essenza, e la trinità delle Ipostasi, e a vista dell' amor sostanziale, ch' è lo Spirito S., poco prima premesso! Anche un mezzano Teologo non avrebbe molto sudato per capire il senso Teologico, in cui ha parlato il Canonico, parlando a' Teologi. Chi non sa, che il gemino amore è l'atto de' supposti amanti, non già della sostanza, ch'è lo Spirito Santo? S. Tommaso *de pot. q.*10. *art.*2. *ad* 15. è quello, che così parla: *Spiritus Sanctus procedit a Patre & Filio in quantum sunt plures . . . . Cum enim Spiritus S. sit amor mutuus & nexus duorum, oportet quod a duobus spiretur*. L'istesso *quaest.*36. *art.*4. *ad* 1. scrive: *Si considerentur supposita spirationis, sic Spiritus Sanctus procedit a Patre & Filio, ut sunt plures, procedit enim ut amor unitivus duorum*. Il Contensone *lib.* 3. *Theol. Ment. & Cord. diss.* 4. *cap.* 2. *spec.* 3. così comenta le parole dell'Angelico: *Spiritus S. procedit ut amor non qualiscumque, sed mutuus tamquam nexus & vincu-*

lum

lum duorum; unde a Patribus appellatur suavissimum & purissimum utriusque personae osculum, quia nimirum est terminus amoris perfectissimi, & felicissimi, qui est amor amicitiae. Atqui amor amicitiae cum sit mutuus & reciprocus exigit plura supposita; nam, ut ait divus Greg. Hom. 2. in Evang., minus quam inter duos caritas haberi non potest. Ergo Spiritus Sanctus per se petit procedere a persona amante, & redamante, subindeque a pluribus personis. Chi non sa, che può rettamente dirsi, che lo Spirito Santo procede *a duobus vim spirandi habentibus*, e perciò *esse duos spirantes*, appunto perchè procede da due distinte persone, cioè dal Padre, e dal Figlio? Finiamola. Ecco anche un Zoccolante Liberio a Jesu *in Controvers. Scholastico-polemic. contr. VII. not.* 1. *seqq.* il quale domanda: *Deus caritas est, cur ergo distinguitur in Patre, in Filio, & Spiritu S.? R. Quod primo sumitur essentialiter, & Pater, & Filius, & Spiritus S. est ipsa caritas; secundo sumitur notionaliter, seu per modum termini producti. Ita Spiritus S. est terminus productus Patris & Filii, Pater vero*

& Fi-

& Filius est terminus dilectus , qui est unus in esse principii spirantis , duplex in esse principii suppositi , seu spirantium . Qui il *duplex* del Zoccolante non equivale al *geminus* del Rainone ?

I Censori poi riprovano l'espressione del *geminus amor* , perchè *fa nascere questo amore da due altri amori* . Questa è conseguenza , che traggono dal lor talento , non già dalla dottrina insegnata dal Canonico , dalla quale viene ad un tratto dileguata . Sembrami a dir vero , che i Censori oppongano al Canonico uno degli argomenti , che Fozio oppose a' Latini , i quali ammetteano la processione dello Spirito S. anche dal Figlio . Pretendeva lo Scismatico , che i Latini col loro domma ammettevano nella processione dello Spirito S. due principj , e così distruggevano la Monarchia nella Trinità . Alla calunnia rispondevano i Latini , che sostenendo essi *ex ambobus Spiritum unum procedere , non unius Spiritus duo principia faciunt ; amborum enim unum ad alterum refertur , uti ad unicum principium , & sic ambo unum erunt principium : Namque si quispiam diceret , ex duobus unum*

pro-

procedere, quorum neutrum ex altero esset, tunc duo principia introducerentur: cum duorum ex uno progredientium progressus, unius quidem immediatus, alterius mediatus, unum pari modo principium est. Fu condannato cotal sofisma Foziano nel Concilio di Firenze, ove si definì procedere lo Spirito S. dal Padre, e dal Figlio, *tamquam ab uno principio, & unica spiratione.*

Ma mettiamo in campo la Teologia Scolastica, alla quale sono addetti i Censori. Dicono essi: il Rainone asserisce, che lo Spirito S. proceda *per geminum amorem; ergo* fa nascere questo amore da due altri amori. Si risponde, *nozionalmente*, ed è verissimo; *sostanzialmente*, ed è falso. *Ergo* è questo un errore da non ammettersi. Si risponde, se fossero amori *sostanziali*, sarebbe vero: se *nozionali*, è falsissimo, *Ergo* il Canonico ha errato; la conseguenza è falsa. Poichè parlando quegli dell' amor gemello del Padre, e del Figlio, e premettendo l' amor sostanziale, che è lo Spirito S., le parole antecedenti dell' amor sostanziale determinano il senso delle seguenti dell' amore delle Persone, che è l' istesso, che

che *nozionale*, *relativo*, *scambievole*, *comune*, e detto da S. Agostino *amor amborum*. Sicchè asserisce il Canonico procedere lo Spirito Santo da gemino amore nozionale, considerando il Padre, e'l Figlio, al dir di S. Tommaso, *ut principium quod*, *non ut principium quo*, e come, al insegnar di S. Ilario, *duo spirantes adjective*, non già *duo spirantes substantive*, *sive ut duo spiratores*. Questo è il linguaggio de' Teologi. Simile a questo è altresì quello de' Padri. Si veggano S. Agost. *lib. VIII. de Trinit. cap.* 10. S. Girolamo *in Psalm.* 107. S. Bernardo *de amore Dei cap.* 7. ed altri. Nè giova ripigliare, che il *geminus amor* nozionale importi composizione e divisione in Dio; perocchè sebbene le tre divine Persone si distinguano nelle proprietà nozionali e relative, pure tutt'e tre *sunt ipsemet Deus purissimus*, & *simplicissimus*. La composizione e divisione sono effetto d'imperfezione nelle cose finite e circoscritte, non già dell'Ente infinito, e perfettissimo. Le parole, che noi imbecilli uomini adoperiamo intorno alle cose divine, si debbono interpretare come convengono a Dio,

Dio, e alle divine Ipostasi consuonano. A proposito il dottissimo Allacci *cit. loc. cap.* 71. scrive: *Licet enim ex nobis nostrisque voces similes trahantur, non ideo tamen de divinis, uti de nostris philosophamur; sed superiori quodam modo, uti divinae naturae, & divinis hypostasibus convenit. Sic de reliquis aliis nominibus, veluti sunt* generatio, Verbum, Pater, Filius, Spiritus, *& alia theologica, quae licet ex nostris desumantur, res tamen supra nos significant exprimuntque, cum alio modo de nobis dicta, alio de divina Triade considerentur.* Guai al Cavalier Marino, se si fosse abbattuto sotto la censura de' Teologi Nolani! Egli nel *Canto* 7. *della Gerusalemme distrutta*, dopo aver da sommo Teologo descritto il Padre, e 'l Figlio, descrivendo con ugual energia lo Spirito Santo, usa la frase di *gemina fiamma*, che al *geminus amor* corrisponde

„ Mentre se stesso intende, e la sembianza
„ Di se con tutto se vagheggia, e mira
„ L'alma, e l'amor, ch'ogn'altro amor avanza
„ L'amato Figlio in lui riflette, e gira

„ Dalla

„ Dalla *gemina fiamma* egual sostanza
„ Ed ineffabilmente allor si spira
„ Spirto Dio, Divin modo, eterno amore
„ Santo don, Santo messo, Santo ardore.

Nè rileva rinfacciar al Rainone, che l'espressione del *geminus amor* non sia usata da' Padri. Ella sebbene non si trovi nella Teologia Patricia *nomine*, si ritrova nondimeno *δυναμει*, cioè *virtute*, *potestate*, *sententia*, come già si è veduto. La verità è antichissima, la voce è nuova. S. Attanasio *lib. de decret. Synodi Nicaenae* così parla ad Ario, che rigettava la voce *ὁμουσιος*, perchè non si trova nella Scrittura: *Nominisne offenderis novitate, an etiam rei ipsius veritatem, quae hoc est sortita vocabulum, refugis? Res enim antiqua novum nomen accepit, non vocabulo novae rei veritas accessit*. Egli è vero, che il Teologo spezialmente debbe fuggire *profanas vocum novitates*, secondo il precetto di S. Paolo I. *ad Timot. VI. v.* 20.; ma l' Appostolo proibisce la novità de' dommi, non delle parole, come egregiamente spiega Vincenzo Lirinese *in Commonit. cap.* 33.: *Quid est* profanas?

 Quae

Quae nihil habent sacri, nihil religiosi, ab Ecclesiae penetralibus, quae est templum Dei, penitus extraneas. Profanas, *inquit*, vocum novitates. Vocum, *idest dogmatum, rerum, sententiarum novitates, quae sunt vetustati, & antiquitati contrariae*. Il dottissimo Petavio osserva, che quando la voce non offende nè l'Unità dell'essenza, nè la Trinità delle Persone, non può condannarsi al Teologo. Le voci anche pellegrine non debbonsi rigettare, qualora *pium intellectum in se continent*, ma arrolarsi tra le pie voci, giacchè *non in verborum sono consistit pietas, sed in recta sententiarum intelligentia*. Così insegnano i Padri. S. Attanasio *de Nicaena Synodo* scrive: *Pietatem colere justum omnes confitentur, etsi peregrinis quibusdam vocibus utantur, dummodo dicens piam sententiam teneat, illisque quod in animo habet pie enunciet*. Cotali voci da qualunque luogo sieno state tratte, se piamente si espongano, sono pie, se malamente, sono empie. S. Greg. Nazianzeno *Ep. 2. ad Cledonium* dice a proposito: *Eaedem voces si recte intelligantur, cum pietate militant, si prave exponantur, impietatem*

prae-

praeseferunt. Lo stesso *Orat. in Sancta Theophania*: *Nihil enim de vocibus disceptabimus, si modo eamdem sententiam syllabae exsculpant*. Infatti non sembrano forse pellegrine, e alla dottrina Teologica contrarie le voci, che leggiamo presso i Padri Greci, e Latini, ragionando della Sacrosanta Trinità, *primum*, *prius*, *anterius*, *posterius*, *majus*, *medium*, *ordo*, *subsequens*, *contiguum*, *non contiguum*, *simul*, ed altre simili? Eppure essendo manifesta la sentenza de' Padri, siffatte voci non debbono sbigottirci. I Padri ammettono un certo ordine nella sempre venerevole Trinità, per discernere le Ipostasi, non la natura, sebbene le divine Ipostasi *paria omnia possident*, *&* *aequalia*. Le annoverate voci se si vogliano interpretare secondo la natura, si urterà nell' eresia degli Ariani, Eunomiani, e Apollinaristi; se secondo le Ipostasi, o secondo le proprietà Ipostatiche, saranno pie e rette. Sarà dunque proprio di un prudente Teologo seguire gli accennati detti de' PP., interpretati però nel modo sano, senza reamente intimar ad essi, e all' Augustissima Trinità guerra alcuna.

. Aggiungo ad esuberanza . Il Rainone avrebbe incontrato miglior fortuna, se si fosse abbattuto in mano di Gramatici . Costoro avrebbono facilmente spiegato nel senso cattolico quel *geminus amor* in più modi . Se l' aggettivo *geminus* si spieghi nel senso di *mutuus*, si esce fuori d' intrigo . Se la voce *amor* si prenda in significazione della Persona del Padre e del Figlio, che *amori*, e *carità* nella Scrittura, e nelle opere de' PP. si appellano, o si aggiunga al *geminus amor* la esplanazione, che chiama a se, hoc est, *Patris*, & *Filii*, avremo il senso cattolico, e usciremo da briga. Non è questo linguaggio ignoto a' PP. della Chiesa . S. Cirillo *de recta Fide ad Imperatrices* dice : *In Persona Patris, ex quo prodit Filius per omnia illi aequalis & consubstantialis ; procedit autem per utrosque δι ἀμφοῖν & vivificus quoque Spiritus* . Lo stesso *in libris ad Palladium : Mutabilis nullo modo Spiritus est . . . . si est Dei, & Patris, praeterea & Filii essentialiter ex ambobus ἐξ ἀμφοῖν, ex Patre scilicet per Filium effusus Spiritus* . E nel libro I. *de adoratione & cultu in Spiritu :*

Hic

Hic ex ambobus, hoc est ex Patre & Filio, profunditur Spiritus. S. Epifanio *in Anchorato*: *Christus ex Patre creditur Deus ex Deo, & Spiritus ex Christo, sive ex ambobus* ὑ παρ ἀμφοτερων. Lo stesso *Haeres. LXIV.*: *Sanctus autem Spiritus ex ambobus* παρ ἀμφοτερων *Spiritus ex Spiritu*. Il Concilio Cpolitano II. conferma gli scritti di S. Cirillo contra Nestorio, ne' quali leggeasi: *Ex Filio & per Filium, ex ambobus & per ambos Spiritum esse*. Nè quì tralascio S. Agostino *lib. XV. de Trinit. cap. 19.*: *Quia Spiritus Sanctus est communis ambobus, Patri scilicet & Filio*.

Alla terza domanda risponde il Rainone: *Ex his liquet quam merito in Comitiis generalibus Florentinis unanimi Graecorum, & Latinorum acclamatione adjecta fuerit Concilio particula* Filioque, *quae jam ante adjecta erat medio fere saeculo* XI. *Concilio Constantinopolitano*.

Necdum finitus Orestes. Gli Esaminatori Vescovili notano il Rainone, perchè cita il Concilio Costantinopolitano tenuto *medio fere saeculo XI.* Eglino volendo ripescar l' altrui scer-

pel-

pellone, palesano il proprio. Confondono l' epoca del Concilio Costantinopolitano coll' epoca dell' additamento della particella *Filioque* fatta al Simbolo Cpolitano. Il Rainone non parla della prima, essendo notissimo, che il Concilio Costantinopolitano I. si celebrò nell' anno 381.; ma sibbene della seconda, e seguendo il sentimento di alcuni Critici dice, che fu aggiunta tal particola al Concilio, ossia Simbolo Cpolitano verso la metà del secolo XI. Egli è incerto *quo tempore & auctore* siesi aggiunto il *τὸ Filioque* al Simbolo Cpolitano, come può vedersi presso Gio. Gher. Vossio *Diss. III. de tribus Symbolis Nicaeno, CPolitano, & Athanasiano*, ed altri molti. Son diverse degli Eruditi le sentenze. Tra questi il dotto Scrittor Franzese *Lib. II. Hist. Schism. Graecor.* è di avviso, che tale aggiunzione siesi fatta da Benedetto VIII. nel secolo XI. ad esortazione di S. Arrigo Imp. E' certo però, che nella metà del secolo XI. già trovavasi aggiunta la particola *Filioque* al Simbolo Costantinopolitano. A proposito Habert *de Deo Trino cap. 7.* scrive: *Coeptum Schisma*

Mi-

Michaël Cerularius Patriarcha CPnus perfecit undecimo saeculo, ubique disseminans, Latinos omnes ab Ecclesiae Catholicae sinu exclusos esse, quod & fidem temerare, & voculam Filioque *in Symbolo inferri ausi essent, ex Leonis IX. epistola anno* 1054. E' certo altresì, che la medesima particola fu aggiunta al Simbolo Cpolitano nel Concilio Fiorentino celebrato nel 1439. col comune consenso de' Greci, eccetto il solo Marco Vescovo di Efeso, e de' Latini tutti. Sicchè il Rainone dice il vero, che nel Concilio di Firenze fu aggiunta tal particella, la quale già prima verso la metà del secolo XI. trovavasi aggiunta al Simbolo. Il difettuccio, che in questa risposta del Rainone notar doveano i Censori, consiste, in avere per inavvertenza detto *Concilio Constantinopolitano*, in vece di *Symbolo*.

Da quanto finora ho diffusamente esposto, e distintamente dimostrato, vede la M. V., che il Rainone meritava di essere approvato in quanto alla scienza nel primo luogo, e indi il Nappo; e perciò la disapprovazione di quello è un manifesto torto, cagionatogli dagli Esaminatori

No-

Nolani. Questo è l'umilissimo mio parere, che, in esecuzione de' Sovrani comandi, sottopongo all' alto intendimento della M. V. nell' atto, che pieno d'un profondo rispetto mi protesto

Di Casa 23. Marzo 1786.

Di V. M.

Umiliss. Divotiss. Ossequiosiss. servo, e suddito
Carmine Fimiani, Maestro di Sac. Teolog., e Reg. Primar. Profess. di SS. Canoni.

VOTO RAGIONATO

DEL P.

GIANGIUSEPPE DELLA CROCE

Esprovinciale de' PP. Agostiniani Scalzi ed Esaminatore Sinodale del Clero Napoletano

DATO

D' ORDINE DELLA

REAL CAMERA DI S. CHIARA

Sul Concorso di D. Nicola Rainone, e D. Antonio Nappo per la Prebenda Teologale della Cattedrale di Nola, e sulla Censura degli Esaminatori Nolani.

S. R. M.

COn veneratiſſima Carta della Voſtra Real Camera ho ricevuto l'onorato comando di dover io di unita col Primario Profeſſore delle Decretali D. Carmine Fimiani, eſaminare i Concorſi del Sacerdote D. Antonio Nappo, e del Canonico D. Nicola Rainone, fatti per la vacante Prebenda Teologale della Cattedral Chieſa di Nola, di tener preſente il giudizio degli Eſaminatori di quella Curia Veſcovile, e di umiliarne indi al Voſtro Real Trono il parere. Per la pronta eſecuzione ed ubbidienza dovuta agli Ordini di quel Supremo ed illuminato Tribunale, umilmente rappreſento alla M. V. che per eſporre con ordine e preciſione quanto cade in vertenza, riferirò prima i Caſi propoſti colle riſpettive riſpoſte, e poi ſottoporrò il mio deboliſſimo parere tanto ſopra le riſpoſte medeſime, quanto ſul giudizio dato dagli Eſaminatori. Prevengo però la M. V. che quanti ſaranno i dubbj, che la mia ignoranza mi farà

A 2 na-

nascere nella mente, prima di dare il mio parere, tutti con sincerità di cuore, per l'interesse e quiete della mia coscienza, mi darò l'onore di candidamente esporli e sottometterli al grave vostro giudizio e discernimento, con quella umiltà e schiettezza, ch'è propria della mia condizione, del mio carattere, e della notissima scarsezza del mio povero intendimento.

Il primo Caso proposto dal Canonico Penitenziere D. Andrea Scala fu il seguente:

Oeconomus cujusdam Ecclesiae Parochialis proprium Parochum pluries in Concione ad populum, & in privatis colloquiis, asserentem audivit: Licitum esse aliquando mentiri, vel aliqua mentali restrictione, sive aequivocatione, addito etiam jurejurando, ob quamlibet causam, sive necessitatem, proximum fallere, eique tali modo aliquid surripere, exemplo plurium piorum hominum in Sacris Scripturis; Jacobi praesertim, cui licuit parentem fallere, & sic fratri suo Esaù paternam benedictionem praeripere: cum falsò dixit Patri Genes. 27. v. 19.: Ego sum Primogenitus filius tuus Esàu: *& Abraham, qui in ingressu*

greſſu Ægypti dixit Sarae uxori ſuae Geneſ. 12. 13. Dic ergo, obſecro te, quod Soror mea ſis.

Inſuper vota omnia eſſe rejicienda, ex quo neceſſitatem, & coactionem hominibus inferunt, praeſertim vota illa, quibus Parentes perpetuam caſtitatem, ac paupertatem, imo etiam vitam filiorum Deo vovere ſolent, uti imprudenter ſe geſſit Anna Samuelis Mater, quae Deo vovit in perpetuum filium ſuum, & imprudentius fecit Jephte, qui dixit: Si dederis in manus meas filios Ammon, quicumque primus egreſſus fuerit e foribus domus meae, offeram eum holocauſtum Domino *Jud. cap.* 11. *v.* 13. *Parta victoria v.* 34. *occurrit ei unigenita filia ejus, & v.* 39. *fecit ei, ſicut voverat, horrendum facinus: immane opus Deo offerre, & tale votum Deo exequi.*

De his omnibus vel ignarus, vel dubius Oeconomus Theologum conſulit, & ab eo petit hortodoxam inſtructionem ſuper omnia: Num ipſe ad aliquid teneatur, & quid ſentiendum ſit de Parocho.

RISPOSTA DEL SACERDOTE NAPPO.

Ad casum propositum per Dominum Canonicum Poenitentiarium D. Andream Scala Examinatorem respondeo breviter, quod Theologus hoc pacto instruere debet Oeconomum ipsum consulentem. Nimirum I. quod omne mendacium prolatum ob quamlibet causam sit illicitum, quia in Sacris Litteris probibetur absolute omne mendacium: Noli mentiri omne mendacium. *Hinc illicita quoque est omnis restrictio mentalis, quippe est verum mendacium, cum proximus per restrictionem mentalem decipiatur perinde, ac per mendacium, meritoque a Romanis Pontificibus damnata est restrictio mentalis. II. quod jusjurandum, quo firmatur mendacium, est verum perjurium, ac proinde grave peccatum. III. quod Jacob non est mentitus dicendo Patri suo Genes. 2. v. 19.* Ego sum primogenitns filius tuus Esau, *quia divinà ordinatione ingressus erat in omnia jura filii primogeniti Esau. IV. quod nec est mentitus Abraham, seu melius, Abraham non fuit causá*

men-

mendacii, hortando suam uxorem, ut diceret Genes. 12. 13. *quod esset Soror ejus; nam Sara uxor Abraham erat neptis ipsius Abraham, & in Sacris Litteris nepotes, & neptes dicebantur sorores & fratres. V. quod omnia vota non inferunt coactionem aliquam, quippe quae libere fiunt a voventibus; nec etiam inferunt coactionem vota illa, quibus Parentes vovent Deo castitatem perpetuam, ac paupertatem suorum filiorum; siquidem Parentes in hujusmodi votis ad aliud non se obligant, quam ad praestandum, quantum in ipsis est, ut filii servent Deo illa, quae Parentes pro filiis spoponderunt; at nullatenus per haec vota necessitas aliqua inferatur filiis. Hinc non imprudenter se gessit Anna Samuelis Mater, quae Deo vovit in perpetuum filium suum. Quoad vota vero Jephte triplex circumfertur opinio. Alii dicunt Jephte nullum peccatum fecisse in suo voto, quippe impulsu Spiritus Sancti fecit. Alii docent peccasse, quia imprudenter se gessit. Alii tandem fatentur peccasse, sed poenitentiam egisse; & haec opinio mihi arridet; nam nullo pacto constare potest votum Jephte factum fuisse impul-*

 su

su Spiritus Sancti, & e contrario ex essentia voti patet, fuisse illicitum, praesertim cum S. Hieronymus doceat, Jephte fuisse imprudentem in vovendo, & impium in exequendo. *Idipsum asserit S. Thomas. Postquam Theologus haec docuerit Oeconomum, debet ei insinuare, ut denunciet Parochum Superiori, utpote gregis Christi depravatorem, & ut Superior hoc pacto providere possit tum utilitati Parochianorum, tum saluti ipsius Parochi.*

RISPOSTA DEL CANONICO RAINONE.

Casus primus propositus a Canonico Poenitentiario plura complectitur, quibus, ne me dies deficiat, ex breviculo satisfaciam.

1. *Ac primo, quod quaeritur, num liceat mentiri, obtrudo, mendacium inhibitum esse jure divino, naturali, & civili. Jure divino, cum in Sacris Litteris legatur:* Os quod mentitur, occidit animam. *Jure naturae: nam, demta sinceritate, corruit Societas, quae fide, & verbis continetur, fovetur, perficitur, cui juri consonat il-*

lud

lud Evangelii : Sit ſermo veſter : eſt eſt , non non . *Jure tandem Civili , uti conſtat ex poena Falſi legibus ſtatuta .*

2. *Quod vero ſubjicitur de reſtrictione mentali , non me praeterit quoſdam laxioris manicae Scholaſticos excuſare reſtrictionem mentalem , maxime officioſam : at cum ſinceritati naturali , & Evangelicae opponatur , eam illicitam eſſe cum ſanioribus Theologis teneo . Nolo hic ingredi in dumeta Scholaſticorum de reſtrictione pure , et non pure mentali , quia & graviora premunt , & praeſcripta trium horarum confinia plura perſequi vetant.*

3. *Quod denique aequivocationem ſpectat , non negaverim eam pro re nata & ſecreto in rem utilem privatam , vel domeſticam, vel publicam vergente , licitam eſſe , ne mala aut ſaltem rixae & magnae contentiones eveniant ; ſcimus enim hac aequivocatione uſos Eccleſiae Patres , maxime S. Athanaſium in occurſu Arianorum in ipſum furentium .*

4. *Quare patet primo , illicitum omne eſſe jusjurandum vel mendacio , vel reſtrictioni mentali addere , quacumque neceſſitate urgente , maxime*

con-

consilio fallendi proximum, aut aliquid ei surripiendi, ut in casu proposito sumitur: idque nedum verum est, quod juri divino, naturali & civili opponitur §. 1. Sed etiam quia graviter inclamat Apostolus: Non esse facienda mala, ut veniant bona. *Hoc enim admisso, qui amplius constaret fides, & bonorum securitas in vita civili, nullus video.*

5. *Exempla piorum hominum allata ad rem non faciunt: nam primo Jacobo licuit dicere Patri suo Isaaco:* Ego sum primogenitus filius tuus Esau, *tum quia is erat jure emtionis, quippe primitiva pulmento lentium emerat; tum quia primogenitura fuerat eidem divinitus concessa, quemadmodum Rebeccae matri suae revelatum erat,* quia major serviet minori. *De hoc Jacobi facto plura scribit Doctor Aquilinus, seu Beatus Aurelius Augustinus, sed temporis angustiae ab iis recensendis me prohibent.*

6. *Deinde quod subditur de Abrahamo in ingressu Ægypti, tum cum dixit Sarae:* Dic ergo, obsecro te, quod Soror mea sis, *ajo id etiam licuisse Patriarchae sine mendacio, quia etsi Sara,*

ra,

ra, uxor ejus, esset sua neptis filia Arani fratris Thare sui Patris; *tamen notissima est consuetudo Scripturarum neptes & nepotes vocandi fratres & sorores, adeo ut, cum ortum esset jurgium inter Pastores Abrahami & Lothi, ipse Sanctus Patriarcha dixerit nepoti Lotho*, ne jurgium sit inter me & te, pastores meos & tuos,.... Fratres enim sumus. *Quod vero Abraham vocarit Saram sororem, & non uxorem, seu quod dixerit vocari sororem, id fecit, ex Interpretum mente, quod cum duo imminerent mala*, & mors Abrahae, & scortatio Sarae, *si Ægyptii scivissent ejus esse uxorem, S. Patriarcha simulando* uxorem (*abstrahendum enim non est mendacium*) *utrique malo prospexit, hoc est se ipse a morte eripuit, & Saram, cui ob vitae innocentiam, amorem castitatis, moechlae non consensuram, & divinam protectionem maxime confidebat, liberavit, ne ea Ægyptii abuterentur. Nec desunt Patres, qui scribunt, Abraham id fecisse divini Spiritus instinctu. Scio quoque alios Commentatores reponere, haec in divinis litteris historice referri, ut adeo nihil erui possit in favorem mendacii,*

ta-

tametsi Abraham mentitus fuerit.

7. Praeterea in casu asseritur a Parocho rejici vota omnia accedente necessitate, & coactione, maxime a Parentibus filiis & filiabus illata de perpetua castitate, paupertate & vita. Spartam amplissimam exornandam mihi video, sed quin omnia expleam, vetant angustiae. Hinc παρέργως *ajo, primum vota quandoque rejici posse, accedente necessitate ea adimplendi, & etiam coactione extrinsecus necessitante; in iis enim rerum* περιστάσεσι *materia rei votae redditur observatu impar. Quod autem subjicitur de necessitate & coactione a Parentibus illata liberis, jam est jure cautum. Parentes nullum habere jus in castitatem, paupertatem & vitam illorum. Haec barbara lex obtinuit olim apud Romanos ex legibus Decemviralibus, sed postea Parentum saevitia & abusu desiit, ita ut hodie jus civile non jus vitae & necis, sed modicam tantum coercitionem Parentibus indulgeat. Hinc perspicies, eo magis legibus Christianorum, & caritate Christi inhiberi. At enim Anna vovit in perpetuum filium suum Samuelem? Repono, legem esse Hebraeis primogenitos*

Deo

Deo sacrari ab anno XXV. usque ad 50.; *Annam vero, quae sterilis voto & precibus filium susceperat, eum perpetuo sacrasse, sed accedente ipsius Samuelis consensu, quae conditio in hujusmodi votis a Theologis supponitur.*

8. *Venio ad votum Jephte. Sed qui, bone Deus, possum omnia hic congerere, quae Patres & Interpretes scripsere? Temporis rationi serviam rem per summa labia tacturus. S. Thomas, Augustinus, aliique docent, votum Jephte fuisse illicitum, temerarium & impium; illicitum & temerarium, quia domum revertenti poterat occurrere asinus, quem ex lege Levitici nefas erat Deo offerre; impium vero, quia inhibitum erat eadem lege sanguinem humanum immolare, ne Hebraei Gentes Melocho impio Idolo immolantes superstitiose imitarentur. Contra ea Tirinus citat turbam Patrum asserentium votum Jephte fuisse licitum, & pium, tum quia bona fide vovit legis inscius, utpote vir militaris, tum quia Filia ejus, Patri obtemperando, perfectam Christi obedientiam Patri Coelesti cruci suffixi adumbravit. Ex altera parte Interpretes tuentur, votum*

illi-

illicitum , ſed tamen poſſe excuſari , quia pie fecit , victoriam obtinuit , & in album Sanctorum ab Apoſtolo Paulo relatus eſt . Verum ego , ſi tempus ſuppeteret , oſtenderem graviſſime non voviſſe eum vitam Filiae , ſed virginitatem , quam per bimeſtre ploravit , tum quia ſi vitam voviſſet , poſſet ex eadem lege Levitici redimere ; tum quia nullus crediderim , legem omnibus Hebraeis notiſſimam de vetito ſanguine , & morticino ignoraſſe , maxime cum eſſet Judex populi Iſraelitici non rudis , ſed culti in rebus Religionis . Ceterum quaeſtio eſt αδιαφορα . *Ex hactenus praejactis , ne acta agam , quid ſit propoſitis quaeſitis reſpondendum cuilibet attendenti luculentiſſime adparebit .*

La riſpoſta del Sacerdote Nappo, rapporto alla bugía, di cui ſi dice, che ſia lecita nel caſo propoſto , ſembra non poco ſecca e mancante , perchè la parola *illicitum* da lui uſurpata per confutare la falſa dottrina predicata dal Parroco , non eſprime bene l' intrinſeca malizia della bugía ſudetta , leggendo noi nelle divine Scritture non poche coſe vietate , le quali perchè non

ſono

ſono in ſeſteſſe intrinſecamente male, talvolta vengono dalla neceſſità ſcuſate. La riſpoſta del Canonico Rainone mi ſembra più piena ed eſatta, poichè col dir egli, che la bugía è proibita dal dritto di natura, eſprime molto più l'intrinſeca di lei malizia, mentre la natura proibiſce ſoltanto quelle coſe, che ſono intrinſecamente male, e il dritto divino, e civile al naturale qui accoppiato vieppiù confermano la verità ſudetta.

Intorno poi alla reſtrizione mentale dice il Sacerdote Nappo eſſere illecita, e la ragione da lui addotta cade tutta ſull'inganno del proſſimo, e ſulla condanna de' Romani Pontefici. Avrebbe dovuto propriamente dire, che non già da' Romani Pontefici, ma dal ſolo Innocenzo XI. fu proſcritta la dottrina delle reſtrizioni mentali, e dimoſtraſi anche in parte inteſo delle molte queſtioni, e delle varie brighe toccanti queſta materia inſurte tra le diverſe ſcuole. Il Canonico Rainone ſi dimoſtra di ciò informato, ma non parla della reſtrizione pura mentale proſcritta da Innocenzo XI. e fa ſoltanto parola della

miſta

mista mentale, che come illecita rigetta *cum sanioribus Theologis*. Esigeva però il buon ordine, e la maggior chiarezza della materia, che parlasse dell'una, e dell'altra, e rigettasse la prima come proscritta, e come illecita la seconda.

Della equivocazione il Sacerdote Nappo non parla; quindi giudico questa sua omissione degna di censura, mentre dovea dimostrarsi inteso di una cosa espressamente nominata nel caso. Nè giova forse il dire, che nel caso proposto l'equivocazione non sembra staccata dalla restrizione: *Licitum esse aliquando mentiri*, *vel aliquâ restrictione mentali*, *sive aequivocatione* . . . . *proximum fallere*; poichè la dottrina degli equivoci, essendo un ritrovato tutto diverso da quello della restrizione pura, e non pura mentale, esigevano entrambi un succinto sì, ma diverso parlare. Il Canonico Rainone all' opposto non lascia d'interloquirvi, ma in cambio di ammetterla in certi prefissi casi, avrebbe dovuto dell' intutto rifiutarla. Difatti, se rigetta *cum sanioribus Theologis* la prima modificazione della restrizione mentale, ch' è il ritrovato della pura,

e non

e non pura mentale ; co' medesimi *sanioribus Theologis* avrebbe dovuto rigettare altresì l'equivocazione, la quale forma la seconda modificazione della restrizione mentale. E quando avesse voluto in certi dati casi ammetterla , dovea chiarir prima la dottrina degli equivoci coll'inventata distinzione dell'equivoco determinabile, e indeterminabile dalle circostanze estrinseche, e poi dire in quali casi sarebbe stata lecita, ed in quali illecita. E per parlare coerentemente ai suoi principj stabiliti nel §. 2. dove rigetta come illecita la restrizione non pura mentale, avrebbe dovuto anche nel 3. §. rigettar l'equivocazione come illecita in qualunque caso, per non far dall'uno all'altro un passaggio poco obbligante e felice. Mi riserbo il parlare intorno a ciò più a lungo nelle riflessioni, che farò sulla Censura degli Esaminatori toccante questo §.

Della pretesa bugía di Giacobbe esposta nel caso sudetto, il Sacerdote Nappo dice soltanto, che per divina ordinazione acquistato egli avea la primogenitura, ed intorno al Patriarca Abramo, che i Nipoti, e le Nipoti si chiamassero

anche Fratelli e Sorelle. Il Canonico Rainone, benchè dica lo ſteſſo rapporto a Giacobbe, vi aggiugne però il dritto di compra, e la rivelazione fatta alla Madre Rebecca della primogenitura a lui trasferita; e conferma il fatto di Abramo con un luogo parallelo della ſteſſa divina Scrittura, diffondendoſi parimente ſul giuſto motivo, che lo ſpinſe a poggiar quell'equivoco, che campò forſe lui dalla morte, e poſe Sara in ſalvo da qualche macchinato adulterio.

Se i voti debbono rigettarſi perchè inducono coazione, la riſpoſta del Sacerdote Nappo è molto ſuperficiale e ſcarſa; avrei nella medeſima gradito qualche ſpiega almeno della parola *coazione*, per dimoſtrar così non ſolo eſſere queſta compoſſibile colla libertà di chi fa il voto, che anzi render l'atto dello ſteſſo Vovente maggiormente virtuoſo e libero. Il Canonico Rainone all'incontro, comechè capito aveſſe in ſenſo diverſo la mente dell'Eſaminatore, che propoſe il caſo, nulla però dimanco colla dotta diſtinzione, che fa nella ſua riſpoſta tra *neceſſità*, che proviene da principio intrinſeco, o natu-

rà-

rale, e *coazione*, che proviene da principio estrinseco, o libero, tutto ciò, che dice, va ben ordinato, e diretto al senso da lui capito.

Intorno ai voti di Anna, e di Iefte sulle persone de' proprj figli, sono molto più erudite e dotte le risposte del Canonico Rainóne di quelle del Sacerdote Nappo: manca bensì nel primo di sapersi in qual senso prender si dovessero i sudetti voti de' Genitori, e sembra assolutamente di riprovarli; cosa per altro, che dal secondo si spiega con chiarezza maggiore.

Finalmente il Sacerdote Nappo addossa all' Economo l' obbligo di denunziare il Parroco, che si finge di aver spacciato nelle sue prediche, e ne' privati suoi colloquj le false dottrine da lui ascoltate, ed il Canonico Rainone con parole generali crede doversi dedurre tale obbligazione toccante l' Economo da ciò, che ha detto ne' paragrafi precedenti, ne' quali niente intorno a ciò da lui detto espressamente si legge.

Il secondo caso proposto dal Canonico D. Salvatore di Lucia fu il seguente:

Duo circa Sacrae Scripturae intelligentiam sa-

no Theologo solvenda proponuntur. Primum quod quaeritur, est, quo pacto componantur variae Antilogiae, quae deprehenduntur in Christi Genealogia a Matthaeo descripta; primo ait Matthaeus cap. 1. *v.* 17. *Generationes usque ad Christum ab Abraham esse quadraginta duas: en ejus verba*: Generationes ab Abraham usque ad David quatuordecim; a David usque ad transmigrationem Babylonis, generationes quatuordecim, & a transmigratione Babylonis usque ad Christum quatuordecim, *& tamen in eodem capite ipsemet Mattheus vix enumerat triginta novem generationes, ut ostendit verbum* genuit *triginta novem, non quadraginta duabus vicibus repetitum.* 2. *v.* 11. *asserit, quod Josias genuit Jechoniam, & tamen Paral. lib.* 1. *cap.* 3. *v.* 15. *filii Josiae dicuntur Joanan, Joachim, Sedecia, & Sellum, nulla facta mentione Jechoniae.* 3. *v.* 12. *asserit, quod Salathiel genuit Zorobabel, & tamen lib.* 1. *Par. cap.* 3. *v.* 9. *dicitur Zorobabel natus ex Phadaja: en verba: de Phadaja orti sunt Zorobabel, & Semei. Ergo variae Antilogiae deprehenduntur in Christi Genealogia descripta a Matthaeo.*

Se-

Secundum, quod quaeritur, est, quinam sit sensus litteralis, & misticus versiculi 14. *Psalmi LXVII. nempe* si dormiatis inter medios cleros pennae columbae deargentatae, & posteriora dorsi ejus in pallore auri.

RISPOSTA DEL SACERDOTE NAPPO.

Ad casum propositum per Dominum Canonicum D. Salvatorem de Lucia in Sacra Theologia licentiatum, Examinatorem deputatum, respondeo, quod Sacra Scriptura nullae sint verae Antilogiae, sed tantum apparentes. Nam Spiritus Sanctus, qui loquutus est per os Prophetarum, aliorumque Sacrorum Scriptorum, numquam sibi contradicit. Hinc ad apparentem Antilogiam, quae reperitur in Christi Genealogia a Matthaeo descripta, nempe quod Matth. 1. *v.* 17. *numerantur quadraginta duae generationes ab Abraham usque ad Christum: scilicet generationes quatuordecim ab Abraham usque ad David: quatuordecim generationes a David usque ad transmigrationem Babylonis; & quatuordecim generatio-*

tiones a transmigratione Babylonis usque ad Christum; quae omnes faciunt generationes quadraginta duas, cum e contrario in eodem capite ipsemet Matthaeus vix enumeret generationes triginta novem; ad hanc, inquam, Antilogiam respondeo, quod mos Scripturarum est, ut non numquam quae in uno loco reticentur, in alio exprimantur, & vicissim. Sic recordor, quod in uno loco Scripturae in enumeratione eorum, qui Ægyptum ingressi fuere, non recensentur Jacob & Joseph, qui in alio loco recensentur; & alibi nominantur quinque filii Joseph, qui etiam ingressi sunt Aegyptum, licet in prioribus locis non nominantur. Et hujus rei innumera afferri possent exempla ex Sacra Scriptura petita. Ad alteram Antilogiam, quum nempe v. 11. asserit Matthaeus, quod Josias genuit Jeconiam, & tamen Par. lib. 1. cap. 3. v. 15. filii Josiae dicuntur Joanan, Joachim, Sedecias, & Sellum, nulla facta mentione Jechoniae; ad hanc, inquam, Antilogiam respondeo, quod Josias genuit quidem Jechoniam, sed mediate per Joanan, Joachim, Sedecias, & Sellum: adde, quod potest etiam dici, quod unus fi-

filius nonnumquam variis nominibus nuncupari Solet. Ad tertiam Antilogiam, quod nempe v. 12. Salathiel genuit Zorobabel, & tamen 1. Par. 3. v. 9. dicitur Zorobabel natus ex Phadaja, respondeo, Zorobabel natum ex Salathiel esse alium a Zorobabele nato ex Phadaja; quippe enumerationes factae sunt eorum, qui Babylonem ingressi sunt. En evanescunt omnes Antilogiae. Ad quaesitum, quinam sit sensus litteralis, & misticus versiculi 14. *Psalmi LXVII. nempe* si dormiatis inter medios cleros pennae columbae deargentatae, & posteriora dorsi ejus in pallore auri: *Ad hunc, inquam, quaesitum respondeo, sensum litteralem esse, quod ibi proprie sermo sit de columba, quae erat in Templo, & cujus pennae erant deargentatae, & posteriora ejus dorsi aureata. Hæc autem columba non nisi a Levitis conspici poterat, quippe qui soli in Templo ministrabant. Sensus vero misticus est, quod qui in sortem Domini vocati sunt, nimirum Clerici, debent esse Sancti, ac puri, ut est eorum Deus Sanctus ac purus, & debent prae omnibus aliis caritate praeeminere, quae caritas significatur per pallorem auri.*

 RIS-

RISPOSTA DEL CANONICO RAINONE.

Accedo nunc ad casum propositum a Canonico Salvatore de Lucia, cui eadem brevitate pro rerum multitudine respondeam.

1. *Principio scitum est omnibus, S. Matthaeum in Christi Genealogia describenda sequutum esse jura successionum secundum promissiones factas Abrahamo, & Davidi, atque adeo expunxisse eas generationes, quibus interdictum erat seminis benedicti successione, veluti successio Ochoziae, Joas, & Amasiae ob reprobationem Acabi, & stirpis ejus, usque ad tertiam generationem, juxta comminationes divinas in Sacris Litteris frequentissimas, non vero S. Matthaeum, inquam, secutum esse jura sanguinum & personarum.*

2. *Deinde constat ex Interpretibus, omnes generationes seminis benedicti tributas esse ab Evangelista in tres tesseradecades, primam ab Abrahamo usque ad David sub Judicibus, alteram a Davide usque ad Jechoniam sub Regibus, & tertiam tesseradecadem a laxata captivitate usque*

ad

ad Christum sub Ducibus e Tribu Juda, & Assamonaeos, seu Machabaeos e tribu quidem Levi, sed Tribui Judae insitos, adrogatos, &, ex Mazochio, concorporatos.

3. *Quod vero objicitur generationes esse vix triginta novem ex defectu dictionis* εγεννησε, *obtrudo id quidem colligi posse, nisi lippis & tonsoribus nota esset figura ellypsis in Scripturis Sanctis frequentissima.*

Quod secundo opponitur ανομολογια *inter Matthaeum & librum* 1. *Paralipomenōn, repono, ex sententia virorum doctorum duos fuisse Jechonias, alterum ante captivitatem Babylonis, & alterum in ipsa captivitate genitum; priorem vero esse ipsum Joakimum binomium; alterum vero Jobachinum: tum ajo, penes Hebraeos legem esse Levirationis Abrahamo, ejusque posteritati divinitus datam, qua cautum erat, ut fratris sine liberis defuncti semen alter ejus germanus frater suscitaret, tum ut familiarum paterna bona, atque honestas conservaretur, tum ut genealogiarum ordo pro semine benedicto religiose contexeretur; ex qua quidem lege factum, ut idem audiret filius unius natura,*

ta, & *alterius lege Leviratus*. *Hinc liquet nodi exsolutio de Jechonia*, & *Zorobabele*; *nisi velim addere alteram consuetudinem Judaeis non insuetam de jure adrogationum*, & *adoptionum*. *Sed doleo haec cursim, et in transitu attingere*, *ne temporis praescripti limites praetergrediar*.

4. *Pro majori claritate praestat ea super re memoria recolere*, *quod omnium Scriptorum gravissime observavit Jacquelotius*, *omnes nempe difficultates*, *quae in genealogia Christi occurrunt*, *nostrae ignorantiae deberi*, *quippe qui ab ea aetate distamus*, *in qua haec omnia erant in clarissima luce posita*, *maxime post celeberrimum Augusti edictum*, *quo singulis Familiarum Hebraeorum imperatum ob indictum censum genealogias contexere*; *hodie enim cum nobis ignotum sit*, *quinam erant filii naturales*, *quinam legales*, *quinam adoptivi*, *et adrogati*, *et quinam binomii*, *et cognomines*, *in avia abire necesse est*. *Hinc non mirum*, *si ea in re Hebraei ipsi misere se torqueant*, *haereant*, *implicentur*.

5. *Quaeritur in casu quid sibi velint cum litteraliter*, *tum mistice verba illa Psalmi LXVII.*

Si

Si dormiatis inter medios cleros *&c. Jam sensus litteralis actutum perspicitur, si per figuram ellypsim pauca verba suppleantur; nempe si dormiatis inter medios cleros, seu populos fortunae vicissitudinibus commissos, eritis sicut pennae columbae, quae sunt deargentatae, seu colorem argenteum aemulantes, quarum pennarum posteriora, seu caudae fulgent veluti pallens, seu fulgidum aurum. Contra vero sensus misticus dependet a notione vocis* κλερος, *seu* sors, *& similitudine columbae ad fortunam Hebraeorum, & etiam* αλλεγορικως *Christianorum. Nimirum mens Prophetae huc tota reducitur, si eritis inter medios populos, qui victi, & fortuna cadentes ea patiuntur, ut victores quasi mittant sortes de eorum vita, & bonis, vos ita dejecti, & prostrati in poenam vestrorum facinorum ad me conversi, & poenitentes revertimini laeti ad meliorem frugem instar pennarum columbae, quae lucent, ut argentum, & fulgent ut aurum.*

Non approvo la maniera tenuta dal Sacerdote Nappo nello spiegare, e chiarire la prima Antilogía, che si nota nel Capitolo primo dell'Evan-

l'Evangelo di S. Matteo toccante la Genealogia di Cristo. Poichè altro è, che di alcune persone ora se ne faccia menzione, ed ora nò in diversi luoghi delle divine Scritture; altro è, che nel medesimo luogo ed immediatamente dopo si dica tutto il contrario di ciò, che si è detto prima. Difatti se prima in un luogo detto avesse S. Matteo, che tredici erano le Generazioni di Cristo innanzi Davide, e dopo la cattività Babilonese, ed in un'altro luogo esposto poi ne avesse quattordici, potrebbe in qualche modo reggere la cennata di lui spiegazione fondata su de' luoghi paralleli della stessa Scrittura. Ma dicendo l' Evangelista nello stesso Capitolo quasi per determinare il numero delle generazioni da lui già divisate: *Omnes itaque generationes ab Abraham usque ad David, generationes quatuordecim*, dopo averne poco prima numerato soltanto tredici, la spiegazione sudetta in cambio di sciogliere, e di mettere in chiaro l' Antilogia proposta nel caso, incolpa piuttosto di dimenticanza., se non di errore, l' Evangelista. La risposta del Canonico Rainone è piena

na di molte riflessioni, le quali indicano in lui non poca erudizione: ma dall' abbondanza delle diverse cose, che contiene, per l'angustia forse del tempo, non ben ordinate; si rende alquanto inviluppata e confusa. E giacchè volle servirsi della figura elliffi per chiarire l'Antilogia sudetta, avrebbe dovuto almeno dire in che, ed in qual parte di tutta la genealogía di Cristo ha luogo la figura sudettà, la quale se per lui consistesse, siccome senza meno dovrebbe, nell'aver taciuto S. Matteo la generazione di Abramo dal suo Padre Thare, e quella di Jeconia secondo dal suo Padre Jeconía primo, allora queste due generazioni dall'Evangelista taciute, supplite ed aggiunte al calcolo delle altre espressamente nominate, formerebbero il giusto numero di tre perfette Tessaradecadi. Nel primo paragrafo della sua risposta, che riguarda la stessa materia, avrebbe dovuto astenersi da quelle parole: *Non vero S. Matthaeum sequutum esse jura sanguinum & personarum*, le quali indicano apertamente il contrario di ciò, che ormai è certo, e pressocchè comune tra gl' Interpreti tutti della Sacra Scrittura.

Scio-

Scioglie il Sacerdote Nappo la seconda Antilogía, che si legge nel citato capitolo primo di S. Matteo con dire, che Josía generò Jeconía *mediate per Joanam, Joachim, Sedeciam & Sellum*. Il Canonico Rainone distingue due di questo nome: Jeconia il primo nominato innanzi la cattività Babilonese, e vuole che sia quel Joachim de' Paralipomeni, ed il secondo nominato dopo la cattività medesima, e vuole che sia figlio del primo. La risposta del Sacerdote Nappo è molto confusa, poichè Josía per mezzo di uno soltanto de' quattro nominati potè generare Jeconía, non già per mezzo di tutti. E poi non si dimostra inteso di quel doppio Jeconia, di cui fan menzione quasi tutti gl' Interpreti dietro la scorta di S. Girolamo, il quale *lib. 3. in Luc.* parla così: *Non ergo suppressit alterum Evangelista, sed utrumque signavit, quod uterque Jeconias dictus sit*. Il Canonico Rainone scioglie assai meglio l' Antilogía sudetta, nè posso quì negargli una giusta meritata lode per le due profonde riflessioni della Levirazione, e dell' Adozione, che sono appunto

to due ingegnosi ritrovati per isciogliere la difficoltà tanto freguente nelle divine Scritture, come un solo potesse dirsi figlio di due, di uno cioè naturale, e dell'altro o per Adozione, o per questo dritto medesimo della Levirazione.

Scioglie il Sacerdote Nappo la terza Antilogía compresa nello stesso primo capitolo di S. Matteo, distinguendo due Zorobabeli, il primo nato da Fadaja figlio di Jeconia secondo, e questi è quegli, di cui si fa menzione ne' Paralipomeni, e l'altro nato da Salatiele altro figliuolo del medesimo Jeconia, e questi è colui, che viene espresso dall'Evangelista S. Matteo. Il Canonico Rainone non riconosce questi due germani ed uterini Fratelli Fadaja, e Salatiele, ma prende la strada del Levirato, e dell'Adozione, quantunque si unisca poi col Sacerdote Nappo nel riconoscere un doppio Zorobabele. Queste due risposte sono, a parer mio, entrambe degne, e sostenute da diversi Autori. Sembrami però molto più semplice quella del Sacerdote Nappo, quantunque non troppo ben adottata dall'erudito Graveson *de Myst. & Ann. Christi* *dis-*

differt. 4. All' incontro quella del Canonico Rainone senza difficoltà è da riputarsi molto più ingegnosa.

Per intelligenza del senso letterale, e mistico del versetto 14. del Salmo LXVII. *Si dormiatis inter medios cleros, pennae columbae deargentatae, & posteriora dorsi ejus in pallore auri*; il Sacerdote Nappo finge quasi poetando esservi nel Tempio una colomba, che io per quanto letto avessi, non ho avuto la sorte rinvenirvi: onde non essendovi alcun fondamento nelle divine Scritture, o presso gl' Interpreti, di credere l'esistenza dell'ideata colomba nel Tempio sudetto, chiamo la sua interpretazione puramente arbitraria, e niente fondata. Il Canonico Rainone spiega il senso letterale e mistico del sopradetto versetto in guisa, che debbo anche quì farmi un dovere di lodarlo, e molto più mi avanzerei a dire, se non mi disobbligasse dal farlo una picciola e leggiera confusione, di cui scorgo sul fine aspersa la spiegazione medesima. Del resto rapporto al senso letterale quanto egli dice, tutto merita lode, perchè

quan-

quanto da lui fu scritto sopra due piedi con felicità grande tutto preso fu in prestanza dal dotto Genebrardo. Si legge difatti così in sostanza citata la spiegazione di Genebrardo Biblia Sacra *cum selectissimis litteralibus commentariis Ps. LXVII. vers. 14. Si dormiatis inter medios cleros, pennae columbae deargentatae, & posteriora dorsi ejus in pallore auri. Videtur esse sensus: Si versemini in mediis periculis, & inter medias sortes, ita ut de vobis, & de vestro capite jam alea jaciatur, & hostes vestra bona, & vos etiam captivos sorte dividant; gloriose liberabimini a tanto periculo, eritisque sicut columbae, cujus alae nitentes sunt, & purae, cujus pennae dorsi virent, aut pallent, ut aurum purum.* Ita Genebrardus.

Il terzo caso proposto dal Canonico Teologo D. Gennaro Vitolo fu il seguente.

Legitur 1. ad Timoth. 3. ubi Apostolus haec habet: Haec scribo tibi, ut scias, quomodo te oporteat in domo Dei conversari, quae est Ecclesia Dei vivi, columna & firmamentum veritatis; *quo posito, quaeritur 1. an Ecclesia sit*

 vi-

visibilis: quaeritur 2. an possit deficere: quaeritur 3. an sit infallibilis.

RISPOSTA DEL SACERDOTE NAPPO.

Ad casum propositum per Dominum Canonicum Theologum D. Januarium Vitulo Sacrae Theologiae Doctorem, Examinatorem deputatum, respondeo quoad primum quaesitum, quod Ecclesia Christi universalis sit visibilis. Nam 1. in Ecclesia Christi debent esse Doctores legis, qui legem docent, & populus, qui instruatur. At hoc fieri nequiret, si Ecclesia Christi esset invisibilis, nam fides per auditum habetur. 2. fideles, qui componunt hujusmodi Ecclesiam, constant anima & corpore; ergo quomodo possent inter se in unum convenire, si Ecclesia non esset visibilis, & quibusdam visibilibus notis dignosceretur? Hinc Augustinus infert, quod necessaria Sacramenta debeant constare signaculis exterioribus, alias fideles non possent in unum Religionis nomen coadunari. Ad secundum quaesitum respondeo, quod Ecclesia Christi deficere nequit, Siquidem Christus

stus hanc indefectibilitatem Ecclesiae sponsae suae promisit; habetur enim apud Matthaeum : Tu es Petrus, & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, & portae Inferi non praevalebunt adversus eam. *Ex quibus sic : Christus promisit ex dictis indefectibilitatem suae Ecclesiae ; at Christus est fidelissimus in suis promissionibus: ergo. Insuper* ego vobiscum sum usque ad consumationem saeculi. *Ex quibus sic : Ex Christi promissione Ecclesia adjuvatur assistentia ejusdem Christi, & quidem usque ad consumationem saeculi ; at adversus Christum nullus praevalere potest :* Si enim Deus pro nobis, quis contra nos ; *Ergo Ecclesia Christi nullatenus deficere potest. Confirmatur ex eo, quod Ecclesia Christi semper integra mansit, sicut coepit, etsi innumeras passa sit persecutiones a portis Inferi. Ad tertium quaesitum respondeo, quod Ecclesia Christi sit etiam infallibilis. Nam Christus Petro ait :* Expetivit vos Satanas, ut cribraret vos, sicut triticum; sed ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua. *Ex quibus sic : ob Christi orationem Patri factam, fides Petri, ejusque*

successorum deficere nequit ; ergo Ecclesia est infallibilis. Insuper Ecclesia Christi est a Deo fundata, ut constat ex Prophetiis, quas depromimus ex libris nostrorum inimicorum, nempe Judaeorum, & ex tot miraculis, & ex mirabili ejus propagatione, ergo si Ecclesia est a Deo fundata, necessario debet esse infallibilis, alias Deus esset auctor falsitatis, quod impium est de Deo asserere. Tandem idipsum dogma sibi constat ex eo, quod per tot saecula semper perseverat integra in sua fide, quam hausit ab ipsomet Christo, et Apostolis, ac proinde Ecclesia est columna et firmamentum veritatis, adeoque infallibilis.

RISPOSTA DEL CANONICO RAINONE.

Descendo ad tertium casum propositum a Canonico Januario Vitulo, quem breviter exsolvam.

1. Primo Ecclesiam esse visibilem plura eloquuntur; eam enim Christus Dominus aedificavit mediis sensibilibus, seu Sacramentis, et Pastoribus, qui eam regerent, et innutrirent. Et sano quidem consilio; homo ex anima et corpore visi-

bili

bili constat, atque adeo regendus et innutriendus erat gratia invisibili, et signis sensibilibus Sacramentorum et Pastorum. Deinde dicitur a Christo in Evangelio: Si peccaverit frater tuus, corripe eum, & si te non audierit, dic Ecclesiae. *Quomodo autem, quaeso, fieri potest correctio, & inemendatus enunciari Ecclesiae, si Ecclesia non sit sensibilis? Praeterea Ecclesia dicitur in Evangelio civitas supra montem posita, ut omnibus in adspectum objiciatur, atque ita, ut nullo modo possit abscondi.*

2. *Secundo Ecclesiam non posse deficere evincunt Christi promissiones, quibus confirmavit Apostolos portas Inferi non praevalere adversus eos, eorumque successores. Ecclesiam enim non ad aliquod tempus, sed ad consumationem usque saeculi duraturam promisit tum cum Petro dixit, Satanam expetivisse, ut cribraret eum, sed ipsummet rogasse, ut fides non deficeret. Cetera omittam.*

3. *Tertio Ecclesiae* ασφαλιαν *probat ipsemet Apostolus, qui eam vocat columnam, et firmamentum veritatis; evincit quoque* §. 2.

Per dimostrare, che la vera Chiesa di Gesu Cristo sia visibile, dovea il Sacerdote Nappo servirsi di altre più convincenti autorità ricavate dalla Sacra Scrittura, le quali avrebbero dato peso maggiore alle sue pruove, mentre quelle, che adduce si possono senza molto lavoro dagli Eretici rigettare. Imperciocchè questi non negano una visibile congregazione di gente, che professa la dottrina di Gesù Cristo, composta di visibili Pastori, e di visibili segni, o siano Sacramenti, e di visibile popolo: ma negano bensì questa soltanto essere la vera Chiesa di Gesu Cristo: *Sed non parum*, dice Calvino nella Prefazione delle sue Istituzioni, *a vero aberrant, dum Ecclesiam non agnoscunt, nisi quam praesenti oculo cernunt*. Distingue l' Eresiarca nelle trascritte sue parole due Chiese, una visibile, ed un' altra invisibile, e questa seconda invisibile egli vuole, che sia la vera Chiesa di Gesu Cristo composta di soli Predestinati. Il Canonico Rainone all' incontro benchè sul principio delle pruove si servisse delle stesse testimonianze della Sacra Scrittura, pur non di meno con aggiun-

gere

gere di poi, che Cristo quando rimise alla Chiesa gl'incorrigibili fratelli, intese drizzarli alla vera sua Chiesa, alla quale, se non fosse stata visibile, non avrebbero essi certamente potuto avere accesso, ne quella parimente avrebbe potuto riconoscerli, e punirli, con tale aggiunta rinforzò molto meglio le pruove sudette, e le rese molto più efficaci contro de' Novatori.

Le pruove del Sacerdote Nappo, e del Canonico Rainone, toccanti l' Indifettibilità della Chiesa, sono pressocchè le medesime, dalle quali, perchè troppo superficialmente maneggiate, potrebbe in essi con fondamento sospettarsi una troppo scarsa, e limitata intelligenza del sistema de' Novatori. E veramente non incontrerebbero difficoltà alcuna i Calvisti, obbligati dalle pruove addotte, di credere la Chiesa indifettibile, secondo la parte invisibile ed interna soltanto; ma non già secondo la parte visibile, ed esterna. Difatti mettendo ad esame l'empio loro sistema, osserviamo, che riguardano essi la Chiesa sotto due ben diversi aspetti. Il primo è secondo la parte invisibile, in quanto è una unio-

ne di Predeſtinati, e l' altro ſecondo la parte viſibile, in qnanto è una unione di uomini, che profeſſano eſternamente la fede criſtiana, preſcindendo poi ſe ſian queſti Predeſtinati, o nò. Conſiderata da eſſi la Chieſa ſotto il primo aſpetto, credono, che ſia indifettibile; conſiderata ſotto il ſecondo, credono, che può mancare, anzi pretendono, che in noi Cattolici ſia difatti mancata, e che ſucceduti eſſi ſiano, non già alla noſtra Chieſa viſibile; ma bensì alla Chieſa inviſibile degli uomini Predeſtinati, ne' cuori de' quali Iddio ha conſervato una vera fede, ed una vera carità in mezzo alla guaſta e corrotta Babilonia, vale a dire in mezzo alla Chieſa Romana. Noi Cattolici ſoſteniamo all' oppoſto, che la Chieſa di Gesu Criſto ſia indifettibile, riguardata non ſolo ſecondo la ſua parte inviſibile ed interna, ma puranche ſecondo la parte viſibile ed eſterna. Queſta doppia verità doveano eſſi aver preſente nelle pruove, la quale per altro ſi ſarebbe con facilità da entrambi dimoſtrata ſenza dipartirſi ne punto, ne poco dal teſto di S. Paolo traſcritto nel caſo propoſto. Il teſto

sto di S. Paolo 1. ad Timoth. 3. dice: *Haec scribo tibi, ut scias quomodo te oporteat in domo Dei conversari, quae est Ecclesia Dei vivi, columna, et firmamentum veritatis.* L'Appostolo nel testo citato dichiara d'insegnare a Timoteo, e nella di lui persona agli altri Fedeli, i modi e le maniere di saper conversare nella Chiesa. Sotto il nome di Chiesa dobbiam ivi certamente credere, che S. Paolo intendesse la visibile; poichè con quella invisibile ne Timoteo, ne gli altri Fedeli poteano conversare. Dunque se questa Chiesa visibile, con cui, giusta l'insegnamento di S. Paolo, dovea Timoteo, e gli altri Fedeli conversare, si appella *columna*, *et firmamentum veritatis*, in faccia a qualunque sforzo dell'empietà abbiam noi tutto il fondamento di credere la medesima indifettibile, riguardata non solo secondo la sua parte invisibile ed interna, ma benanche secondo la sua parte visibile ed esterna. E con questo succinto e convincente discorso ricavato dalle parole del testo addotto, avrebbero, a parer mio, confutando per ogni parte il sistema de' Novatori, meglio

glio rassodata la richiesta indifettibilità della Chiesa. Tralascio per brevità la somiglianza dell'aja piena di frumento e di paglia, cui Gesu Cristo paragona la Chiesa composta di giusti, e d'ingiusti, ed altri luoghi della divina Scrittura, che confermano con ugual nerbo, e chiarezza la stessa verità.

Pruova in terzo luogo il Sacerdote Nappo l'infallibilità della Chiesa col primo argomento, il quale io giudico troppo convincente; poichè se Gesu Cristo rese indifettibile la fede di Pietro trascelto ad essere pietra fondamentale della sua Chiesa, sarà anche questa infallibile, siccome lo è il suo fondamento, ch' è Pietro. Il secondo argomento non ribatte per ogni sua parte il sistema degli Eretici, perchè pruova, che la Chiesa sia soltanto infallibile secondo la parte invisibile ed interna, ma non già secondo la visibile ed esterna. Avrebbe dovuto, a motivo dell'eresie insurte, addurre in pruova tali testimonianze della divina Scrittura, che più direttamente persuadessero e l'una, e l'altra verità; la prima in cui i Novatori con noi convengono, e l'al-

tra,

tra, per cui con una infelice Appostasia da noi si dipartono. Il terzo contiene una evidente, e chiara petizione di principio, perchè si stabilisce per certo, ciò che cade in vertenza, vale a dire, che la Chiesa non mai siasi distaccata da quella purezza di fede, che ricevè da Cristo suo fondatore, e dagli Appostoli, allora quando questa è la gran verità, che dalle varie Sette de' Novatori, a nostro dispetto, acremente si nega. Il Canonico Rainone in poche parole dimostra la verità sudetta, motivando un forte argomento ricavato dalle parole di S. Paolo premesse nel caso, e del quale soltanto si serve a dimostrare, che la Chiesa di Gesu Cristo sia infallibile.

Il quarto caso proposto dall' Abate Curato della Chiesa di Sirico D. Tommaso Peluso è il seguente.

Quidam Vir Theologus, sed non sana Theologia, accedit ad Theologum hujus Urbis, atque ab eo importune petit, qui consistere possit Dogma Processionis Spiritus Sancti a Patre, et Filio, cum vocabulum Processionis in Sacris Litteris de Pa-

Patre tantum legatur, et nullibi de Filio, immo Filius ipse dixerit Joan. 6. Cum venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis Spiritum veritatis, qui a Patre procedit. *Et quum vir ille haud ignorat quantum roboris habeat hac in re Traditio Patrum, petit ulterius, quî consistere possit tale Dogma, cum omnes Patres fere Ecclesiae Orientalis dixerint, Spiritum Sanctum procedere a Patre per Filium. Denique invehitur contra additionem particulae* Filioque. *Quaeritur quibus sanis doctrinis hujus impii os obstrui possit.*

RISPOSTA DEL SACERDOTE NAPPO.

Ad casum propositum per Rev. Dominum Thomam Peluso Abbatem Curatum Syricensem Sacrae Theologiae Doctorem, examinatorem deputatum respondeo; quod nullibi tam clare, quam in Sacris Litteris habetur, quod Spiritus Sanctus a Patre, & Filio simul procedit. Nam Joan. 6. Cum venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis, Spiritum veritatis, qui a Patre procedit. *Ex quibus sic: in Divinis nulla Persona dicitur ab alio*

mit-

mitti, nisi ab eo procedit: atqui, ex dictis, Spiritus Sanctus a Filio mittitur, quem ego mittam vobis; *ergo a Filio quoque, sicut a Patre, procedit. 2. ex Sacra Scriptura, quae sunt Patris, sunt quoque Filii:* mea omnia tua sunt.... mea doctrina non est mea, sed ejus qui misit me, *nempe Patris: atqui Pater habet vim spirandi; ergo & Filius. 3. apud Joannem legitur:* ille me clarificabit (*nempe Spiritus Sanctus*) quia de meo accipiet. *Ex quibus sic: Spiritus Sanctus, quae habet, a Filio accipit: atqui id intelligi nequit, nisi per Processionem Spiritus Sancti a Filio; ergo sarctum tectumque manet dogma Catholicum, quod Spiritus Sanctus a Patre & a Filio simul procedat. Ad secundum quaesitum respondeo, quod Patres Orientales docendo*, Spiritum Sanctum a Patre procedere per Filium, *dogma Catholicum confirmant. Nam idem est dicere, Spiritum Sanctum procedere a Patre per Filium, ac dicere, Spiritum Sanctum procedere a Patre, & a Filio. Ratio est, quia apud Joan. cap. 1. legimus:* Omnia per ipsum (*nempe per Verbum*) facta

sunt.

sunt. *Atqui illorum verborum sensus est : omnia facta sunt a Patre simul, & a Filio ; ergo idem est dicere, Spiritum Sanctum procedere a Patre per Filium, ac dicere, Spiritum Sanctum procedere a Patre simul, & a Filio; adeoque Patres Orientales potius confirmarunt, quam labefactarunt Dogma Catholicum de Processione Spiritus Sancti. Ad tertium quaesitum respondeo, quod Schismatici immerito conquesti sunt de additione particulae* Filioque. *Quandoquidem Ecclesia habet facultatem nonnulla addendi ad majorem claritatem, quando identidem suboriuntur Haereses. Unde Ecclesia ad obstruendum os Schismaticorum asserentium, Spiritum Sanctum non procedere a Filio, sicut procedit a Patre, addit particulam* Filioque *; ac proinde immerito conqueruntur Schismatici de hac additione. Atque haec satis sint pro ingenii mei tenuitate.*

RISPOSTA DEL CANONICO RAINONE.

Superest Casus Parochi Thomae Pelusii Abbatis Ecclesiae Syricensis, a quo paucis me extricabo.

I.

1. *Dogma Processionis etsi non explicite legatur in Sacris Litteris, implicite tamen continetur, uti prae ceteris evincit contra Graecos Sanctus Doctor Anselmus in Concilio Barensi. Et sane quid sibi vult, quod de Spiritu Sancto ait Christus Joan. 6.* Cum venerit ... quem ego mittam vobis? *Norunt omnes Theologiae alumni, Missionem in divinis perinde esse, ac Processionem; non enim mitti potest a Filio imperio, vel consilio, atque adeo per emanationem. Idem quoque probant alia Christi verba, ubi loquendo de Spiritu Sancto ait:* De meo accipiet; *hoc est a me procedit, & explicant Patres. Idem denique definiit Concilium Florentinum Oecumenicum.*

2. *Deinde non mirum, Patres Orientales usos ea phraseologia, Spiritum Sanctum a Patre procedere per Filium, hoc est una, ac a Filio; cum enim Spiritus Sanctus sit amor substantialis Patris & Filii, nullo negotio intelligitur perinde ab uno, quam ab altero per geminum amorem procedere.*

3. *Ex his liquet quam merito in Comitiis Generalibus Florentinis unanimi Graecorum, & Lati-*

tinorum acclamatione adjecta fuit Concilio parti-cula Filioque, *quae jam ante adjecta erat medio fere saeculo XI. Concilio Constantinopolitano*.

Il Domma Cattolico della Proceſſione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figlio dal Sacerdote Nappo nelle prime riferite riſpoſte ſufficientemente ſi prova. Uno sbaglio ſoltanto oſſervo da lui commeſſo nel ſecondo argomento, ed è il non ricavarſi bene dal medeſimo, che lo Spirito Santo proceda dal Figlio. Imperciocchè quando ſi dice ivi, che tutte le coſe, che il Figlio ha, ſono eziandio del Padre, *mea omnia tua ſunt*, e non già all'oppoſto, che tutte le coſe del Padre ſono ancora del Figlio, per legittima conſeguenza non ne ſiegue, che ſe il Padre ha la virtù di ſpirare, debba averla puranche il Figlio. Lo sbaglio dunque conſiſte nell' aver ſcritto un teſto per un'altro; in cambio di ſcrivere quello di' S. Giovanni cap. 16. *omnia quaecumque habet Pater, mea ſunt*, cioè del Figlio, ſcriſſe *mea omnia tua ſunt*. Le pruove del Canonico Rainone ſono più erudite e dotte; poichè ſul principio delle medeſime ſi dimoſtra inteſo

teso del come contiensi nelle Sacre Scritture il Domma sudetto; vale a dire, giusta l'espressione del Contensone *lib.* 3. *Differt.* 4. *cap.* 1. *de principio Spiritus Sancti: Sufficienter haberi in Scripturis Spiritum Sanctum procedere a Filio: & licet vox Processionis a Filio non inveniatur, reperitur tamen significatum, & sensus illius*, quasi dir volesse, che implicitamente si contiene nelle divine Scritture la Processione dello Spirito Santo dal Figlio, siccome afferma il Canonico Rainone, oppure virtualmente, come dice Pearsonio nell' esposizione del Simbolo Appostolico *art.* 8. *Credo in Spiritum Sanctum: Tametsi non expresse dictum sit in Scripturis, Spiritum Sanctum procedere a Filio, veritas tamen hujus propositionis virtualiter ibi continetur, quia haec ipsa praedicata de Spiritu Sancto enunciantur respectu Patris ob ipsius a Patre Processionem, eadem quoque de eodem Spiritu enunciantur respectu Filii; quare haec eadem causa praesupponenda est respectu Filii, quae expressa est respectu Patris*. Di quelle due espressioni: *Missionem in divinis perinde esse, ac Processionem* = *Non*

 impe-

imperio, vel consilio, atque adeo per emanationem, da lui usurpate in questo stesso paragrafo, e dagli Esaminatori censurate, prometto di qui a poco parlarne distintamente nelle riflessioni, che farò sulla Censura degli Esaminatori.

Per la fraseologia de' Padri Greci toccante questo punto, dice il Sacerdote Nappo, esser lo stesso *per Filium*, che *a Filio*, e lo prova con quel testo di S. Giovanni. *Omnia per ipsum facta sunt*, ch' è lo stesso, che *omnia ab ipso facta sunt*. Il Canonico Rainone risponde con un sodo argomento preso dalla ragione. Approvo in parte le riferite risposte; ma per rispondere più direttamente agli Avversarj nostri, avrei desiderato, che spiegato si fosse dall' uno, e dall' altro il vero senso della espressione *per Filium*: il qual senso certamente non è, come dottamente risponde Contensone alla stessa objezione *lib. 3. Dissert. 4. cap. 2. De principio Spir. San. Spiritum Sanctum procedere immediate a virtute Filii, & mediate solum a virtute Patris, sicut nepos est ab avo per patrem in humanis: sed sensus est, inter Patrem & Spiritum Sanctum media-*

re

re suppositum Filii, quod prius origene procedit, & quia virtus productiva Spiritus Sancti, quae est una & eadem in Patre & Filio, non est in Filio, nisi a Patre, recte dicitur, quod Pater per Filium spirat Spiritum Sanctum, idest dat virtutem Filio, qua secum producit Spiritum Sanctum. E poi piaciuto mi sarebbe, se aggiunto a ciò si fosse, che sebbene alcuni Padri Greci si son serviti della espressione *per Filium*, non altri pochi della stessa Chiesa Orientale hanno usurpata la espressione *ex Filio*, ed *a Filio*. Difatti si legge nell' Ancorato di S. Epifanio n. *66. Jam vero cum Christus ex Patre credatur Deus de Deo, & Spiritus ex Christo, sive ab ambobus*, e nel n. 72. che lo Spirito Santo procede *a Patre, & a Filio*. In S. Cirillo Alessandrino *lib. 34. Thes. Cum ergo Spiritus Sanctus in nobis existens conformes nos efficiat Deo, procedat autem a Patre, & a Filio*; ed in S. Basilio *contra Eunomium* a chiare note anche si legge, che lo Spirito Santo *est ab illo, scilicet a Filio habeat, & ab ipso accipiat*. Onde l' argomento, che contra di noi si objetta, rica-

vato dalla fraseologia de' Greci Padri per le anzidette ragioni, ne punto, ne poco inficia la Processione dello Spirito Santo dal Figlio.

L' argomento del Canonico Rainone, che poc' anzi dissi esser sodo, perchè preso dalla ragione, mi sembra con tutto ciò mancante di alcune parole, ommesse forse per negligenza dell' amanuense; del resto non lascia di essere efficace, poichè dicendosi dello Spirito Santo, che sia un amor sostanziale del Padre, e del Figlio, per legitima conseguenza procede ugualmente dall' uno, e dall' altro, e con quella stessa Processione interna, onde procede dal Padre, procede anche dal Figlio. Questa maniera di ragionare direttamente confuta que' Greci Scismatici, i quali benchè non ripugnassero di confessare una certa Processione dello Spirito Santo dal Figlio, questa però da essi si appella impropriamente Processione, dovendosi dire piuttosto Missione: ed un tal loro delirio Giovan Francesco Buddeo, tra gli altri, ci riferisce così, *Instit. Theol. Dogmat. lib. 2. cap. 1. Ut autem eo rectius hac de re pronuntiari queat, observandum.*

dum , docere atque profiteri Graecos Spiritum Sanctum esse ejusdem essentiae cum Patre & Filio , procedere ab essentia & natura Patris sine principio , sive ab aeterno , eumdemque esse aequali cultu adorandum : fatentur etiam Spiritum Sanctum esse Filii Spiritum , hoc est , a Filio mitti , dari , profundi , proferri , effundi , inspirari , emitti . Eum vero interne a Filio aeque , ac a Patre procedere , id vero est , quod negant , atque pernegant .

Non approvo nello stesso paragrafo l' espressione del gemino amore usurpata dal Canonico Rainone , invaghito forse dalla venustà della gemina fiamma , di cui servissi un nostro Poeta , cantando :

> *Mentre se stesso intende , e la sembianza*
> *Di se con tutto se vagheggia , e mira ,*
> *L'alma , e l'amor , ch'ogn'altro amore avvanza ,*
> *L'amato Figlio in lui riflette e gira ,*
> *Della* gemina *fiamma egual sostanza ,*
> *Ed ineffabilmente allor si spira ,*
> *Spirto Dio , divin modo , eterno amore ,*
> *Santo don , Santo messo , Santo ardore .*

 Del

Del resto, se la espressione sudetta sappia d' improprietà, oppur di errore, lo dimostrerò nelle riflessioni accennate.

Risponde finalmente il Sacerdote Nappo alle querele de' Scismatici intorno all' addizione della particola *Filioque* fatta al Simbolo Costantinopolitano con dire, che la Chiesa ha questa autorità di aggiungere sovente alcune cose a maggior chiarezza, quando insorgono Eresie per poter così chiudere la bocca agli Eretici. Il Canonico Rainone più brevemente rispondendo addita il Concilio Generale di Firenze, ove fu approvata universalmente tale addizione, ed il tempo in circa, in cui si vide fatta la medesima per la prima volta al Simbolo. Queste due risposte sono entrambe generali, nè collimano affatto ad esimere i Latini dalle calunnie de' Greci. L' Esaminatore dicendo nel caso proposto: *Denique invehitur contra additionem particulae Filioque*, intese dire appunto ciò, che ci riferisce nell' esposizione del Simbolo Art. 4. *Credo in Spiritum Sanctum* Pearsonio: *Ita Orientalis Ecclesia Occidentalem accusabat, quod adjecisset*

cisset Symbolo haec verba Filioque *contra Generale Concilii decretum , quo omnes additiones probibuerunt*, *idque sine ulla auctoritate alterius cujuspiam Concilii*. Ed oltre a questa accusa de' Greci, che incolpa noi Latini come trasgressori de' Decreti di un Concilio Generale celebrato in Efeso , in cui si stabilì : *Alteram fidem nemini licere proferre*, *aut conscribere*, *aut componere*, *praeter definitam a Sanctis Patribus , qui in Nicoea cum Spiritu Sancto congregati fuere*, secondo che si legge *Tom.* 3. *Conciliorum pag. 690. Edit. Labb.* potrebbero anche caricarci di un altro fallo i Protestanti, seguendo Pietro Van-Mastricht, il quale per l' aggiunzione sudetta *lib.* 2. *cap.* 27. *de Deo Spiritu Sancto* dice : *Peccatum hic utrinque a Latinis, quod Symbolo Constantinopolitano aliquid addiderint, eoque Papae auctoritatem Graecis ex obliquo obtenderint : a Graecis autem, quod Dogma Scripturis consentaneum , & a vetustioribus Ecclesiae Patribus agnitum sola nominis Latini invidia , temere recusarint* . Si avrebbe dovuto dunque brevemente rispondere , che nulla da Latini fu esplicitamente aggiunto

al Simbolo non contenuto prima implicitamente nel medesimo, e che le Sante leggi del Concilio Efesino non furono nè punto, nè poco trasgredite, o violate: poichè l'aggiunzione sudetta non fu di una nuova verità non contenuta sostanzialmente prima nello stesso Simbolo. Oltre di che se col decreto di quel Concilio veniva interdetto il poter aggiungere ogni qualunque siasi cosa al Simbolo Niceno, perchè mai i Greci concordemente con noi recitano il Simbolo Costantinopolitano coll' articolo toccante la divinità dello Spirito Santo, qual verità fu poi anche aggiunta al Simbolo Niceno? Dunque d' uopo è, che confessino dall' Efesino Concilio non essere stato vietato il poter fare aggiunta di sorte alcuna al Simbolo Niceno, ma solamente essere stata proibita una diversa formola di fede, che fosse contraria alla fede Nicena. Così risposto avrei alle querele degli ostinati avversarj nostri, i quali, chi sa, se perdurano tuttavia nel loro errore. Che se mai così fosse, contro di costoro mi avvalerei a riprenderli di quelle dotte espressioni di Vincenzo Lirinese *adversus Haeres:*

Et

Et post haec inveniuntur aliqui tanta inveteratae frontis duritia, impudentiae incude, tam adamantinae pertinaciae, qui tantis eloquiorum coelestium molibus non succumbant, tantis ponderibus non fatiscant, tantis malleis non conquassentur, tantis postremo fulminibus non conterantur.

Dopo di aver fatto presente a V. M. ciocchè io debolmente sentiva riguardo alle risposte date a' casi proposti dal Sacerdote D. Antonio Nappo, e dal Canonico D. Nicola Rainone, ora passo ad esporre le povere mie Riflessioni su la Censura fatta dagli Esaminatori al Concorso del citato Canonico, per poi umiliare al Savio ed avveduto discernimento della M. V. il mio parere rapporto al tutto.

CENSURA DEGLI ESAMINATORI.

Nel paragrafo secondo del suo Concorso dice il Canonico Rainone: *Non me praeterit quosdam laxioris manicae Scholasticos excusare restrictionem mentalem . . . . at cum sinceritati naturali, & Evangelicae opponatur, eam illicitam esse cum sanio-*

sanioribus Theologis teneo . Dimostra con ciò ignorare , che la restrizione mentale sia stata dannata dalla Chiesa nelle Proposizioni 26. 27. e 28. da Innocenzo XI. E' ben diverso rifiutare con ragioni Teologiche una opinione, perchè lassa, e rifiutarla colla definizione della Chiesa, perchè dannata ; altro è dirla illecita *cum sanioribus Theologis*, ed altro dirla illecita *ex Ecclesiae definitione* . Egli ne fa una opinione di Scuola, ed è in realtà un errore , di cui si deve un Teologo dimostrare informato.

RIFLESSIONE.

E quì per dare il mio giudizio tanto sull'asserzione del Canonico Rainone , quanto sulla Censura degli Esaminatori , mi apro la strada a considerar la dottrina della restrizione mentale sotto due ben diversi e distinti aspetti , vale a dire prima della condanna , che ne fece Innocenzo XI. e dopo della medesima . Prima della condanna insegnò questa dottrina Sanchez *lib.* 3. *in Dec. cap.* 6. *n.* 15. *Possunt absque mendacio ver-*

verba usurpari, licet ex sua significatione non sint ambigua, nec verum sensum admittant ex se, nec ex circumstantiis occurrentibus, sed tamen verum sensum reddant ex aliquo mente proferentis retento, quodcumque illud sit; ut si quis vel solus, vel coram aliis sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa; sive quocumque alio fine juret se non fecisse aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit .... revera non mentitur, nec est perjurus. A questo famoso Teologo Moralista fecero eco Tamburrino *lib.* 11. *in Explicat. Decal.* *cap.* 21. §. 2. Bonacina *Tom.* 2. *disput.* 4. *quaest.* 1. e non pochi altri Teologi, e Casisti, come ce ne fa chiara testimonianza Lumbier presso Cardenas in *proposit. damn. dissert.* 19. *cap.* 1. *n.* 5.

Dopo la Proscrizione di tal dottrina solennemente fatta dal citato Pontefice nell' anno del Signore 1679. videsi ben presto in campo una folla di altri Teologi, li quali a tutto potere s' impegnarono a garentirla, e a scusarla dalla fulminata Censura. Tra questi però io non inten-

tendo punto compresi, nè il P. Diego de la Fuente Hurtado, che la difese lecita per causa onesta, ne il P. Carlantonio Casnedì, il quale, benchè l'avesse per illecita, disse ciò non ostante di non esser stata dannata, nè l'Autore dell'Allegazione fatta in difesa del P. Cataneo contro del degnissimo P. Orsi, il quale asserì, che fu condannata solo, quando si esercitava *a tutto pasto*, come insegnò nel §. 27. dell'Allegazione predetta colle seguenti parole: *Troppo mal si appone chi pensa essere state generalmente dannate, come cose scandalose, tutte le locuzioni ambigue, gli equivoci, le restrizioni, perchè tali cose si nominano nelle proposizioni* 26. 27. *e* 28. *della Santa memoria d'Innocenzo XI. meritamente proscritte. Al qual pensiero sembra in più luoghi aderire il P. Orsi, senza riflettere, che posto ciò, dovrebbe riputar condannati anche i suoi equivoci di seconda specie, che non sono eccettuati per privilegio. Che però lo scandalo* di quelle proposizioni consiste nel dare tali cose per lecite, come suol dirsi, a tutto pasto, *cioè a dire, per qualunque fine, a titolo di qualunque utilità,* *ed*

ed anche in occasione, che la verità vien cercata con tutta giustizia, come ognuno può comprendere dal senso naturale, ed ovvio delle stesse proposizioni, ancora senza grande studio su di que' Teologi, che ne han fatto esame diligentissimo. Non intendo, dissi, nel numero degli altri molti Teologi, e Casisti puntò compresi i tre poc'anzi citati, poichè nelle loro spiegazioni piuttosto si scorge un temerario ardire, che un discreto impegno per chi insegnato avea la proscritta dottrina; ma soltanto coloro, i quali dopo la condanna a forza di varie modificazioni, di *pura, e non pura mentale, di equivoco determinabile all' esterno, e di equivoco indeterminabile all' esterno*, e di altri simili ritrovati, nell' atto istesso, in cui pretesero spiegare la mente degli Autori, che l' aveano insegnata, salvarono in parte la Censura della Chiesa.

E certamente intorno a costoro giova quì notare un grazioso entusiasmo del celebre Caramuele, il quale, comecchè in cento e mille insegnate dottrine peccasse di Lassismo, pur non di meno *Theolog. fund. Tom. 2. n.* 805. prorom-

pe

pe così: *Est mihi innata aversio contra restrictiones mentales. Si enim continentur intra terminos pietatis, & sinceritatis, necessariae non sunt. Nam omnia quae ipsae praestare possunt, praestabunt consignificantes circumstantiae. Quod si tales dicantur, ut etiam ibi admittendae sint, ubi desunt circumstantiae significantes (ignoscant mibi earumdem Auctores, & propugnatores) tollunt humanam societatem, & securita.em, & tamquam pestiferae damnandae sunt. Quoniam semel admissae aperiunt omni mendacio, omni perjurio viam. Et tota differentia in eo erit, ut quod beri vocabatur mendacium, naturam & malitiam non mutet, sed nomen, ita, ut bodie jebeatur Restrictio mentalis nominari; quod est virus condire saccharo, & scelus specie virtutis colorare.* E di questa moltitudine di Teologi, e Casisti impegnati a colorire la proscritta proposizione ne fa anche menzione Cuniliati *Tract.* 5. *de* 11. *Decal. praecepto cap. XI.* E Concina con esattezza maggiore *lib.* 5. *in Decal. dissert.* 3. *cap.* 7.

Considerata dunque sotto questi due diversi aspetti la proscritta dottrina, io ne inferisco, che

che prima della condanna fu soltanto insegnata, e dopo della medesima fu a tutto potere modificata, e scusata. E se l'è così, come lo è senza meno, non meritava il Canonico Rainone la censura d'ignorare la proscrizione suddetta, secondo asseriscono gli Esaminatori. A dimostrar ciò colla maggior chiarezza io dico, che se il Canonico Rainone stato fosse ignorante della condanna della Chiesa, non avrebbe nel suo Concorso adoperata la seguente maniera di parlare: *Non me praeterit quosdam laxioris manicae scholasticos excusare restrictionem mentalem, maxime officiosam*; poichè la parola *excusare* ad evidenza la certa notizia in lui dimostra del lavoro di tanti, e poi tanti Teologi, e Casisti a tutto potere impegnati a vindicar dalla Censura della Chiesa la restrizione mentale proscritta, nè colla distinzione da' medesimi inventata per garentirla, l'avrebbe immediatamente divisa in pura, e non pura mentale: *Nolo hic ingredi in dumeta scholasticorum de restrictione pure mentali, & non pure mentali*. Una distinzione certamente è questa, che da lui doveva ignorarsi sen-

fenza la previa fcienza della varia forte di reftrizione mentale prima della condanna, e dopo della medefima. Quindi fe dice nel §. fecondo di fapere, che non pochi Scolaftici fcufano la reftrizione mentale, fe immediatamente foggiunge nello fteffo §. di non voler entrare nelle varie brighe de' medefimi, rapporto alla divifione della reftrizione pura, e non pura mentale; per me è cofa preffocchè evidente, che non ignorava la diverfa forte dell'una, e dell' altra. Fece male però a non diftinguere ful principio della rifpofta al cafo, la reftrizione in pura, e non pura mentale, perchè così diftinta la materia, fi farebbe dagli Efaminatori a prima vifta capito il fenfo delle fue parole, e non l'avrebbero, fenza pofitivo fuo demerito, fuppofto ignorante delle tre Propofizioni dannate da Innocenzo XI. nè caricato di errore, perchè rifiutava, come illecito, ciò, che dovea rigettar come profcritto.

CEN-

CENSURA DEGLI ESAMINATORI.

Nel paragrafo terzo dice il Canonico Raino-ne: *Quod denique aequivocationem ſpectat, non negaverim eam pro re nata, & ſecreto in rem utilem privatam, vel domeſticam vel publicam vergente, licitam eſſe, ne mala, aut ſaltem rixae, & magnae contentiones eveniant; ſcimus enim hac aequivocatione uſos Eccleſiae Patres, maxime S. Athanaſium in occurſu Arianorum in ipſum furentium*. Cenſurano gli Eſaminatori così: Nel terzo paragrafo ammettendo egli la dottrina dell' equivocazione, proteſtando nel §. precedente di ſeguitare *ſanioris notae Theologos*, ſi dimoſtra Teologo *laxioris notae*, quantunque l' ammetta colla condizione: *Si pro re nata, & ſecreto vergat ad utilitatem privatam, vel publicam*. Poteva, come il Nappo, non ſepararla dalla reſtrizione mentale, molto più, che avea egli ſteſſo riprovata la diviſione ammeſſa dalle Scuole de' Probabiliſti della reſtrizione pura, e non pura, ch' è l' equivocazione, o certamente dovea aggiun-

gerci il temperamento de' Probabilisti di determinabile, e non determinabile dalle circostanze esteriori, senza di cui l' equivocazione, assolutamente parlando, non si ammette da veruno ancor lasso Teologo. Da tutti i Teologi apertamente si riprova l' equivocazione senza questa limitazione, come contraria al comando Evangelico: *Sit sermo vester est est, non non*, ed alla dottrina della Chiesa, che si ricava dalla citata condanna. E se avesse fatta riflessione, come dovea, al caso, in cui si dice: *dicentem audivit licitum esse aliquando mentiri, vel aliqua mentali restrictione, sive aequivocatione proximum fallere* forse non si sarebbe avanzato ad abbracciare una tale opinione, perchè l'equivocazione o non s' include nella proposizione dannata, o certamente è una opinione chiamata da sani Teologi: *subterfugium inventum a laxioribus Theologis, ut veritas absque mendacio occultetur*; qualora però non si usi *animo decipiendi*: che se sia *animo fallendi proximum*, come nel caso, è sempre illecita, come è illecita, *si veritas ex extrinsecis circumstantiis deprehendi non possit*. Non

approviamo la ſua deciſa opinione, con cui attribuiſce ai Padri della Chieſa, ſenza riſerva, l'uſo dell'equivocazione, dicendo: *Scimus enim hac aequivocatione* (cioè quella, ch'egli ammette ſenza limitazione di eſtrinſeche circoſtanze) *uſos eſſe Eccleſiae Patres*; quando, ſe ſia ſtata equivocazione, o deciſa verità quella di S. Ataſio, è ancor dubbio, ed un Teologo deve ſapere, che a' Padri della Chieſa fu ignoto l'uſo di qualunque equivocazione, e che S. Agoſtino lo riprova con ciò, che ſcrive nel lib. *contra Mendacium cap.* 18. Fin quì la Cenſura.

RIFLESSIONE.

Approvo lo zelo degli Eſaminatori Cenſori; del reſto, tutto il fallo, che qui conoſco commeſſo dal Canonico Rainone, per me non conſiſte in altro, che nel non ſoſtenere in queſto terzo paragrafo quel carattere di rigido Probabilioriſta, che con tanta pompa ſpiegò nel ſecondo, ove rigettò *cum ſanioribus Theologis* anche come illecita la reſtrizione non *pura mental-*

 ta-

tale. Difatti per sostenerlo anche in questo terzo paragrafo avrebbe dovuto ricordarsi de' fondamenti de' suddetti Probabilioristi, vale a dire, che per i medesimi siffatte equivocazioni sono tutte contrarie a' Padri della Chiesa; che in esse vi è sempre l'inganno, il qual è illecito; che nel caso, in cui uno fosse domandato da chi non ha dritto di sapere la verità, egli deve rispondere, che non può affatto su di ciò parlare; che non sia assurdo, che in certi urgenti casi non vi resti via lecita di occultarla, siccome in alcuni altri casi la cennata via non è da prendersi contro l' ingiusto Aggressore; che di una bugia officiosa non dobbiamo punto servirci, ancorchè si trattasse di salvare la vita ad un Uomo innocente: *At enim vero*, dice Bingamo *Originum Ecclesiastic. lib. XVI. cap. XIII. §. V. Augustinus etiam contra istiusmodi officiosum mendacium disputat, illudque culpabile & vitiosum esse ostendit; arguens, nec innocentem prodendum, nec ad servandum eum mentiendum, sed potius cum propriae vitae periculo aperte declarandum, nos nec mentiri ejus caussa velle, nec ipsum prode-*

dere. Rarum istiusmodi fortitudinis exemplum dat in Episcopo quodam Tagastensis *Ecclesiae, qui* Firmus *nomine, firmior voluntate fuerit. Quum ab eo, inquit Augustiuus de mendacio ad Consentium cap.* 13. *quaereretur, homo jussu Imperatoris per apparitores ab eo missos, quem ad se fugientem diligentia, quanta poterat, occultabat, respondit quaerentibus, nec mentiri se posse, nec hominem prodere, passusque multa tormenta corporis* (nondum erant Imperatores Christiani) *permansit in sententia. Deinde ad Imperatorem ductus, usque adeo mirabilis apparuit, ut ipsi homini, quem servabat, indulgentiam sine ulla difficultate impetraret.* Ed oltre a ciò avrebbe dovuto aver presente ancora quel, che scrisse il citato S. Padre Enchir. 22. *Verba propterea sunt instituta, non per quae se invicem homines fallant; sed per quae in alterius quisque notitiam cogitationes suas perferat. Verbis igitur uti ad fallaciam, non ad quod instituta sunt, peccatum est.* Ma giacchè in questo terzo paragrafo volle far passaggio a' principj de' Probabilisti, da me anche riputati, benchè per Istituto sia attacca-

 to

to a' primi, avrei desiderato, che tolta avesse a quella sua equivocazione una cert' aria di assoluto, che sembra spiegare, e l' avesse frenata con un po di determinabile dalle circostanze estrinseche. In somma quella distinzione di restrizione mentale in pura, e non pura, che desiderata avrei nel precedente §. di equivoco determinabile, e indeterminabile dalle circostanze estrinseche, l' avrei in questo anche gradita per maggior chiarezza della materia, e per la facile intelligenza di chi dovea formarne il giudizio. Del resto nell' atto istesso, in cui approvo lo zelo de' Censori nella scelta delle dottrine, crederei, che le cennate distinzioni di restrizione pura mentale, e non pura, di equivoco determinabile, e indeterminabile dalle circostanze estrinseche, nascoste ne' cennati paragrafi, poteansi con qualche diligenza ivi pescare per mitigare, così pratticando; la lunga lor riferita Censura.

E qui debbo anche riflettere, che i Padri della Chiesa per lui non fecero uso dell' equivoco senza limitazione di estrinseche circostanze, ma bensì dell' equivoco determinabile dalle circostan-

ze

ze estrinseche, giusta i fondamenti della seconda opinione, cui non volle premettere la necessaria distinzione degli equivoci, invaghito forse di quel suo *pro re nata*, creduto molto ben usato per ispiegare lo stesso. Ma io della pratticata e comune distinzione dell'equivoco mi sarei servito, niente in essa considerandoci dispiacente, o di barbaro, ed avrei trascurata quella venere latina del *pro re nata*, sul dubbio di esser presa per ambigua, ricordandomi del saggio avvertimento datoci dal P. S. Agostino, benchè in diverso proposito, ma molto però al nostro confacente, Enarrat. in Psal. 36. *Non timeamus ferulas Grammaticorum, dum tamen ad veritatem solidam, & certiorem perveniamus*: e di ciò, che scrisse da degno discepolo del medesimo il Berti *Hist. Ecclesiast. dissert.* 3. *de Haeresibus Trium priorum saeculorum cap.* 6. *Personalitatem, seu proprietatem personalem Scholastici appellant, intolerabili quidem vocabulo, & insulsa nimium, ac barbara loquutione* Ecceitatem, *id nimirum, quo haec numero persona constituitur, sed vocabulorum inopia fecit, ut ad rerum lucidiorem expli-*

 ca-

cationem majores nostri dictiones quasdam invenerint rudes, & impolitas, diligentius vitantes ambiguitatem sermonis, quam ferulas Grammaticorum. E parlando poi nello stesso §. di S. Attanasio il Canonico Rainone allorchè disse: *Maxime S. Athanasium in occursu Arianorum in ipsum furentium*, intese, quanto a ciò, seguire una opinione più comune, e sostenuta da moltissimi.

CENSURA DEGLI ESAMINATORI.

Nel paragrafo quarto il Canonico Rainone si propone di sciogliere il caso della menzogna, e della restrizione mentale *jurejurando firmatae*: e salta la risposta del caso dell' equivocazione *juramento firmatae*, come se, dandola lecita nel §. precedente, sia lecito ancora confermarla col giuramento: sentenza, che vien riprovata da più lassi Scolastici. Non lo dice, che *potest firmari juramento*, ma non dice l' opposto, e dovea dirlo, per far conoscere, che quantunque per lui sia lecita l' equivocazione, non perciò si può *jurejurando firmare*. Questa è la Censura.

RI-

RIFLESSIONE.

Nella risposta del Canonico Rainone contenuta nel citato §. quarto intorno al giuramento se possa, o no, aggiungnersi alla restrizione, o equivoco, io leggo, che rapporto all' equivoco implicitamente ha detto anche di nò: *Illicitum omnino esse jusjurandum vel mendacio, vel restrictioni mentali addere, quacumque necessitate urgente, maxime consilio fallendi proximum, aut aliquid ei surripiendi, ut in casu proposito sumitur*. E' vero, che non nomina espressamente qui l' equivoco, ma si vede chiaro, che ve lo ha implicitamente inteso, poichè avendo detto *ut in casu proposito sumitur*, e nel caso proposto del Parroco *sumitur* il giuramento coll'equivoco; dunque ancor l' equivoco vi ha implicitamente inteso. Ed in conferma di questa mia riflessione, trascrivo le parole del caso ai due Concorrenti proposto = *Oeconomus cujusdam Ecclesiae Parochialis proprium Parochum pluries in concione ad populum, & in privatis colloquiis, asse-*

asserentem audivit : licitum esse aliquando mentiri, vel aliqua mentali restrictione, sive aequivocatione, addito etiam jurejurando ob quamlibet causam, sive necessitatem proximum fallere. Nel caso dunque riferito *sumitur* il giuramento coll' equivoco; onde ciò posto, mi pare, che meriti soltanto la censura di non aver espressa una cosa, che per altro chiaramente ve l'ha sottintesa. E se questa mia riflessione non avesse nelle parole del Canonico Rainone tutto l'appoggio, e sospettassi del contrario, non avrei qui la minima difficoltà di riprenderlo di un vergognoso Lassismo.

CENSURA DEGLI ESAMINATORI.

Nel paragrafo settimo risponde il Canonico Rainone alla opinione del Parroco, il quale avea predicato: *Vota omnia esse rejicienda: ex quo necessitatem, & coactionem inferant hominibus*, e la riferisce così: *Praeterea in casu asseritur a Parocho rejici vota omnia, accedente necessitate, & coactione*: una cosa si domanda, e tutt'altro esprime

me di aver capito. Con questo dato, ecco come spiega la dottrina Cattolica sopra i voti: *Ajo primum vota quandoque rejici posse, accedente necessitate ea adimplendi, & etiam coactione extrinsecus necessitante.* Dice adunque, che la dottrina Cattolica insegna, che si possano alcune volte ributtare i voti, quando se l'unisce la necessità, oppure l'estrinseca coazione di doverli adempire. Dottrina tutta nuova. Finalmente agli altri due dubbj, che nel caso si propongono: *Num ne Oeconomus ad aliquid teneatur; & quid sentiendum sit de Parocho?* Il Rainone risponde: *Ex hactenus dictis, ne acta agam, quid sit propositis quaesitis respondendum, cuilibet attendenti luculentissime patebit.* Questa non è risposta, che soddisfa. Così censurano gli Esaminatori le due divisate risposte del Canonico Rainone.

RIFLESSIONE.

Dalla riferita censura già si vede, che l'Esaminatore proponendo il Caso, pose in bocca

del

del Parroco il linguaggio dei Lamperiani, dei Pseudapostoli, di Pietro Martire, e degli altri Protestanti, i quali empiamente asseriscono, che i voti tutti debbano rigettarsi, e specialmente i Monastici, come vani ritrovati degli Uomini, perchè *inferunt necessitatem hominibus & minuunt libertatem*; sebbene Carlo Riveto nella spiegazione del Decalogo *Exod.* XX. *de Votis* asserisca il contrario, e siasi impegnato a dimostrare, che da essi non assolutamente si negano tutti i voti predetti: *Supponimus* (queste sono le di lui parole) *non solum hoc tempore licere, sed etiam expedire aliquando vota Deo nuncupare. Nam etsi Pontificii multi nobis sententiam contrariam affingant; nulli tamen fuere apud nos, qui absolute negarint, licere nunc vota Deo nuncupare, nisi forte aliqui ea vota tamquam Novo Testamento minus apta rejecerint, quae olim ad veteres coeremonias pertinuerunt*; e poco dopo nello stesso citato luogo dimostra parimente tutto l'impegno a vindicar Pietro Martire da questa pretesa ingiuria, di cui, a parer suo, lo carica il Cardinal Bellarmino: *Sed cum immortuus*

fue-

fuerit Commentario in Genesim, quod *opus non absolvit, ex eo potius desumenda est ejus perpetua sententia, in quo quicquid antea senserit olim, etsi non retractet expresse, dum tamen sua ipsius argumenta refellit, injuriam ipsi fieri a Bellarmino constat, qui eum criminatur, quasi vota omnia, e Christianismo sustulisset*. Ma qualunque sia intorno a ciò il diverso parere de' cennati Protestanti, dovea al caso proposto rispondere il Canonico Rainone, che i voti *non inferunt necessitatem, nec minuunt libertatem*, perchè come nota Habert *de Virt. Relig.* §. 3. *Libertas Evangelii est libertas a peccato, & a servitute legis veteris, non a justitia, quam docet Evangelium*, e quella servitù, che i voti inducono, è quella appunto di cui scrive S. Paolo *Rom. IV. Liberati autem a peccato, servi facti estis justitiae*, la quale tanto è lontana dall' inferirci necessità e coazione, che piuttosto alla vera libertà ci fa pervenire de' Figliuoli di Dio: *Haec est*, dice S. Agostino *de Quant. animae Cap. XXIV. haec est vera, haec est perfecta, haec sola Religio, per quam Deo reconciliari per-*

ti-

tinet ad animae, de qua quaerimus; magnitudinem, quae se libertate dignam fecit. Nam ille ab omnibus liberat, cui servire omnibus utilissimum est, & in cujus servitio placere, perfecta sola libertas est. Ma il fatto si è, che molto diversamente egli capì il caso proposto. Capì dunque, che i voti non obbligano, quando v' interviene necessità, o coazione esterna, che impedisse al Vovente il loro adempimento. Per esempio se taluno facesse voto di portarsi a Roma *ad limina Apostolorum*, e poi o si ammalasse, oppure gli venisse da una causa estrinseca impedito tal viaggio, costui non è tenuto all' adempimento del voto. Così, a parer mio, egli lo capì, e ciò rilevo dalle di lui risposte, le quali sono tutte proprie, e tutte confacenti a questa mia interpretazione. Intanto non dovea far uso della espressione *rejicere*, ma necessariamente della espressione non *obligare*, così esigendo la di lui interpretazione, e perciò approvo la Censura degli Esaminatori di non aver egli penetrato il vero senso del caso proposto; benchè nell' atto stesso son di parere, che sod-

disfe-

disfece con risposte proprie al caso diversamente capito.

E' vero, che non risponde agli altri due dubbii proposti nel caso, circa l'obbligo dell' Economo di denunciare il Parroco, come predicatore di false dottrine, ma non dobbiamo quindi supporre in lui l' ignoranza della denuncia necessaria a farsi in simili casi, trattandosi di cosa pressocchè a tutti manifesta, e nota. Oltre di che mi pare, che con quelle sue parole: *Et hactenus dictis, ne acta agam, quid sit propositis quaesitis respondendum, cuilibet attendenti luculentissime patebit*, mirasse da lontano il primo §. del suo Concorso, dove avendo dimostrata la bugia proibita *jure divino*, *naturali*, *& civili*, intendeva addossare all'Economo l'obbligo di denunciare il Parroco, come predicatore di una dottrina da ogni legge proscritta.

CENSURA DEGLI ESAMINATORI.

Nel paragrafo I. della risposta al 4. caso dice il Canonico Rainone: *Missionem in divinis*

terin-

perinde esse, ac Processionem. Espressione, che non possiamo ammettere, dicono censurando gli Esaminatori, perchè *Missio est ab extra, & Processio ab intra, & unius, vel alterius Personae. Missio itaque adaequate sumta supponit Processionem, & simul dicit ordinem ad aliquem effectum producendum de novo ad extra*; e perciò non è *Processio, sed supponit Processionem*. Queste sono le parole della Censura.

RIFLESSIONE.

Intorno al Costitutivo della Missione del Figlio, e dello Spirito Santo, vi sono presso de' Teologi tre diverse sentenze. Alcuni anticamente credevano, che la Missione consistesse nella sola Processione, e con questo parere scrissero S. Cirillo *lib. 2. in Joan. cap. 3.* e S. Gregorio Magno *hom. 26. in Evangelia*. Alcuni poi hanno creduto, che la Missione consistesse nel solo estrinseco effetto temporale, e con questo altro parere scrissero S. Gregorio Nazianzeno *orat. 38.* S. Gio: Crisostomo *hom. 39. in Joan.*,

ed

ed altri citati dal Petavio *de Trinit. lib.*8. *cap.* 1. Altri poi riportati dallo ſteſſo Petavio ſoſtennero, che il coſtitutivo della Miſſione conſiſteſſe e nell'uno, e nell'altro, e con queſto ſentimento ſcrive il lodato Teologo *de Trinit. lib.* 8. *cap.* 1. *Nobis conſtat veram ac propriam Miſſionis rationem, quam hic inveſtigare volumus, neque ſolam eſſe ſempiternam, intimamque Proceſſionem unius ex altera Perſonae, neque ſolam efficientiam èxternam, quae uni illi, quae mitti dicitur, Perſonae tribuitur: ſed ambo illa conſentire, ac concurrere*. Con queſto medeſimo ſentimento ſcrive una ben lunga ſerie di Teologi, come ce ne aſſicura Berti *de Trinit. lib.* 7. *cap.* 20. *Miſſionem divinarum Perſonarum duo importare concordiſſime docent Theologi, ideſt, unius Perſonae aeternam ab altera Proceſſionem, & temporalem aliquem effectum*; e nella ſua Storia Eccleſiaſtica *Diſſert.* 3. *de Haereſibus trium priorum ſaeculorum cap.* 4. *Si quaeras quomodo ex Miſſione, quae in tempore peracta eſt, ſempiterna divinarum Perſonarum inferatur diſtinctio, in promtu erit reſponſio: Miſſionem, de qua loquimur,*

mur, *duo importare*, *videlicet originem unius Personae ab alia*, *sive*, *ut adhibeamus Scholarum vocabulum*, *Processionem*, *atque temporalem aliquem effectum*, *praesertim ad ordinem gratiae pertinentem*. Collo stesso sentimento scrive Giovanni Opstraet Teologo Lovaniese Tract. 3. Differt. 2. quaest. 1. *de Personis singulis*, *& earum Missione*: *Duo requiruntur*, *ut una Persona ab altera secundum naturam divinam mitti dicatur I. ut quae mittitur*, *ab ea*, *quae mittit*, *aeternaliter procedat*. *II. ut temporaliter alicubi novo modo esse*, *vel operari incipiat*; e Pietro Van Mastricht. lib. 2. cap. 27. De Deo Spiritu Sancto: *Missio* . . . . *significatur Spiritus Sancti Processio*, *quatenus est ab alio*. *Est autem duplex*: *altera aeterna*, *seu personalis*, *qua procedit a Patre*: *altera temporalis*, *& oeconomica*, *juxta officium ejus oeconomicum*, *per quod Paracletus est*. E questa terza sentenza concordemente insegnata da i più sobrii Teologi a me sembra, che abbia tutto il suo fondamento in S. Agostino, il quale *de Trinit. lib. 2. cap. 5.* si esprime così: *Quaero unde*, *& a quo missus sit Filius? Ego*, *in-*

inquit, *a Patre exii*, *& veni in hunc Mundum. Ergo a Patre exire*, *& venire in hunc Mundum, hoc est mitti*. E *de Trinit. cap.* 20. *Non ergo eo ipso*, *quod de Patre natus est*, *missus dicitur Filius*: *sed vel eo*, *quod apparuit huic mundo*, Verbum caro factum: *unde dicit*: exivi a Patre, & veni in hunc Mundum. Così spiega S. Tommaso ciò, che importa la Missione art. 2. ad 2. *Missio includit Processionem aeternam*, *& aliquid addit*, *scilicet temporalem effectum*; e dice il Contensone *lib.* 3. *Differt.* 5. *cap.* 2. *Specul.* 1. *de Missionibus divinis*, di aver ciò preso il Dottore Angelico da S. Agostino: *Idque desumpsit ex Augustino lib.* 4. *de Trinit. cap.* 2. *dicente*: *Mittit qui genuit*, *mittitur*, *quod genitum est*. A me dunque sembra, che questa sia la sentenza più adequata; e quindi ciò presupposto, e presupposto ancora quel, che dice nel citato luogo della sua Teologia Giovanni Opstraet. *Observandum tamen*, *quod non semper Patres eo rigore Missionem accipiunt*; *nam aliquando solam Processionem aeternam Personae missae a mittente*; *aliquando solam operationem temporalis alicujus*

 effe-

effectus, per quem Persona sit manifesta, Missionem appellant; a parer mio potevano dispensarsi gli Esaminatori dal censurare la proposizione del Canonico Rainone: *Missionem in divinis perinde esse, ac Processionem*, e dal tacciarla per una *espressione da non potersi ammettere*: ma piuttosto dire, che l' opinione da lui seguita era una opinione antiquata, e da pochi Padri insegnata: o meglio sarebbe stato non censurarla affatto, mentre dalle parole della stessa Censura sembra, che non seguissero essi la terza sentenza più plausibile della prima, e della seconda, e pressocchè a tutti comune, ma inclinassero a riporre il costitutivo della Missione nel solo estrinseco effetto. Dunque non essendo nè il Canonico Rainone, nè gli Esaminatori del sentimento adottato dalla maggior parte de' Teologi, dico, che siccome era lecito ad essi seguirne una, così potea bene il Canonico Rainone seguirne un' altra. E quando poi si avesse voluto dir cosa della sentenza del Canonico Rainone, si poteva usurpare l' espressione del dotto Teologo della Sorbona Carlo Witasse, il quale scrivendo *de Missio-*

sio-

ſione divinarum Perſonarum art. 5. di quei Padri, che inſegnarono la prima ſentenza, dice: *Sed iſti Miſſionis nomen improprie uſurpant*, e degli altri Padri, che inſegnarono la ſeconda: *Ceteri enim Patres convenienter Scripturis Miſſionem eſse temporalem decernunt*.

CENSURA DEGLI ESAMINATORI.

Nello ſteſſo paragrafo volendo ſpiegare il Canonico Rainone, come il Figlio mandò lo Spirito, dice: *Non imperio, vel conſilio, atque adeo per emanationem*. Termine diſadatto per ciò, che vuol dire, riſpondono gli Eſaminatori: dovea egli dire: *atque adeo per originem, vel atque adeo, quia ab eo procedit*, perchè *mittere per emanationem eſt emittere*, cioè, *ab aeterno vel generare, vel ſpirare*, perchè *emanatio* dinota un' atto interno permanente *in divinis*, o più ſtrettamente dell'intelletto, come della volontà *eſt ſpiratio*. Ma la Miſſione, di cui parla Gesu Criſto, e dalla quale i Padri ne argomentano la Proceſſione dello Spirito Santo *ab intra*, è tem-

poranea , ed *ad extra* , e perciò è improprio il dire, che 'l Figlio *in tempore mittit Spiritum Sanctum per emanationem* , perchè *Missio in divinis supponit originem , a qua fit* .

RIFLESSIONE.

Quì mi sembra , che gli Esaminatori censurano l'espressione *atque adeo per emanationem* , e vorrebbero, che si dicesse : *atque adeo per originem* , perchè del sentimento forse essi sono del Contensone , il quale *lib.* 3. *Differt.* 5. *cap.* 1. *Speculat.* 2. dice ; *Non probatur eorum opinio , qui opinantur Personas divinas procedere non per veram actionem , sed per simplicem emanationem : nam modus procedendi per veram actionem perfectior modo est procedendi per simplicem emanationem* : e dietro la scorta del citato Teologo par che vogliano qualche differenza tra le due voci *Emanatio* , e *Origo* , la qual differenza non suppone il Canonico Rainone , mentre *Emanatio* non altro per lui dinota, se non che un'atto divino *ab intra* , per cui lo Spirito Santo pro-

procede dal suo principio unico, ch' è il Padre ed il Figlio, ed appella, come a chiare note si vede, primariamente il supposto emanato, ch' è lo Spirito Santo istesso, e secondariamente l' Emanante; allora quando se detto avesse *per originem*, giusta la censura, la voce *Origo* avrebbe primariamente appellato l' Emanante, ch' è il principio dell' Emanato, e secondariamente l' Emanato; e ciò, perchè essendo questi vocaboli relativi, richiedono per necessità due termini, cioè il Relato, ed il Correlato. Lodo la giusta censura, e dico, che sebbene la voce *Origo*, e la voce *Emanatio* dinotino ambedue un' atto divino interno, immanente, essenziale, pur non di meno perchè la voce *Origo* primariamente appella l'Emanante, e secondariamente l' Emanato, a differenza della voce *Emanatio*, che appella primariamente l' Emanato, e secondariamente l' Emanante, avrebbe meglio spiegato la Processione dello Spirito Santo; giacchè la voce *Origo* dinota un' atto, giusta il Contensone, e la voce *Emanatio* una risultanza, o piuttosto una diffusione passiva. Lodo dunque la cennata cen-

 su-

ſura, che chiamo eſatta e minuta. Con tutto ciò avrei deſiderato, che della medeſima aſtenuti ſi foſſero, perchè non oſtante la diviſata differenza, che paſſa tra le due voci, *Origo*, ed *Emanatio*, pure preſſo i Teologi paſſano per ſinonime. Tournely *de Trinit. quaeſt.* 2. *art.* 1. dice: *Nomen autem Proceſſionis hic generatim uſurpamus, quatenus Filio, & Spiritui Sancto commune eſt, nihilque ſignificat aliud, quam originem, emanationem, productionem, emiſſionem . . . Illa enim ſynonima ſunt, ubi de origine, ſeu proceſſione Perſonarum in Deo ſermo inſtituitur*. Se dunque da' Teologi ſon preſe le medeſime voci per ſinonime, io penſo, che tanto ſarebbe ſtato per il Canonico Rainone il dire: *atque adeo per originem*, giuſta la Cenſura, quanto il dire, ſiccome egli diſſe: *atque adeo per emanationem*.

Oltre di che per dimoſtrare il Canonico Rainone, che le ſuddette voci come ſinonime ſono uſate da' Teologi, potrebbe richiamarſi dall' opinione del ſopra citato Contenſone, e dalla cenſura degli Eſaminatori al giudizio di un' altro Teologo della medeſima riſpettabiliſſima Scuola

To-

Tomiſtica, preſſo di cui tanto vale il ſuo *atquo adeo per emanationem*, quanto l' *atque adeo per originem* degli Eſaminatori. Il Cardinal Gottì *Tract.* 1. *de Deo Trino quaeſt.* 6. *de Perſona Spiritus Sancti dub.* 1. §. 2. volendo provare la proceſſione dello Spirito Santo dal Figlio coi teſti delle Sante Scritture dice, che queſta verità fu inſegnata da Criſto Signor Noſtro 1. *Joan. cap.* 5. *v.* 26. *Cum autem venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre, Spiritum veritatis, qui a Patre procedit, ille teſtimonium perhibebit de me*. *Et cap.* 16. *v.* 1. *Si enim non abiero, Paraclitus non veniet ad vos, ſi autem abiero, mittam eum ad vos*. E dopo di aver ciò premeſſo il citato Teologo, argomenta così. *Chriſtus Filius Dei promittit ſe miſſurum Spiritum Sanctum: ſed Perſona divina mitti non poteſt niſi ab ea, a qua procedit; cum miſſiones divinarum Perſonarum non ſecundum imperium, aut conſilium, ſed ſecundum emanationem, & originem accipiendae ſint*. Ecco dunque come nell' addotta autorità il Gotti prende per ſinonime le due voci *Emanatio*, ed *Origo*; coſicchè conſide-

derata l' espressione del Canonico Rainone sembra la medesima quasi presa in prestanza da quel Teologo. Ma quando anche le suddette voci non fossero sinonime, e da' Teologi Censori all'espressione *atque adeo per emanationem*, si volesse sostituita l'*atque adeo per originem*, perchè *Emanatio*, come essi dicono, dinota un' atto interno permanente *in divinis*, io qui ripigliando umilmente loro direi: e la voce *Origo* non dinota ancora un'atto interno permanente *in divinis?* Dippiù, se intanto va ben detto *per originem*, perchè *Missio in divinis supponit originem, a quo fit*, giusta la censura; e *Missio in divinis non supponit etiam emanationem, a quo fit?*

Torno di bel nuovo a riflettere sulle parole del Gotti, e dico, che da quelle non dobbiamo soltanto inferirne, che le voci *Emanatio* ed *Origo* ivi son prese per sinonime, ma dippiù, che della voce *Emanatio* si serve per ispiegare la Missione temporanea, e *ad extra* dello Spirito Santo, e con ciò a me pare, che imiti S. Agostino, il quale parlando di un' altra Missione tem-

temporanea, della ſteſſa voce ſerviſſi. Il S. Dottore *de Trinit. lib.* 5. *cap.* 20. dice: *Quid ergo mirum ſi mittitur, non quia inaequalis eſt Patri, ſed quia eſt manatio quaedam claritatis Omnipotentis Dei ſincera? Ibi autem quod manat, & de quo manat, unius ejuſdemque ſubſtantiae eſt*. In queſto teſtimonio ben ſi ſcorge a chiare note, che il S. Padre parla della Miſſione temporanea, ed *ad extra* del Figlio, e ciò con evidenza maggiore rilevaſi dalle di lui antecedenti parole: *Secundum hoc jam poteſt intelligi, non tantum ideo dici miſſus Filius, quia Verbum caro factum eſt, ſed ideo miſſus, ut Verbum caro fieret, & per praeſentiam corporalem illa, quae ſcripta ſunt, operaretur*; e vuole con queſte parole inſinuarci la Miſſione del Figlio non ſolo come Uomo, ma benanche come Verbo, e come Dio. *Auguſtinus*, dice Petavio *lib.* 7. *de Trinit. cap.* 1. *Miſſionem Filii non ſic tantummodo intelligendam eſſe dicit, ut homo miſſus ſit, ſed ut Verbum etiam, ac Deus ſit miſſus*. Appigliandomi dunque a queſte ragioni, che non poco favoriſcono la eſpreſſione *atque adeo per*

ema-

emanationem del Canonico Rainone; mi sarei astenuto da quell'esatta per altro, e scrupulosa censura.

CENSURA DEGLI ESAMINATORI.

Nel secondo paragrafo della risposta al 4. caso, il Canonico Rainone dice: *Cum enim Spiritus Sanctus sit amor substantialis Patris, & Filii, nullo negotio intelligitur perinde ab uno, quam ab altero per geminum amorem procedere.* Dicono gli Esaminatori, che qui si fa nascere un'amore da due altri amori, e che sia in conseguenza un errore da non potersi in verun conto ammettere.

RIFLESSIONE.

Quanto a me francamente asserisco, che le prime parole: *Cum enim Spiritus Sanctus sit amor substantialis Patris, & Filii*, non sono punto dissimili da quelle di S. Agostino *de Trinit. lib. 6. cap. 5. Et est in Trinitate Spiritus San-*

Sanctus non genitus , sed Genitoris , Genitique suavitas , e da quelle altre dello stesso S. Dottore *Tract.* 105. *in Joan. n.* 13. *Spiritus Sanctus . . . . Spiritus est Patris , & Filii , tamquam caritas substantialis , & consubstantialis amborum* . Quanto poi alle due ultime parole , io dico, che potea astenersene, perchè non necessarie , e superflue , mentre colle sole prime avea bene spiegato , che lo Spirito Santo essendo un' amore sostanziale del Padre , e del Figlio , e procedendo dal Padre , procedeva anche dal Figlio . Ma giacchè volle senza necessità esser prodigo di parole , senza brigarmi di far qui questioni , e di ricorrere alle varie distinzioni delle diverse scuole , mi restringo soltanto a dimostrare , che l' espressione del *gemino amore* nommai fu usata o da' Padri , o da' Teologi per ispiegare l' eterna Processione dello Spirito Santo da Padre , e dal Figlio , e perciò degna la giudico di rigida censura .

Nel Concilio Lionese celebrato nell'anno 1274. in cui fu rinnovata l' amica pace tra i Greci , ed i Latini , e solennemente fu cantato il Simbo-

bolo Costantinopolitano coll' addizione della particola *Filioque*, fu fatta la seguente decisione: *Fideli ac devota professione fatemur, quod Spiritus Sanctus aeternaliter ex Patre, & Filio, non tamquam ex duobus principiis, sed tamquam ab uno principio, non duabus spirationibus, sed unica spiratione procedit.*

Supposta una tal solenne decisione del Concilio di Lione, io crederei non ben detta la parola *geminus* nel caso nostro; che suona tanto quanto la parola *duplex*, per non sentirsi dire, che contro la decisione di un Generale Concilio si moltiplichino i principj, e le spirazioni, allora quando il Padre, ed il Figlio formano un solo principio dello Spirito Santo, e la spirazione, o sia l' atto di questi due supposti amanti è anche uno ed indivisibile nel Padre, e nel Figlio. La parola dunque *geminus* potrebbe risvegliare nella mente di chi l' ascolta un tale sospetto; non ostante che il senso delle prime parole, che compongono la proposizione del Canonico Rainone: *Cum Spiritus Sanctus sit amor substantialis Patris, & Filii*, sia tutto cattolico, e niente

te dissimile da quello di S. Agostino nel citato luogo: *Et est in Trinitate Spiritus Sanctus non genitus, sed Genitoris, Genitique suavitas.*

E benchè l'atto de' due supposti Amanti si chiami mutuo, nesso, glutine, ciò s' intende quanto alla duplicità delle persone che 'l fanno, non già che sia in se stesso *gemino*, o *doppio*; quindi dottamente dice il Contensone *lib. 3. Dissert. 4. cap. 2. Speculat. 3. de principio Spiritus Sancti: Ex modo suae Processionis necessario exigit duas personas se se redamantes, sine quibus non erit amor mutuus, cum non sit mutuus ex pluralitate actus, sed ex qualitate suppositorum.* Giovanni Opstraet ci assegna la ragione, perchè lo Spirito Santo si dice *nesso* del Padre, e del Figlio *Tract. 3. Dissert. 2. §. 3. de Personis singulis, & earum missione: Non quod mediet inter utramque personam, quam connectit, sed quia significat rationem mutui amoris, qui est inter Patrem, & Filium, qui unica dilectione spirant divinum Spiritum.* S. Bernardo benanche *serm. 8.* in Cant. ci dimostra perchè lo Spirito Santo si chiama *glutine*: *Recte Pater oscu-*

osculans, Filius osculatus accipitur; non erit ab re osculum Spiritum Sanctum intelligi, utpote qui Patris, & Filii imperturbabilis pax sit, gluten firmum, individuus amor, individua unitas. Avrebbe dovuto dunque dire il Canonico Rainone *per mutuum amorem*, e non già per *geminum*, perchè così dicendo, il senso delle seconde parole della sua proposizione, sarebbe stato, al par delle prime, esattamente cattolico, uniforme a quello de' citati Teologi, e niente dissimile da quello di S. Agostino *de Trinit. lib.* 11. *cap.* 7. *Ille igitur ineffabilis quidam complexus Patris, & imaginis.*

Ne mai della parola *gemino* si son serviti i Teologi più profondi, ed i Catechisti più esatti, ma sempre della parola *mutuo*. Difatti osserviamo un pò Petavio. Questo profondo Teologo *de Trinit. lib.* 7. *cap.* 12. §. 8. dice: *Ideo cum Spiritus Sanctus mutuus sit amor Patris, & Filii, sive mutui amoris fructus, ac terminus, consentaneum est, ut amborum unitas, & communio appelletur a nobis*, e nello stesso capitolo: *Sed ut expressus ab utroque Patre, ac Filio*

amor

amor est, sive mutuae dilectionis terminus, Spiritus Sanctus proprie dicitur, estque Trinitatis tertia, & ab aliis distincta Persona. Così si spiega anche Pouget *Inst. Catholic. in modum Catecheseos cap. 1. §. de Sanctissima Trinit. Spiritus Sanctus a Patre, & Filio tamquam ab uno principio procedit, non generatur: est Spiritus Sanctus terminus amoris mutui, quo Pater, & Filius se se invicem amant:* e nello stesso paragrafo: *Non possunt Pater, & Filius existere, quin se se amens invicem, atque adeo, quin producant Spiritum Sanctum, qui mutuo Patris, & Filii amore producitur.*

E tutti questi veri sensi cattolici, e queste esatte maniere di parlare sono state ricavate da S. Agostino, il quale *de Trinit. lib. 6. cap. 4.* così dice; *Quapropter etiam Spiritus Sanctus in eadem unitate substantiae, & aequalitate consistit: sive enim sit unitas amborum, sive sanctitas, sive caritas, sive ideo unitas, quia caritas, & ideo caritas, quia sanctitas, manifestum est, quod non aliquis duorum est, quo uterque conjungitur, quo genitus a gignente diligatur, Generatoremque suum*

 di-

diligat . . . . Spiritus ergo Sanctus commune aliquid est Patris, & Filii; e nel *lib. 15. cap. 19. Etsi caritas, quà Pater diligit Filium, & Patrem diligit Filius, ineffabiliter communionem demonstrat amborum, quid convenientius, quam ut ille dicatur caritas propriè, qui Spiritus est communis ambobus?* E qui con profondità tutta degna del suo meraviglioso ingegno chiama S. Agostino comunione di due lo Spirito Santo, siccome riflette nel citato libro Petavio, dicendo: *Cum igitur in Spiritus Sancti Processione Personae duae unius principii rationem habeant, & unicus ex ambobus terminus, ac fructus existat, merito amborum communio, & unitas vocatur.*

A queste mie poche riflessioni ricavate da' Padri, e da' Teologi, trattandosi però di una questione di proprietà di vocaboli, di cui dee far uso un sano Teologo, mi fo anche lecito di aggiugnere, che se non va ben detto *Deus Triplex*, ma dir si dee *Deus Trinus*, come dice Berti *de Trinit. lib. 9. cap. ult. Cum in Trinitate sint tres numero hypostases, dici jure merito Deus Trinus; Contra, cum inter divinita-*

 tem

tem & Personas nulla sit comparatio, *nefas est dicere Deus triplex*, e lascio qui da parte le ragioni, che ne adduce il dotto Teologo ricavate da S. Agostino *de Trinit. lib. 6. cap. 1*, e da S. Tommaso *quaest. 31. art. 1. ad 3.* non ostante che tra gli due vocaboli *Trinus*, e *Triplex* quei, che si fanno pregio di scrivere più purgatamente nell'idioma latino, sembra, che non vi facciano differenza alcuna, come Cicerone ad Attico ora *trinas litteras* scrisse, ed ora *triplices*, e nelle Tusculane disse di aver finto Platone *triplicem animam*, cioè a dire tre anime; molto meno sarà lecito servirsi del termine *geminus* in vece di *mutuus*, avendo questi due termini tra loro un senso tutto diverso, come può rilevarsi da cento e mille Autori nella proprietà, e nel significato delle parole eruditi e faccenti. E benchè il dottissimo Dionigi Petavio *de Trinit. lib. 8. cap. 9.* s'impegnasse a dimostrare, che in cambio del *Deus Trinus*, possiam dire, senza improprietà, e senza errore, *Deus Triplex*, pure non è dagli altri Teologi in ciò seguito, dove che gli altri suoi senti-

menti, tutti si fan pregio di abbracciare con indicibile attacamento, e rispetto.

Non mi par dunque propria l' espressione del *gemino* amore, che anzi la giudico non solo impropria e dura, ma degna di essere, nel caso nostro, dell' intutto cassata, giusta l' autorevole avvertimento di Leonzio *lib.* 1. *contra Nestorium, & Eutychetem*: *Saepe enim non proprie loqui discrepantiam Dogmatis facit*: e l' uso talvolta di un vocabolo improprio, o di una frase non insegnataci dalla Chiesa, dico dippiù, di una voce *alius* in vece di *aliud*, potrebbe ignorantemente gettarci in un errore, come dottamente ci ammonisce Vincenzo Lirinese *adversus haereses*: *In Trinitate est alius, atque alius, non aliud, atque aliud*: *In Salvatore aliud, atque aliud, non alius, atque alius. Quomodo in Trinitate alius, atque alius, non aliud, atque aliud? Quia alia est Persona Patris, alia Filii, alia Spiritûs Sancti, non alia, atque alia, sed una eademque natura*. E' vero però, che dalle prime parole della proposizione del Canonico Rainone io debbo inferirne, che l' espressione del

ge-

gemino amore sia stata un puro effetto di negligenza, e di svista nello scrivere, e quindi debbo approvar la censura, se l'errore notato dagli Esaminatori qui sopra caduto si volesse, ma se poi al contrario si volesse il segnato errore come toccante la sostanza del Dogma, sarei con dispiacere obbligato a riprovarla. La negligenza nello scrivere la censurata parola par che mi risvegli riflessioni tali nella mente da poterla scusare col Padre S. Agostino *lib.* 4. *de Doctrina Christiana cap.* 11. *Bonorum ingeniorum insignis est indoles in verbis verum amare, non verba,* ma trattandosi di parole insegnateci da' Teologi, e dalla Chiesa, diffido di farlo: poicchè lo stesso S. Agostino *de Civ. Dei lib.* 10. *cap.* 23. a tempo mi suggerisce: *Liberis verbis loquuntur alii, nec in rebus ad intelligendum difficillimis offensionem religiosarum aurium pertimescunt. Nobis autem ad certam regulam loqui fas est, ne verborum licentia etiam de rebus, quae his significantur, impiam gignat opinionem.*

CENSURA DEGLI ESAMINATORI.

Nel paragrafo terzo ed ultimo della risposta al quarto caso dice il Canonico Rainone: *Ex his liquet quam merito in Comitiis Generalibus Florentinis unanimi Graecorum, & Latinorum acclamatione adjecta fuit Concilio particula Filioque, quae jam ante adjecta erat medio fere saeculo XI. Concilio Constantinopolitano.* Censurano gli Esaminatori: Noi siamo incerti co' Teologi del tempo, *quo addita sit particula Filioque* al Simbolo, ma siamo persuasi, che nella collezione de' Concilii non si trova *medio fere saeculo XI.* questo Concilio Costantinopolitano, che cita il Rainone.

RIFLESSIONE.

Con quell' ossequio, e venerazione, che si meritano quattro Teologi Esaminatori, e Giudici di questo Concorso, io dico di aver essi censurato molto bene, che incerti sono co' Teologi del

del tempo *quo addita sit particula Filioque* al Simbolo, mentre come ben riflette Berti *de Theologicis disciplinis lib. 7. cap. 19. Inter haec incerta penitus, & nondum satis explorata, id unum compertum est, particulam* Filioque *apud Hispanos obtinuisse saeculo VI. . . . . In Galliis autem, & in Germania receptam arbitramur post Synodum Aquisgrani. Sed quo praecise tempore Romana, & universalis Ecclesia hanc additionem probaverit, potius doceri volumus, quam temere definire*. E Chignoli *de Deo Trino Praelect. II. Quandonam vero, & cujus Romani Pontificis auctoritate particula* Filioque *in Symbolum Constantinopolitanum inserta? Enigma est in re historica obscurissimum, maximeque complexum, quod gloriari nemo hactenus potuit a se feliciter evolutum*. Che poi han creduto gli Esaminatori, che il Canonico Rainone avesse detto essersi fatta nella metà del secolo XI. in un Concilio Costantinopolitano l'addizione della particola *Filioque* al Simbolo, mi pare con ciò di non aver essi ben penetrato il senso delle parole contenute nel citato paragrafo, per altro con negligen-

za scritto, perchè se penetrato lo avessero, piuttosto caricato lo avrebbero, come si meritava, di un fallo commesso nello scrivere con poca riflessione due volte la parola *Concilio*, in cambio della parola *Symbolo*, che di un errore di anacronismo, con cui si asserisce la celebrazione di un Concilio, che nommai nella metà del secolo undecimo in Costantinopoli congregossi.

Per metterci di ciò a giorno riferiamo di bel nuovo le di lui parole, per poi sulle medesime seriamente riflettere: *Ex his liquet quam merito in Comitiis Generalibus Florentinis unanimi Graecorum, & Latinorum acclamatione adjecta fuit Concilio particula* Filioque, *quae jam ante adjecta erat medio fere saeculo XI. Concilio Constantinopolitano*. Qui dunque si dice, che nel Concilio di Firenze da' Greci, e da' Latini fu aggiunta al *Concilio* la particola *Filioque*, aggiunta prima nella metà quasi del secolo XI. al *Concilio* Costantinopolitano. L'espressione negar non posso, che sia impropria, perchè improprio è il dire, che si aggiunge ad un Concilio. Del resto, se quel secondo *Concilio* si prende per dati-

tivo retto dà *adjicio* , ficcome lo è , e per dativo parimente fi prende quell' altro primo *Concilio* , chiaramente fi fcorge , che l' errore non è più, che fiffa la celebrazione di un Concilio Coftantinopolitano in un tempo , in cui nommai vi è ftato, ma di aver negligentemente fcritta due volte la parola *Concilio* in vece di fcrivere la parola *Symbolo*; poicchè fe aveffe ivi voluto intendere ciò , che dagli Efaminatori fi cenfura, avrebbe premeffo a quel fecondo Concilio Coftantinopolitano la propofizione *In*, come la premette al Concilio celebrato in Firenze. *In Comitiis Generalibus Florentinis*, dice nel principio del paragrafo.

Ma qui dir mi potrebbero gli Efaminatori Cenfori , che fe il Canonico Rainone non fiffa l'epoca di un Concilio Coftantinopolitano nella metà del fecolo XI. fiffa almeno nella metà dello fteffo fecolo l' epoca dell' addizione della particola *Filioque* al Simbolo . Ed io a ciò riverentemente rifpondo di non aver detto male il Canonico Rainone , poicchè quefta opinione , che l' addizione della particola *Filioque* al Simbo-

bolo sia stata fatta nel secolo XI. dal Papa Benedetto VIII. a chiare note si legge nella Teologia di Carlo Witasse. Questo dotto Teologo *de Processione Spiritus Sancti a Filio cap. 5. Quandonam haec additio* Filioque *facta sit* dopo di averci riferito cinque diverse opinioni, ci riferisce la sesta: *Sexta est cujusdam recentioris; qui scripsit de Historia Schismatis Graecorum, quique in Benedictum Octavum, & undecimum saeculum hoc rejicit*. E questa opinione riceve non poco rinforzo dalle parole di Ludovico Habert, che nel *cap. 7. de processionibus divinis* dice: *Coeptum Schisma Michael Coerularius Patriarcha Constantinopolitanus perfecit undecimo saeculo, ubique disseminans, Latinos omnes ab Ecclesiae Catholicae sinu exclusos esse, quod & fidem temerare, & voculam* Filioque *in Symbolo inserere ausi essent, ex Leonis IX. epistola anno* 1554. E con queste due autorità a me sembra vindicato il Canonico Rainone dal secondo errore.

Io però penso, che molto tempo innanzi del secolo undecimo, e di Benedetto Ottavo, l' addi-

dizione della particola *Filioque* si fosse fatta al Simbolo, mentre S. Antonino *Parte* 3. *Tit.* 22. *cap.* 13. parlando di Fozio Patriarca di Costantinopoli, dice : *Tunc inter alias accusationes hoc principaliter posuit Photius ipsum* (cioè Papa Nicolò I.) *fore excommunicatum* , *quod apposuerat ad Symbolum*, *Spiritum Sanctum a Filio procedere* . *Similiter & depositum*, *quod ipse Nicolaus incidisset in sententiam tertii Concilii* , e dice Pearsonio nell'articolo 8. dell'esposizione del Simbolo, che di questa addizione appunto Fozio dolevasi : *Hoc erat* , *de quo Photius tam graviter querebatur in Encyclica sua epistola ad Sedes Archiepiscopales Ecclesiae Orientalis* ; e le medesime doglianze di Fozio furono di poi rinnovate da Michele Cerulario nel secolo undecimo, successore del medesimo nella stessa Sede Patriarcale, anzi con veemenza maggiore; mentre diede l' ultima mano a quello Scisma ostinato, cui Fozio dato avea la prima: *Postmodum*, soggiunge nel citato luogo Pearsonio, *eandem querelam repetunt Michael Coerularius*, *& Theophylactus eadem*, *qua Photius*, *vehementia*. Sebbene

per

per meglio chiarir la cosa, con fondamento maggiore io direi, che nel secolo undecimo il Pontefice Benedetto VIII. non fece l'addizione della particola *Filioque* al Simbolo, ma ordinò bensì, per le premure, che gli furono fatte dall' Imperatore Errico I. che si cantasse nelle Messe solenni in Roma il Simbolo Costantinopolitano coll'addizione della detta particola. *Tandem vero*, dice Bingamo *Originum Ecclesiasticarum lib. X. cap. IV.* §. De usu Symboli Nicoeni in antiquo Ecclesiae officio, & quo tempore primum pars liturgiae in Sacro Missae officio esse cepe-rit. *Tandem vero Benedicti VIII. aetate, anno MXIV. ut ex Bernone Augiensi colligitur, hic mos in Ecclesiam Romanam admissus fuit, ideo quidem, ne, ut Lupi verbis id exprimamus, a subditis sibi Hispaniarum & Galliarum Ecclesiis morem deponere nolentibus dissonaret. Atque ita Symboli Nicoeni recitatio universe per omnes Ecclesias invaluit.* E di questa ben fondata opinione di Cristiano Lupo, e di Bingamo, concordemente sono Baronio *ad hunc annum*, Bona *lib. 2. Rerum Liturgicarum cap.* 8. Claudio Du-

Ver-

Verzio *Tom.* 3. *pag.* 122. Renaudozio in *Comm. ad Liturgiam Copticam divi Basilii*, e non pochi altri Valentuomini. Con fondamento dunque maggiore possiam credere, che nel secolo XI. da Benedetto VIII. fu ordinato in Roma il canto del Simbolo Costantinopolitano coll' addizione della particola *Filioque* nelle Messe solenni; e non già, che dallo stesso Papa si fosse fatta l'addizione della detta particola al Simbolo, la quale, giusta le autorità addotte, già prima molti anni di antichità vantava.

P A R E R E.

Intanto perchè resti eseguito compiutamente l'addossatomi onorevolissimo incarico, eccomi S. R. M. ad esporvi su l'assunto il debole mio parere, che per altro viene con molta chiarezza indicato nelle riflessioni da me fatte finora. Il Sacerdote Nappo, a sentimento degli stessi Esaminatori della Vescovil Chiesa di Nola, nel suo Concorso si manifesta scarso di erudizione, e povero di cognizioni; prende alcuni sbagli,

quan-

quando risponde alle difficoltà, che se gli propongono di Morale, e di Teologia, e poco valore in lui si discerne, mentre vuol soddisfare alle domande, che se gli fanno intorno alle materie Scritturali. All'incontro il Canonico Raimone, come pure i medesimi Esaminatori confessano, quantunque ancora egli non vada esente da sbagli, spiega nel suo Concorso ampiezza di erudizione, e profondità di cognizioni: risolve con ragioni più sode le proposte questioni di Morale, e di Teologia; e sopratutto mostra di capire con maggiore facilità il senso delle Sante Scritture, ove entra a scioglierne i dubbii. Dunque al Sacerdote Nappo, che si è fatto conoscere soltanto a sufficienza istruito delle materie discusse, non era dovuta quell'approvazione in primo luogo, che gli fu molto liberalmente accordata, su l'assertiva, ch' egli avesse risposto *secondo i princip) della sana Teologia, e dottrina della Chiesa*. Ma questo vantaggio doveva darsi senza riparo al Canonico Raimone, il quale, non ostanti le negligenze commesse, lo meritava specialmente per la maggiore capacità

che

che dimostra possedere nella intelligenza delle divine Scritture ; dappoichè a tale oggetto in particolare si riconosce istituita dalla Chiesa la Prebenda Teologale.

Ne da questo parere vale punto a rimuovermi quelche i medesimi Esaminatori dicono intorno al Concorso del Canonico Rainone, cioè, *che le sue risposte, benchè piene ed abbondanti, state fossero poco esatte per quello, che interessava massimamente il loro giudizio; e che in esse stabiliva sentimenti, ed usava espressioni, per le quali credettero non poter meritare la loro approvazione*. Imperciocchè, qui ritoccando io quelche ho altrove avvertito più diffusamente, ricordo alla M. V. non reggere affatto l' essersi asserito di lui, che ignorasse la condanna della restrizione mentale nelle Proposizioni 26. 27. e 28. fatte da Innocenzo XI. perchè con quelle sue prime parole: *Non me praeterit quosdam laxioris manicae Scholasticos excusare restrictionem mentalem, maximè officiosam*, e colle seconde: *Nolo hic ingredi in dumeta Scholasticorum de restrictione pure mentali, & non pure mentali*,

chia-

chiaramente addita, che la diversa sorte della restrizione mentale e prima, e dopo la proscrizione suddetta in tutte le sue parti gli era troppo ben nota: se non che cadde in uno sbaglio nel 3. §. dando per lecita l'equivocazione in alcuni casi, quando che rigettata *cum sanioribus Theologis* nel §. precedente la prima modificazione della restrizione mentale di pura, e non pura, avrebbe dovuto rifiutar puranche nel §. susseguente la seconda modificazione degli equivoci, o ammettendola, avrebbe dovuto a maggior chiarezza frenarla con la modificazione dell' equivoco determinabile, e indeterminabile dalle circostanze estrinseche, per toglierle così quell' aria di assoluto, che, siccome egli la esprime, sembra spiegare. Intorno all'equivocazione suddetta, se si possa, o nò *juramento firmari*, non dice apertamente il contrario, e si potrebbe sostenere di averlo implicitamente detto in quelle sue parole: *Illicitum omnino esse jusjurandum vel mendacio, vel restrictioni mentali addere, quacumque necessitate urgente, ut in casu proposito sumitur;* poicchè essendosi nel proposto caso

pre-

preso il giuramento anche coll' equivoco, sembra perciò colla bugia, e colla restrizione non pura mentale di averci sottintesa la equivocazione ancora. Il caso toccante i voti fu da lui diversamente inteso, e non si avvide, che l' Esaminatore nel proporlo, pose in bocca del Parroco il linguaggio de' Protestanti; ma intanto soddisfecè con risposte proprie al caso diversamente capito. Nell' espressione *Missionem in divinis perinde esse, ac Processionem*, seguita una opinione da alcuni Padri della Chiesa insegnata, di cui dice Petavio *lib. 8. de Trinit. cap. 1. Igitur Missionem divinae cujuspiam personae aeternam ab alterà Processionem ejus esse, sic nonnulli Patrum asserunt, nihil ut aliud requiri putes: tamquam Missio Filii sola sit ejus a Patre productio, ac generatio: Spiritus Sancti Missio, sola de Patre Filioque Processio*; e nell' espressione: *Non imperio, vel consilio, atque adeo per emanationem*, con cui vuole spiegare, come il Figlio mandò lo Spirito Santo, usurpa il linguaggio del Gotti insigne Teologo della rispettabilissima Scuola Tomistica *Tract. 7. de Deo Trino quaest. 6.*

dove dice: *Cum Missiones divinarum personarum, non secundum imperium, aut consilium, sed secundum emanationem, & originem accipiendae sint*; e prende per sinonime le voci *Emanatio* e *Origo*, giusta il sentimento di non pochi Padri e Teologi, e specialmente del Tournely *de Trinit. quaest.* 2. *art.* 1. dove trattando di tali vocaboli dice: *Illa enim synonima sunt, ubi de Origine, seu Processione Personarum in Deo sermo instituitur*. Rapporto al *gemino amore*, francamente rigetto questa espressione, come nommai usata ne da' Padri, ne da Teologi per ispiegare l'eterna Processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figlio, e praticata, potrebbe senza meno risvegliar nella mente di chi l'ascolta pensieri tali da sospettare, che, contro la decisione solenne del Concilio di Lione, si volessero moltiplicati i principj, e le spirazioni; allora quando il Padre, ed il Figlio formano un solo principio dello Spirito Santo, e la spirazione, o sia l'atto di questi due supposti Amanti è anche uno e indivisibile nel Padre, e nel Figlio. Ma perchè l'espressione accennata nel caso nostro è

pu-

puramente superflua, leggendosi senza la medesima assai bene spiegato il Domma Cattolico della Processione dello Spirito Santo dal Padre , e dal Figlio; giudico perciò siffatta espressione doversi censurare come impropria e dura, non già come toccante la sostanza del Domma. L' errore di Anacronismo, che riguarda la celebrazione di un Concilio Costantinopolitano nella metà del secolo XI. gli fu a torto imputato, mentre errò soltanto nello scrivere due volte la parola *Concilio* in vece della parola *Symbolo* . Del resto che la particola *Filioque* sia stata aggiunta al Simbolo nel secolo XI. da Papa Benedetto VIII. non fu asserito capricciosamente , perchè questa opinione ci vien riportata da Carlo Witasse *de Processione Spiritus Sancti a Filio cap.* 5. Quandonam haec additio *Filioque* facta sit: *Sexta est cujusdam Recentioris , qui scripsit de historia Schismatis Graecorum, quique in Benedictum Octavum, & undecimum saeculum hoc rejicit.*

Non avendo dunque scorto in queste proposizioni dagli Esaminatori censurate *que' veri motivi sostanziali* , che formar potessero la riprova-

zione del Canonico Rainone, o che oscurar potessero il merito da essi contestato della pienezza ed abbondanza delle di lui risposte a confronto di quelle del Sacerdote Nappo, confermo il mio sentimento con dire, che al Canonico Rainone spettava in primo luogo l'approvazione per la Prebenda Teologale, ed in secondo al Sacerdote Nappo. Per l'interesse e quiete della mia coscienza, e per discarico dell'onorevole comando ricevuto dalla Real Camera, umilio questo mio debolissimo parere alla Sovrana intelligenza di V. M. augurandole dal Signore Iddio tutte le felicità per lunga serie di anni gloriosissimi.

D. V. R. M.

Dal Convento di S. Maria della Verità 10. Maggio 1786.

Umilifs. Obbligatifs. Servitore e Vassallo.
Padre Gio: Giuseppe della Croce Agostin. Scalzo.

Conchiusione della Consulta della Real Camera sulla vacante Prebenda Teologale di Nola.

PRopostosi il tutto nella Real Camera, la medesima avendo tenuta presente la Relazione della Curia Arcivescovile di Napoli, la copia legale degli Atti del Concorso rimessa dalla Curia Nolana, la Relazione degli Esaminatori Sinodali Nolani, i ragionati sentimenti de'due Teologi D. Carmine Fimiani, e 'l P. Agostiniano Scalzo Giangiuseppe della Croce, trova, che gli additati due incaricati, dotti, e imparziali Teologi con ogni maturatezza, attenzione, e perspicacia, colla soda dottrina della Chiesa, e coll'autorità de' SS. Padri, de' Teologi, e delle Scuole più celebri del Cristianesimo, avendo considerate, ed esaminate le risposte date da' due concorrenti Nappo, e Rainone, sebbene avessero incontrata nel concorso di quest' ultimo qualch' espressione non uniforme al linguaggio delle Scuole, pure han riflettuto, che siffatta espressione non contenga manifesto errore, e possa

sa in sana dottrina sostenersi, e che non meriti quell' aspra censura, ch' ha riportata dagli Esaminatori Sinodali Nolani.

Trova ancora la medesima Real Camera, che gli stessi Teologi abbiano dichiarato esser il Rainone molto erudito, e versato nelle scienze Ecclesiastiche, e molto superiore al di lui competitore D. Antonio Nappo, e ch' il di costui concorso non sia esente da sviste, e da grossolani errori, e che le sue risposte siano molto scarse di ragioni, assai inferiori a quelle del Can. Rainone, e non degne di tutte quelle lodi riportate dagli Esaminatori Nolani. Da tuttocciò la R. Camera ben comprende, ch' essi Esaminatori con manifesta ingiustizia abbiano riprovato il Canonico D. Nicola Rainone, e preferitoli il Sacerdote D. Antonio Nappo. Quindi essa R. Camera stima, che nel caso della manifesta, e patente ingiustizia debba ammettersi l' appellazione in quanto all' atto devolutivo, e sospensivo, e non già in quanto al solo devolutivo, siccome avea opinato questa Curia Arcivescovile, per non aver gustata la giustizia

del-

della causa, nè aver esaminate le circostanze, che concorrono nel caso presente; e perciò la R. Camera stima, che possa V. M. degnarsi di rescrivere alla Curia Arcivescovile di questa Città, che la controversia dal Canonico Rainone promossa contr'il giudizio degli Esaminatori Sinodali Nolani per lo concorso tenutosi per la vacante Prebenda Teologale di quella Cattedrale, ammetta l'interposta appellazione in quanto all'atto sospensivo, e devolutivo, chiami dalla stessa Curia gli originali atti del concorso, gli esamini, sentite le parti, e nella discussione, che ne dovrà fare, abbia presenti i pareri su tale assunto formati per incarico della R. Camera da' dotti, e noti Teologi D. Carmine Fimiani, e'l P. Agostiniano Scalzo Giangiuseppe della Croce, ch'a tale effetto si rimettono alla M. V.

Illmo Signore.

ESsendosi fatta presente al Re la Relazione di VS. Illustrissima per la causa pendente in cotesta Curia Arcivescovile per la controver

sia

sia dal Canonico D. Nicola Rainone promoſſa contro il giudizio degli Eſaminatori Sinodali della Curia Veſcovile di Nola per lo concorſo tenutoſi per la vacante prebenda Teologale di quella Cattedrale ; S. M. internataſi nella cognizione di queſt' affare, ha riſoluto, e comanda, che codeſta Curia Arciveſcovile ammetta l' appello dal Rainone prodotto, quanto all' atto ſoſpenſivo, e devolutivo : che ſi chiami dalla Curia ſuffraganea di Nola gli atti originali del concorſo, e gli eſamini, inteſe le Parti : e che nella diſcuſſione, che ne dovrà fare, abbia preſenti i pareri formati per incarico della R. Camera da' dotti, e noti Teologi D. Carmine Fimiani, e il Padre Agoſtiniano Scalzo Giangiuſeppe della Croce. Quindi nel R. nome comunico ad VS. Illuſtriſſima queſta Sovrana determinazione, con rimetterle i mentovati fogli de' pareri de' Teologi ſudetti per l'adempimento. Palazzo 1. Luglio 1786. Illuſtriſs. Sig. = Carlo de Marco = Monſignor Vicario di Napoli.